# DELL'ERGASTOLO O PIA CASA DI PENITENZA E CORREZIONE IN CORNETO: STORIA DI UN CARCERE DIMENTICATO (1627-1874)

di Roberto Benedetti

### 1. Il clero criminale in carcere?

Il 23 maggio 2021 l'attuale pontefice Francesco ha emanato la Costituzione apostolica Pascite gregem Dei, con la quale ha promulgato il testo revisionato del Libro VI del Codice di diritto canonico che regola la materia religiosa e la disciplina delle persone consacrate. La sua ultima revisione risaliva all'ormai lontano 1983. Sull'effettivo carico di novità di questa riforma, soprattutto in materia di reato di abuso sessuale dei religiosi nei confronti di minori, molto si è già scritto e tanto altro si dovrà necessariamente scrivere ma non è questa la sede opportuna per alimentare quel tipo di dibattito. Qui si vuole porre l'attenzione su un particolare capitolo, il secondo, dedicato alle sanzioni penali, nel quale sono ricompresi i canoni 1336 e 1337. Il primo dei due, il 1336, stabilisce che «le pene espiatorie», che «possono essere applicate a un delinquente in perpetuo, oppure per un tempo prestabilito o indeterminato», comprendono anche l'ingiunzione «di dimorare in un determinato luogo o territorio» (§2, 1°). Il canone successivo, il 1337, al §1 specifica che questo tipo di ingiunzione «può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi» e al §2 recita: «per infliggere l'ingiunzione in un determinato luogo o territorio», è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani».

Che cosa si intende con la locuzione casa "destinata alla penitenza ed alla correzione"?

Come ampiamente dimostrato da una recente inchiesta giornalistica firmata da Emanuela Provera e Federico Tulli, si tratta di una rete di assistenza residenziale «composta da centinaia di case parrocchiali, comunità di religiosi e abitazioni di famiglie laiche pronte ad accogliere, per periodi più o meno lunghi, quegli ecclesiastici che secondo i loro superiori hanno bisogno» di un periodo di isolamento e preghiera. Ve ne sono ovunque nel mondo e parecchie decine nella sola penisola italiana, sebbene sia molto difficile fare un censimento preciso «a causa dell'atavico timore del Vaticano verso lo scandalo pubblico», dal momento che si tratta in definitiva di luoghi di reclusione «paralleli a quelli dello Stato, dove sono trattenuti i presunti responsabili di reati compiuti in territorio italiano ma che non vengono denunciati alla giustizia civile».<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> E. Provera, F. Tulli, *Giustizia divina. Così la Chiesa protegge i peccati dei suoi pastori*, Milano, Chiarelettere, 2018, pp. 90-91. Quello di Provera e Tulli è un libro controverso, per certi aspetti addirittura fuorviante, come dimostra già l'adozione del sottotitolo, dove campeggia la parola "peccati" in luogo di un più corretto "delitti", in totale contraddizione con una delle tesi portanti della ricerca stessa, che nelle sue pagine emerge a più riprese.

Per quanto riguarda il caso specifico dell'Italia, si tratta di un frutto avvelenato prodotto del germoglio piantato nel 1929 con gli Accordi Lateranensi e con il Concordato tra lo Stato fascista e la Santa Sede: fu allora che i progressi giuridici dell'Italia liberale, figli degli ideali risorgimentali e anticlericali, vennero spazzati via con un colpo di spugna di cui ancora oggi si scontano le conseguenze. Ma, come è ovvio, le radici del problema affondano ben al di sotto della superficie del XX secolo, arrivando a lambire la prima età moderna. La detenzione degli ecclesiastici era regolamentata, negli accordi sottoscritti da Benito Mussolini e dal cardinal Pietro Gasparri, dall'articolo 8 il quale, in caso di condanna da parte di un tribunale civile, prevedeva esplicitamente la reclusione in «locali separati» per le persone consacrate. Un articolo che aveva suscitato, a partire dal 1930 un dibattito parlamentare e giurisprudenziale notevole e che fu spesso motivo di contrasto tra le autorità civili e quelle diocesane, dal momento che andava a ristabilire un privilegio di foro abolito dalle leggi unitarie di sessant'anni prima. Dopo altri sessant'anni, il nuovo concordato del 1984 non fu in grado di dirimere quel nodo e anzi, ritenne opportuno soprassedere sul punto della carcerazione, lasciando così un ampio margine di discrezionalità interpretativa che determinò - e determina ancora oggi - in Italia un intollerabile regime privilegiato per una parte specifica della cittadinanza.<sup>3</sup>

Il combinato disposto del Codice di procedura penale italiano e del Codice di diritto canonico consente di fatto ancora oggi non solo di sottrarre alla giustizia dello Stato esponenti del clero ma anche, una volta condannati, di ospitarli in strutture ad essi dedicate in via esclusiva, per scontare arresti di tipo domiciliare in sostituzione della detenzione nei normali penitenziari: un privilegio che viene sfruttato soprattutto per alcune categorie di reato, come emerge talvolta dalla cronaca giudiziaria. La finalità è quella di tutelare la sacralità del voto sacerdotale e quindi della persona consacrata, dal momento che, nei casi di condanna al carcere ordinario, non è prevista dal regolamento italiano odierno alcun tipo di reclusione speciale.<sup>4</sup>

Il lavoro di ricerca di Provera e Tulli è partito da una domanda apparentemente banale ma che ha mostrato dei risvolti del tutto inaspettati: quanti sono i religiosi e le religiose attualmente detenuti nelle carceri italiane? Per la prima volta, la questione è stata chiaramente posta all'attenzione dell'opinione pubblica. La risposta dei due autori, nonostante accurate ricerche, è stata che non si hanno dati quantificabili e univoci. Di certo, però, è emerso dalle loro indagini che esiste una rete "alternativa" e in parte segreta di luoghi di detenzione speciale per ecclesiastici condannati per reati comuni: una rete piuttosto vasta di case religiose e di case di cura gestite da religiosi di ambo i sessi, che viene rivelata dai due autori, sebbene

A voler essere pedanti, poi, anche la fascetta con la quale il libro venne a suo tempo messo in commercio presentava uno slogan decisamente fuori fuoco che recitava così: «Ecco dove sono nascosti i preti e le suore che imbarazzano il Vaticano». Se è vero che la Santa Sede non ha mai diramato l'elenco delle strutture deputate alla custodia, alla cura psicologica e al recupero dei religiosi "devianti", è pur vero che l'alternativa alla reclusione in carcere per gli esponenti del clero cattolico di entrambi i sessi è una prassi prevista dalla procedura penale italiana e non un atto indebito e univoco da parte del Vaticano, come si vorrebbe lasciare intendere. L'inchiesta riveste comunque una sua importanza intrinseca e non prescindibile per la comprensione dei meccanismi di protezione adottati dalla Santa Sede nei numerosi casi giudiziari italiani degli ultimi decenni.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Tedeschi, *Lo svolgimento legislativo in materia ecclesiastica nell'Italia post-unitaria*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», rivista telematica, ISSN 1971-8543, 2010, pp. 1-12. A proposito della legislazione ecclesiastica liberale, si legge: «Non solo rappresentava bene le posizioni politiche e il sentimento di quei tempi, fortemente anti-clericale, ma garantiva la piena indipendenza e sovranità dello Stato senza indulgere a patteggiamenti [...] e senza riprodurre lo strumento concordatario, espressione storica di immunità, privilegi e diritti singolari, che caratterizzerà, invece, il periodo fascista» (p. 6). Si veda anche L. Lacroce, *I ministri di culto nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, «Il diritto ecclesiastico», 123, 2012, pp. 733-751.

per loro stessa ammissione, non sia completa e anzi risulti piuttosto lacunosa. Il fatto che questa rete esista, però, è già una notizia rilevante.

Non è questa la sede per affrontare il problema di quali siano le fattispecie di reato in cui questo privilegio viene applicato con maggiore frequenza e, d'altra parte, esistono numerosi studi sulla più abominevole fra queste ovvero il reato di abuso sui minori da parte di esponenti del clero cattolico.<sup>5</sup> Vale però la pena di sottolineare che la Santa Sede è da sempre e in ogni parte del mondo impegnata nello sforzo di guadagnare il privilegio di adire ad una giustizia che trascenda quella terrena, come dimostra una delle vicende più eclatanti fra quelle che hanno minato il magistero cattolico negli ultimi settanta anni, ovvero il caso del cofondatore e poi capo indiscusso della Congregazione dei Legionari di Cristo, il sacerdote messicano Marcial Maciel Degollado, definito recentemente come «la figura più demoniaca che la Chiesa cattolica abbia saputo coltivare e crescere negli ultimi cinquant'anni». 6 La sua storia esula dalla prospettiva locale di questo saggio ma è comunque non privo di interesse evidenziare come Maciel, autore accertato di centinaia di abusi sessuali, perpetuati continuativamente lungo il corso di tutta la sua vita, a conclusione dell'inchiesta interna della Congregazione per la Dottrina della Fede, fu punito nel 2006 con la sospensione a divinis, l'invito ad una vita riservata di preghiera e di penitenza e alla rinuncia ad ogni ministero pubblico. Il pontefice allora in carica, Benedetto XVI, decise di rinunciare al processo canonico, in considerazione dell'età avanzata dell'ultra ottantenne e malato ecclesiastico. Come sottolinea Frédéric Martel, «Marcial Maciel non è stato consegnato alla giustizia dalla Chiesa, non è stato scomunicato, fermato o arrestato», sebbene la Santa Sede, nel 2010, abbia ribadito ufficialmente che il provvedimento era da considerare come una vera e propria condanna.7

Soffermandosi solo sul caso italiano, quello che preme sottolineare è che il privilegio di accesso ad una rete detentiva alternativa non viene quasi mai sufficientemente sottolineato a livello mediatico, nemmeno quando la cronaca giudiziaria arriva a raccontare i dettagli più morbosi di vicende criminali che terminano con la condanna di ecclesiastici. In particolare, la questione della detenzione e della custodia cautelare trova raramente spazio nelle cronache, in ossequio all'innegabile, ancestrale, diffuso e indelebile pudore nei confronti della criminalità degli esponenti del clero cattolico. Sembra allora indispensabile riprendere una recente

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si rimanda ai recenti testi di: F. Benigno, V. Lavenia, *Peccato o crimine. La Chiesa di fronte alla pedofilia*, Bari-Roma, Laterza, 2021; F. Torchiani, *Il vizio innominabile. Chiesa e omosessualità nel Novecento*, Torino, Bollati Boringhieri, 2021; F. Tulli, *Chiesa e pedofilia, il caso italiano*, Roma, L'Asino d'oro, 2014. Si rimanda inoltre al sito <a href="www.bishop-accountability.org">www.bishop-accountability.org</a> dove è possibile reperire una buona bibliografia aggiornata sul tema.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Su questa vicenda si rimanda a: J. Berry, G. Renner, *I Legionari di Cristo. Abusi di potere nel papato di Giovanni Paolo II*, Roma, Fazi editore, 2004; Frédéric Martel, *Sodoma*, Milano, Feltrinelli, 2019, pp. 235-254, F. Benigno, V. Lavenia, *Peccato o crimine*, pp. 32-34. Il testo di riferimento è però sicuramente A. Athié, J. Barba, F. M. González, *La voluntad de no saber. Lo que sí se conoscía sobre Maciel en los archivos secretos del Vaticano desde 1944*, Mexico D.F., Grijalbo-Random House-Mondadori, 2012 per il quale non esiste una traduzione italiana e sul quale si rimanda alla puntuale analisi contenuta nell'articolo di T. Dell'Era, *I Legionari di Cristo – recensione*, «Dentro l'Opus Dei», 2013, consultabile al link <a href="https://dentrolopusdei.blogspot.com/2013/11/i-legionari-di-cristo.html">https://dentrolopusdei.blogspot.com/2013/11/i-legionari-di-cristo.html</a>.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Solo successivamente alla sua morte, avvenuta nel 2008, nel lusso di una sua fastosa residenza in Florida, dove nel frattempo si era trasferito, la Santa Sede il primo maggio 2010 emanò un comunicato ufficiale con il quale dichiarava chiusa la Visita Apostolica alla Congregazione dei Legionari di Cristo con la quale riconosceva i «gravissimi e obiettivamente immorali comportamenti di P. Marcial Maciel Degollado» che si configuravano «in veri delitti» e manifestavano «una vita priva di scrupoli e di autentico sentimento religioso». Il comunicato è visibile

riflessione di Adriano Prosperi che, nell'introduzione ad un altro libro del già citato Federico Tulli, aveva scritto che

il problema vero non è il delinquente ma la legge. Dobbiamo sottolineare questo punto: è colpa di una legge speciale l'aver creato la differenza tra chi porta l'abito ecclesiastico e tutti gli altri e aver permesso che solo i primi venissero coperti dal silenzio e dal segreto restando impuniti. [...] Il problema è l'esistenza di una legislazione ecclesiastica plurisecolare esclusiva della Chiesa cattolica che ha trasformato il delitto in peccato e ha creato un sistema grazie al quale il delinquente – se prete o frate – ha potuto contare su procedure segrete, morbide e accoglienti, tali da permettergli di reiterare il crimine facendosene assolvere come da un peccato o subendo tutt'al più qualche provvedimento disciplinare. [...] si deve tornare dunque alle premesse storiche e istituzionali del problema per fare un processo non solo ai vivi ma a quei morti che hanno creato le leggi. [...].

Le procedure «segrete, morbide e accoglienti» tuttora in vigore in Italia alimentano quella rete, capillare, carsica e discreta delle "case di penitenza e correzione" del clero che è indubbiamente uno strumento pericoloso, di cui si abusa oggi come lo si è fatto in passato e che è forte di una ben radicata tradizione secolare.

In questo saggio si vogliono indagare appunto le «premesse storiche e istituzionali» della prassi della sottrazione del clero criminale alla giustizia ordinaria, un nodo gordiano che, proprio nello Stato del papa, fu oggetto di un tentativo di riforma, nella prima metà del XVII secolo, in un tempo in cui, al contrario di oggi, i sacerdoti "devianti" avevano buone probabilità di incorrere in pene esemplari e particolarmente degradanti, proprio come accadeva ai laici. Il tentativo di riservare ai religiosi criminali un luogo privilegiato dove scontare la condanna, portare a compimento un proficuo percorso di redenzione e riabilitare il proprio status, in ottemperanza ai dettami post-tridentini di disciplinamento delle coscienze, passò attraverso la creazione di un carcere speciale che rimase aperto praticamente senza soluzione di continuità per più di duecento anni, dal 1627 al 1871: l'Ergastolo di Corneto.

Un carcere che, nonostante la sua eccezionale longevità è rimasto così ben nascosto tra le pieghe della storia da far perdere quasi completamente le sue tracce.

2. La criminalità ecclesiastica nel sistema penale dello Stato della Chiesa in età moderna Quando l'ormai anziano Angelo Scappini decise di prendere la penna e iniziare a scrivere, la situazione per lo Stato pontificio era ormai segnata e così anche la sorte del penitenziario che guidava da trenta anni in qualità di rettore. Dall'alto di una vita fieramente dedicata al suo ruolo, decise pertanto che fosse arrivato il momento di denunciare un sopruso che nemmeno Mazzini e i suoi accoliti avevano osato perpetrare. Il canonico Scappini, «uomo fermo, prudente ed oculato» era stato scelto direttamente dal cardinal Velzi per sostituire alla carica di rettore il vecchio canonico Michele De Domnis, palesemente incapace di mantener l'ordine nell'istituto nonostante l'entrata in vigore del nuovo, accurato regolamento dato alle stampe su imprimatur del papa il 1° novembre 1828 e perfezionato con un aggiornamento qualche

<sup>8</sup> A. Prosperi, *Prefazione* in F. Tulli, *Chiesa e pedofilia. Non lasciate che i pargoli vadano a loro*, Roma, L'Asino d'oro, 2010, pp. 7-8.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Basti pensare alla vicenda del pievano del borgo maremmano di Montorgiali, Marcantonio Niccolai: un sacerdote rapace e brutale, autore di innominabili angherie, violenze efferate e delitti, un «diavolo vestito da prete», per il quale l'Inquisizione stabilì nel 1635 che venisse fatto «abiurare de levi» e che gli fossero imposte «gravi penitenze salutari e di più l'esilio da Montorgiali». La storia è narrata in O. Di Simplicio, *Luxuria. Eros e violenza nel Seicento*, Roma, Salerno editrice, 2011.

anno più tardi, il 1° settembre 1833. Fin da subito Scappini era stato in grado di ristabilire la disciplina e una adeguata subordinazione degli ospiti di quella che veniva chiamata la *Pia casa di correzione*, governandola con fermezza e riducendo al minimo quegli "sconcerti" che l'avevano spesso caratterizzata. <sup>10</sup>

La mano tremante ma non incerta iniziò a vergare un breve memoriale, forse senza avere individuato ancora il destinatario cui inviarlo ma solo per cercare di organizzare il turbinio di pensieri che gli ballavano nella testa. Ne scrisse una prima versione ma, non contento del risultato, la lasciò incompleta e iniziò da capo, questa volta assegnando un titolo al suo scritto: *Memoria relativa alla Pia casa di penitenza di Corneto*. Voleva che fosse ben chiaro che l'istituto che dirigeva mai e poi mai sarebbe potuto divenire un carcere per detenuti laici, senza usurpare una prerogativa pontificia:

Allorquando doppo le vicende del 1849 si era ideato di riempire l'Ergastolo di detenuti secolari, la Santità di Nostro Signore Papa Pio Nono [...] per mezzo della Segreteria di Stato dagli Interni, dichiarò l'Ergastolo luogo di reclusione dipendente unicamente dal Pontefice.<sup>11</sup>

Questo, precisava Scappini, non voleva significare che, in quanto istituto governativo, potesse automaticamente passare alle dipendenze dei nuovi organi statali ed essere trasformato secondo nuove esigenze; al contrario, doveva rientrare nelle garanzie accordate e da accordare al Sommo pontefice da parte del Regno d'Italia:

In sogetto di tuttociò si potrà sostenere da taluni che l'Ergastolo è locale del Governo, e che come tale potranno servirsene per quell'uso che essi crederanno? A me sembra che spetti al solo Pontefice, e che come tale, debba rispettarsi da qualunque autorità secolare. Diversamente a che varrebbero le tante guarentiggie che si sogliono accordare a Sua Santità dal Governo Italiano? Sarebbe pur bella che il Sommo Pontefice fosse privato dell'unico Locale ove rinchiudere gli Ecclesiastici delinquenti. Si verrebbe a fare nientemeno quello che neppur favasi dalla Repubblica del 49, la quale non solo rispettò la Casa di Penitenza, ma pagò pure il soldo mensile a tutti gl'Impiegati della Pia Casa, nonostante che il Rettore e l'Economo si fossero ricusati di prendere servizio.

Scappini non concluse il memoriale, forse sopraffatto dalla rapidità con cui si svolsero gli eventi nei giorni successivi. Di certo, però, rimase a difendere quel baluardo ben oltre il limite temporale concesso dalle nuove autorità che ne stavano decretando la chiusura, come si vedrà più avanti.

Ma di quale tipo di istituto si parlava nel suo breve scritto e quale era la sua importanza, tanto da essere stato posto alla diretta dipendenza del pontefice?

La *Pia casa di penitenza e correzione* di Corneto era maggiormente conosciuta come *Ergastolo*: con questo nome si era indicato fin dalla sua fondazione, nel lontano 1627, un carcere speciale eretto nel cuore dell'antica città di Corneto, poi divenuta nella toponomastica contemporanea l'odierna Tarquinia, nel viterbese. L'Ergastolo era, in breve, una struttura di reclusione penale rivolta ad esponenti del clero cattolico, sia secolare sia regolare, condannati

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Archivio Apostolico Vaticano (d'ora in poi AAV), Ergastolo di Corneto, b. 1, Regolamenti, visite e relazioni, 1752-1849, Cenni storici sull'Ergastolo dalla sua fondazione fino al 1846, ff. non numerati.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Il breve memoriale, nelle due versioni, è conservato in Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (d'ora in poi ACDF), St. St. II 4b, ff. non numerati.

per gravi reati dai vari tribunali con competenza nel foro ecclesiastico, operanti nei possedimenti dello Stato della Chiesa e negli altri Stati italiani. 12

L'idea della sua fondazione era nata all'epoca del pontificato di Urbano VIII Barberini, nell'ambito di un contesto di generali riforme volte al miglioramento e alla razionalizzazione del sistema giudiziario. L'impulso alla progettazione del nuovo carcere arrivò dalle istanze avanzate dalle varie congregazioni regolari che lamentavano il fatto che i propri confratelli subissero spesso condanne a pene umilianti o degradanti, e in particolare alla temuta pena della segregazione ai banchi di remo delle galere della flotta pontificia, senza alcun riguardo per la dignità ecclesiastica che comunque rivestivano e che avrebbe, secondo i Sacri canoni che regolavano il sistema penale dello Stato, dovuto essere salvaguardata. La perfetta coincidenza di questa posizione con l'esigenza di disciplinamento del clero posta in rilievo dal Concilio di Trento, fece sì che l'idea venisse benignamente accolta presso la Curia e, anzi, fortemente voluta da papa Barberini. 13

Date queste parziali premesse, si potrebbe dedurre che a partire dall'inizio del XVII secolo, si fosse attivato nell'amministrazione della giustizia penale pontificia un sistema binario che prevedesse un trattamento perfettamente differenziato per laici ed ecclesiastici, ma questa prima impressione non è corretta e anzi la realtà era ben più complessa e articolata.

Innanzitutto, affrontando la storia dell'Ergastolo di Corneto si deve necessariamente premettere una breve analisi della posizione degli ecclesiastici all'interno del sistema penale di antico regime.

Come noto, al di fuori dei confini dello Stato della Chiesa, a partire dal IV secolo si andò affermando il cosiddetto *privilegium fori* ovvero il diritto riservato a tutti i membri del clero di essere giudicati esclusivamente da tribunali della Chiesa. <sup>14</sup> Al rispetto di questa prerogativa erano tenuti tutti i governi laici, anche se la complessa gestione di questa materia fu spesso oggetto di aspre contese giudiziarie. In età moderna i tribunali chiamati a giudicare reati in cui fossero coinvolti gli ecclesiastici erano non solo quelli facenti capo alle varie diocesi ma anche le abbazie *nullius*, le prelature apostoliche, i tribunali dell'Inquisizione e le altre istituzioni ecclesiastiche come i capitoli delle cattedrali e dalle arcipreture e, in istanza superiore, anche quelli delle nunziature apostoliche, laddove presenti. Una rete vasta e operante in Italia e in tutta Europa, per la quale, come rilevato da un recente studio di Michele Mancino e Giovanni Romeo, non esistono studi sistematici cui appoggiarsi per avere un'idea

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> La bibliografia sull'Ergastolo è molto esigua, a causa di una serie di motivazioni che verranno descritte più avanti. Non esiste ad oggi alcuna monografia dedicata a questo istituto penale. Per uno studio sistematico su di esso sono costretto a rimandare ad un mio precedente articolo *Dalla galera all'Ergastolo. Storia del carcere per gli ecclesiastici criminali*, «Ricerche di storia sociale e religiosa», 81 n. s., 2012, pp. 15-69. Si segnalano poi i seguenti ma datati studi: C. De Paolis, *La Pia casa di penitenza di Corneto o "Ergastolo"*, «Bollettino S.T.A.S.», 1980, pp. 107-114; G. Nicolai (a cura di), Ne delicta remaneant impunita. *Giustizia e criminalità a Corneto (secc. XVI-XIX)*, Tarquinia, s. n., 2003, pp. 30-32; L. Huetter, *Carceri ecclesiastiche di Roma Papale: La Pia Casa di Penitenza e Correzione*, «Strenna dei Romanisti», 1952, pp. 121-127. Brevi accenni alla storia dell'Ergastolo si trovano anche in altri testi che verranno segnalati nel corso della trattazione; al momento qui preme citare il volume di I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Bari-Roma, Laterza, 2007 che dedica all'Ergastolo un intero capitolo (pp. 155-157) e descrive in numerosi altri passi la vita dei suoi ospiti (cfr. in part. i riferimenti disseminati lungo tutto il capitolo intitolato *Disciplinare il clero*) e che costituisce peraltro un'ottima introduzione allo studio della giustizia penale di età moderna dello Stato della Chiesa.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> AAV, *Ergastolo di Corneto*, b. 1, *Cenni storici sull'Ergastolo dalla sua fondazione fino al 1846*, ff. non numerati. La questione della riforma del clero venne affrontata nel corso della sezione inaugurale del Concilio di Trento, il 13 dicembre 1545: si veda a tal proposito *Conciliorum oeconomicorum decreta*, Bologna, Istituto per le Scienze Religiose, 1962, p. 636.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> G. Picasso, Sacri canones et monastica regula. Disciplina canonica e vita monastica nella società medievale, Milano, Vita & Pensiero, 2006.

della dimensione dell'incidenza del fenomeno della criminalità del clero. <sup>15</sup> In questa sede il dato non sarebbe comunque rilevante in quanto si vuole mantenere l'attenzione sulla questione procedurale, per arrivare al punto delle modalità punitive del clero delinquente. Infatti, una volta concluso il processo ed emessa la sentenza, l'eventuale condanna diveniva un nuovo punto sul quale lo scontro con l'autorità civile era all'ordine del giorno. Esemplare fu il celebre caso che portò alla contrapposizione tra Venezia e papa Paolo V nel 1606 e che fu alla base dei consulti di Paolo Sarpi che «sono ancor oggi un punto di riferimento importante per comprendere l'ampio spazio occupato da sempre dalla giustizia dello Stato nel governo dei delitti del clero». <sup>16</sup>

Semplificando si potrebbe scrivere che le pene comminate per il clero delinquente fossero così disposte: censure e condanne minori (pecuniarie o brevi periodi di carcerazione) venivano in genere gestite direttamente dall'autorità ecclesiastica giudicante; condanne più gravi come l'esilio, la condanna al lavoro forzato o al remo sulle galere e la pena capitale, venivano affidate all'esecuzione del braccio secolare. Gli equilibri tra le giurisdizioni civili ed ecclesiastiche comunque erano regolati in maniera piuttosto rigida dalla legislazione pattizia, tramite accordi bilaterali.<sup>17</sup>

Entro i confini dello Stato della Chiesa, la situazione non era poi molto differente. Anche qui, la competenza del giudizio sui reati commessi da ecclesiastici era demandata ai tribunali diocesani e, con forti limitazioni sempre più stringenti con il progredire del XVI secolo, agli organi competenti opportunamente preposti in seno ai diversi ordini religiosi. Esistevano però numerose altre fattispecie di tribunali giudicanti che potevano avocare cause relative al clero o che venivano interpellate direttamente dagli imputati: ad esempio, molte congregazioni cardinalizie, fra le quali le principali erano la Congregazione della Suprema Santa Inquisizione, quella dei Vescovi e regolari e quella dell'Immunità ecclesiastica, ma anche i tribunali delle varie legazioni e, a Roma, alcune magistrature che spesso esercitavano il diritto di prelazione in virtù del reato commesso, scatenando conflitti di competenze determinati dalla labilità del confine esistente tra magistrature laiche ed ecclesiastiche. Inoltre esistevano specifici tribunali di istanza superiore cui rivolgere richiesta di revisione della sentenza di primo grado, come il Tribunale della Segnatura o lo stesso pontefice, cui si faceva frequente ricorso. <sup>18</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> M. Mancino, G. Romeo, *Clero criminale. L'onore della Chiesa e i delitti degli ecclesiastici nell'Italia della controriforma*, Roma-Bari, Laterza, 2013. Si rimanda a questa opera fondamentale anche per una bibliografia aggiornata sull'argomento. Sulle tensioni che potevano sorgere tra autorità ecclesiastica e autorità civile, piace qui citare la contesa sui fossi pisani sorta nella seconda metà del 1597 nell'ambito di un conflitto di competenze tra il tribunale della nunziatura di Firenze, guidata da Offredo Offredi, e una magistratura laica fiorentina il granducato di Toscana, che assume presto «una non secondaria valenza politica», come scritto nel saggio di F. Vitali, *I nunzi pontifici nella Firenze di Ferdinando I (1587-1609)*, Roma, Nuova Editrice Cultura, 2017 (per cui cfr. pp. 95 e seguenti).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> M. Mancino, G. Romeo, *Clero criminale*, p. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ivi*, pp. 16-38. Per annotazioni di carattere generale si rimanda anche alla sintesi di M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, Roma-Bari, Laterza, 2008. Sul rispetto delle immunità ecclesiastiche in antico regime, si vedano anche le voci: I. Scarabelli, *Immunità ecclesiastiche*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, VIII, pt. 1, Milano, Società editrice libraria, 1902, pp. 90-109, in part. le pp. 94-99; S. Lariccia, *Immunità ecclesiastiche*, in *Enciclopedia del diritto*, XX, Milano, Giuffré, 1970, pp. 225-239.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sulla confusione delle magistrature operanti a Roma e nello Stato della Chiesa il riferimento d'obbligo è ancora oggi il saggio di G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX, 1994, pp. 63-127. Si veda inoltre: L. Londei, *La funzione giudiziaria nello Stato pontificio di antico regime*, «Archivi per la storia», IV, 1-2, 1991, pp. 13-29; M. I. Venzo, *I tribunali dello Stato pontificio*, in L. Lume (a cura di), *L'Archivio di Stato di Roma*, Firenze, Nardini, 1992, pp. 87-89; V. Vita Spagnuolo, *Tribunali, appalti, commercio. Un esempio di frammentazione del potere giudiziario a Roma nella seconda metà del Secolo XVII*, «Archivi per la

Altrettanto complessa era la legislazione cui i giudici facevano riferimento. È noto che per tutta l'età moderna e fino alla dominazione napoleonica, la giurisprudenza dello Stato della Chiesa fu una materia frammentata e intricata. In assenza di un organico codice di diritto penale, l'ordine pubblico era regolamentato dai cosiddetti *bandi generali*, emanati periodicamente dal sovrano pontefice. Validi in tutto il territorio dello Stato, essi fornivano un indirizzo legislativo e venivano poi interpretati dalle varie autorità governative locali, che producevano ulteriori varianti. Il *bandi generali* costituivano una sorta di compendio periodicamente aggiornato della legislazione penale, ad uso e consumo anche degli stessi sudditi, che ne avevano notizia tramite l'affissione nei *loci soliti* delle città, ovvero i punti di maggiore visibilità e passaggio. Il *bandi generali* comprendevano un numero molto elevato di differenti fattispecie di reato, per ognuna delle quali era indicato lo spettro penale entro cui il giudice poteva arbitrariamente scegliere la condanna da comminare. Il ricorso al carcere penale non era contemplato, se non come alternativa per donne e fanciulli. Il ricorso al carcere

In una certa misura, in virtù del sacramento del sacerdozio, anche gli appartenenti al clero, sia secolare sia regolare avevano diritto ad un regime speciale, sebbene, a differenza di donne e bambini, non fossero automaticamente esclusi da pene corporali o degradanti: infatti potevano incappare in tutti i tipi di condanna previsti, da quelle di carattere pecuniario a quelle di tipo afflittivo, a seconda della gravità del reato commesso, fino ad arrivare, come

storia», IV, 1-2, 1991, pp. 347-364. Uno studio di carattere generale è poi quello citato di I. Fosi, *La giustizia del nana* 

papa.

19 Sulla valenza dei bandi generali nello Stato della Chiesa di antico regime si vedano: G. Tarello, Storia della cultura giuridica moderna, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 541-542; A. Pompeo, Procedure usuali e «jura specialia in criminalibus», nei tribunali romani di antico regime, «Archivi per la storia», IV, 1-2, 1991, pp. 111-124, in part. pp. 112-114; L. Cajani, Giustizia e criminalità nella Roma del Settecento, in V. E. Giuntella, Ricerche sulla città del Settecento, Roma, Edizioni Ricerche, 1978, pp. 263-312, in part. pp. 270-273. Per una disamina di carattere più generale circa i crimini e le pene vigenti si vedano, inoltre, M. Calzolari, Delitti e castighi, in Giustizia e criminalità nello Stato pontificio, pp. 39-75 e L. Londei, Apparati di polizia e ordine pubblico a Roma nella seconda metà del Settecento: una crisi e una svolta, «Archivi e cultura», XXX, 1997, pp. 7-65, in part. pp. 20-23. Infine, sui bandi generali del 1747 si rimanda in particolare all'analisi fatta da M. Piccialuti, La carità come metodo di governo. Istituzioni caritative a Roma dal pontificato di Innocenzo XII a quello di Benedetto XIV, Torino, Giappichelli, 1994, pp. 209-229. Sui poteri delle curie baronali, si veda ora D. Armando, Quasi sovrani o semplici privati. Feudalità, giurisdizione e poteri nello Stato pontificio dall'antico regime alla Restaurazione, Canterano, Aracne, 2020. Come scrisse Vito La Mantia il «difetto di una legislazione completa impediva la esatta proporzione fra le pene e i delitti; e volea porvisi rimedio attribuendo sovente al sovrano o ai magistrati l'arbitrio nell'applicazione della pena, e perciò venia sovente imposta contro i delitti la pena di arbitrio, ovvero designata era la pena, e poi si aggiugneva [sic] potersi il delitto punire con altra pena differente ad arbitrio del Pontefice o Legato o Governatore o del Giudice» (V. La Mantia, Storia della legislazione italiana, vol. I. Roma e Stato pontificio, Roma-Torino-Firenze, Fratelli Bocca, 1884, p. 519).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Per quanto riguarda la pubblicità della legislazione nella città di Roma rimando al mio R. Benedetti, *Il «gran teatro» della giustizia penale. I luoghi della pubblicità della pena nella Roma del XVIII secolo*, in M. Boiteux, M. Caffiero, B. Marin (a cura di), *I luoghi della città. Roma moderna e contemporanea*, Roma, École Française de Rome, 2010, pp. 153-197.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Per la gestione della giustizia penale nei confronti dei minorenni si rimanda a M. Baldassari, *Bande giovanili e «vizio nefando». Violenza e sessualità nella Roma barocca*, Roma, Viella, 2005 e, in questo stesso numero del «Giornale di Storia», al saggio di M. R. Caforio, *Il Reclusorio pei Discoli, poi Stabilimento correzionale di Bologna, tra tradizione detentiva papale e influenze europee (1822-1859)*; per la gestione della criminalità femminile, C. Lucrezio Monticelli, *Dentro e fuori le mura. Fonti per lo studio della popolazione femminile delle carceri di Roma nel primo Ottocento*, «Annali del Dipartimento di Storia dell'Università di Roma Tor Vergata», 4, 2009, pp. 275-301 e Ead., *La nascita del carcere femminile a Roma tra XVIII e XIX secolo*, «Studi storici», 2, 2007, pp. 447-476.

detto, alla pena di morte, sebbene in quest'ultimo caso occorresse prima sottoporre il condannato al rito della riduzione allo stato laicale.<sup>22</sup>

La categoria penale che qui interessa in rapporto allo sviluppo dell'Ergastolo è quella della privazione della libertà personale, che poteva essere declinata in modi differenti. I tribunali ecclesiastici, infatti, come la gran parte delle magistrature laiche di antico regime, disponevano di locali all'interno dei quali ospitare gli imputati in attesa di giudizio oppure i condannati a brevi periodi reclusivi. Non di rado, nei casi più gravi, gli ecclesiastici potevano essere imprigionati anche all'interno delle carceri civili, nelle quali raramente si poneva particolare riguardo al loro status di religiosi: non si trattava comunque della norma, dal momento che si cercava sempre di rendere il ricorso all'autorità secolare l'opzione più remota possibile.

Infine esisteva, ed era sicuramente la pena cui si faceva ricorso con maggiore frequenza, la possibilità di inviare i condannati a scontare periodi di penitenza e preghiera presso case religiose o conventi, esattamente come avviene oggi e come è stato posto in evidenza in apertura di questo saggio.<sup>23</sup>

### 3. La tradizione monastica nel sistema carcerario italiano

Nel 1867, Martino Beltrani-Scalia, allora ispettore delle carceri del neonato Regno d'Italia, diede alle stampe il suo saggio storico sul governo e la riforma delle carceri in Italia. L'imponente opera – che è a tutt'oggi un utile punto di riferimento bibliografico – nasceva dal rinnovato interesse acceso dalle discussioni parlamentari intorno all'esigenza di una riforma carceraria all'indomani dell'unificazione, e si prefiggeva di collocare nella giusta prospettiva storica il primato italiano sulla nascita del concetto emendativo di carcere. Egli riteneva che l'Italia fosse «la madre della scienza carceraria», laddove «la carità cittadina, prima che altrove» aveva provveduto alla riforma del sistema repressivo «nel santo scopo della rigenerazione de' poveri caduti nel fallo». Partendo dalla distinzione tra carcere come luogo di detenzione e carcere come luogo di pena, l'autore compiva un lungo excursus nella storia

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ancora La Mantia è illuminante in questo senso: «Non possono i bandi compararsi ai codici moderni per la semplicità di una breve e precisa indicazione de' delitti e delle sanzioni penali, poiché secondo l'uso di quei tempi non di rado era indicata prima la gravità o la frequenza del delitto e la necessità di pene severe, quasi per manifestazione di motivi di ogni legge. [...]», La Mantia, *Storia della legislazione italiana. vol. I*, p. 520.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> É. Jombart, *Pénitence* (vertu), in *Dictionnaire de Droit canonique*, VI, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1957, pp. 1318-1320 e É. Jombart, *Pénitence ed droit occidental* (sacrement de), in *Ivi*, pp. 1321-1324. Vedi anche P. Prodi, *Cristianesimo e potere*, Bologna, Il Mulino, 2012 specialmente il capitolo VIII dedicato a *Il giuramento e il tribunale della coscienza: dal pluralismo degli ordinamenti giuridici al dualismo tra coscienza e diritto positivo.* 

positivo.

M. Beltrani-Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia. Saggio storico e teorico*, Torino, Tipografia G. Favale e comp., 1867. Sulla sua figura si rimanda a M. Gibson, *Italian prisons in the age of positivism*, 1861-1914, London-New York-Oxford-New Dheli-Sydney, Bloomsbury Academic, 2019, pp. 70-80.

Beltrani-Scalia intendeva dare al dibattito politico e parlamentare sulla riforma carceraria una prospettiva storica di ampio respiro che si aggiungesse alla serie di studi di carattere giuridico che fiorivano in quegli anni e

storica di ampio respiro che si aggiungesse alla serie di studi di carattere giuridico che fiorivano in quegli anni e che fosse utile affinché «la Camera legislativa possa con coscienza di causa trattare e risolvere l'ardua questione» (p. 16). L'anno prima era stato pubblicato lo studio del deputato Federico Bellazzi che aveva cercato di sistematizzare, soprattutto dal punto di vista legislativo, il quadro frammentato della situazione carceraria nella penisola italiana, sulla base dell'acquisizione di dati aggiornati. La finalità dichiarata di Bellazzi era quella di spingere il governo del Regno d'Italia a superare gli ostacoli politici derivanti dal processo di unificazione e le «angustie finanziarie» per mettere in cantiere una riforma della rete carceraria, a vantaggio della tenuta sociale e della sua sicurezza pubblica del regno. Si veda F. Bellazzi, *Prigioni e prigionieri nel Regno d'Italia*, Firenze, Tipografia di G. Barbera, 1866.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> M. Beltrani-Scalia, Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia, p. 37.

antica per approdare al periodo romano, nella cui giurisprudenza veniva identificata la presenza del concetto di privazione di libertà, inteso sia come custodia giudiziaria sia come condanna temporale. L'affermazione del cristianesimo e la sua diffusione come religione di stato dopo l'editto costantiniano, avevano favorito l'introduzione della concezione "medicinale" della pena, accompagnata dal principio della correzione del reo/peccatore e dell'emendazione del reato/peccato. 27 Ovviamente il campo di applicazione privilegiato non poteva che essere la pena del carcere, tra le tante previste dalla Chiesa cristiana, con un modello che traeva ispirazione dalla pratica eremitica e cenobitica. «Il cristianesimo», scriveva Beltrani-Scalia, «facendo del pentimento una istituzione, toccò le più intime fibre del cuore umano. Solitudine e silenzio, preghiera ed espiazione furono da taluni de' primi cristiani credute cose indispensabili alla salvezza delle anime loro, sicché fuggendo l'umano consorzio, a Dio consacravano la loro vita in un completo isolamento, ovvero riuniti in pochi sotto le medesime regole, e l'ordine istesso». <sup>28</sup> La vita monastica proponeva un modello di avvicinamento a Dio e di espiazione del peccato composto da silenzio, lavoro, astinenze e preghiere ma si andò presto completando con l'introduzione del carcere vero e proprio, nato «col cresciuto numero dei frati, e quando la disciplina cominciò ad aver bisogno delle sanzioni penali per essere osservata», come testimoniato in molte regole, già a partire dal VI secolo.<sup>29</sup> Ne aveva scritto diffusamente Jean Mabillon, nelle sue celebri *Ouvrages posthumes* del 1724.<sup>30</sup> Fin dalla fine del sesto secolo, secondo il teologo francese, era accertata l'usanza di rinchiudere i monaci rei di delitti in un luogo appartato del monastero, chiamato "prigione", dove costoro erano costretti ad espiare le proprie colpe sotto la guida di un direttore spirituale, generalmente un superiore dell'ordine. Questa prassi venne regolamentata in una serie di concili, nel corso del IX secolo. Ad esempio il Concilio di Francofort dell'805 aveva emanato un canone che vietava ulteriori supplizi e torture ai monaci segregati per penitenza e, a partire dal 817, era stato stabilito che ogni monastero fosse dotato di un'ala riparata dal resto della comunità, dove i penitenti potessero svolgere un ritiro spirituale adeguato e svolgere, contemporaneamente, mansioni manuali. Una svolta sostanziale si era poi registrata a seguito del Concilio di Verneuil, dell'844, quando fu sancito che i religiosi penitenti fossero chiusi in prigione, in ergastulis, ad espiare la propria colpa con adeguate penitenze suggerite da un padre spirituale, fino all'avvenuta e riconosciuta conversione. 31 Il ricorso della reclusione come pena espiativa uscì dall'ambito monastico quando gli ordinari diocesani, che avevano

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Adriano Prosperi ricorda che nella «tradizione dell'Europa cristiana il potere di punire si fondava sulla concezione cristiana del peccato: la spada della giustizia era posta nelle mani dei principi cristiani per impedire le conseguenze del peccato originale» (A. Prosperi, *Morire volentieri: condannati a morte e sacramenti*, in *Misericordie. Conversioni sotto il patibolo tra Medioevo ed età moderna*, Pisa, Edizioni della Normale, 2007, pp. 3-70, in particolare p. 16). Sul tema si veda anche dello stesso autore *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XIV-XVIII secolo*, Torino, Einaudi, 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> M. Beltrani-Scalia, Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia, pp. 144-145.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> *Ivi*, p. 147.

L'opera di Jean Mabillon venne ripresa anche da un altro teologo benedettino, il cui lavoro ebbe una certa diffusione tra XVIII e XIX secolo, Mathias-Charles Chardon, nella monumentale opera che, alla metà del XVIII secolo, dedicò alla Storia dei sacramenti (Storia de' Sacramenti ove si dimostra la maniera tenuta dalla Chiesa in celebrarli, ed amministrarli, e l'uso fattone dal tempo degli appostoli fino al presente. Scritta in francese dal R. P. D.C. Chardon monaco benedettino poi resa italiana, e di annotazioni sparsa, e di notizie accresciuta dal P.F. Bernardo da Venezia M.O. Riformato, in Brescia, G. Rizzardi, 1758). Su Chardon, nato a Yvoi-Carignan nel 1695 e morto nell'abbazia di S. Arnoldo a Metz nel 1771, cfr. il breve articolo di V. Zollini, Chardon, Mathias-Charles, in Enciclopedia cattolica, III, Città del Vaticano, Ente per l'Enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, 1949, pp. 1389-1390. L'opera del benedettino è peraltro più volte citata da Gaetano Moroni (1802-1883) tra le fonti consultate per il suo Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> R. Naz, *Pénitence (Maison de)*, in *Dictionnaire de Droit canonique*, VI, Paris, Librairie Letouzey et Ané, 1957, pp. 1320-1321.

competenza giudiziaria anche sulla criminalità degli appartenenti alle congregazioni religiose o monastiche, iniziarono a utilizzare questo modello penale per il clero secolare.

L'opinione di Beltrani-Scalia sul periodo medievale era del tutto negativa rispetto al progresso del governo delle carceri, essendosi toccato allora «l'ultimo gradino, e il più basso». Un recente studio ha invece ribaltato questa immagine e ha dimostrato come per l'Italia proprio il periodo tardo medievale sia stato in realtà centrale nel percorso di veicolazione stabile del modello della carcerazione monastica, anche per la popolazione laica. In un suo recente saggio, lo storico Guy Geltner ha infatti ampiamente provato, sulla base di una solida ricerca d'archivio, come già nel XIII secolo città quali Firenze e Venezia facessero ricorso alla prigionia, sebbene in via eccezionale rispetto ad altre forme di punizione più diffuse e in assenza di edifici specificamente preposti alla custodia emendativa. Geltner scrive che «il primo sviluppo di prigioni ecclesiastiche (episcopali, monastiche e inquisitoriali) è stato riconosciuto come un importante, per quanto indiretto, contributo alla ricezione dell'incarcerazione penale presso la giurisdizione secolare» e aggiunge che «occorre riconoscere che fu l'Inquisizione papale, particolarmente in Linguadoca, nella Spagna settentrionale e nell'Italia settentrionale, che per prima portò questa prassi punitiva clericale nella sfera della vita cittadina attraverso l'imprigionamento su larga scala dei laici».

Il periodo comunale fu quello determinante per la definitiva affermazione, all'interno del panorama urbanistico cittadino, dell'architettura carceraria polifunzionale: il carcere era di volta in volta «preventivo, detentivo, correzionale, punitivo, luogo di estremo supplizio, non che di custodia per i pazzi e per le meretrici». Si trattava spesso ancora di un tipo di pena sussidiaria rispetto ad altre ma iniziava a farsi strada l'idea che fosse lecito ricorrervi in via esclusiva per alcune categorie di reati. Sa Alla fine del Cinquecento iniziarono ad essere innalzati «i primi stabilimenti di beneficienza, che servirono poscia di base e di modello a' moderni stabilimenti penali». A Napoli, ad esempio si può citare la realizzazione, negli anni Venti del XVII secolo, di una *Casa di penitenza* per donne, un luogo di pena appositamente realizzato con una finalità espressamente emendativa. A Firenze poi nello stesso periodo veniva realizzata la *Pia casa di rifugio dei poveri fanciulli di S. Filippo Neri*, uno stabilimento

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> M. Beltrani-Scalia, Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia, p. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> G. Geltner, *La prigione medievale. Una storia sociale*, Roma, Viella, 2012. La citazione è alle pp. 30-31. Lavori precedenti avevano comunque già spostato l'attenzione sul periodo medievale, uno fra gli altri quello di L. Scarcella, D. Di Croce, *Gli spazi della pena nei modelli architettonici del carcere in Italia. Evoluzione storica. Caratteristiche attuali. Prospettive*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 2001, 1-3, pp. 341-380. Questi studi si sono ovviamente mossi sulle suggestioni fornite dai trattati e dai saggi pubblicati a partire dalla metà del XIX secolo, alcuni dei quali verranno citati e discussi nel corso del presente articolo, come quello di Martino Beltrani-Scalia, Carlo Ilarione Petitti di Roreto, o anche quello di Cesare Contini (C. Contini, *La prima grande riforma della disciplina penitenziaria*, «La Rassegna italiana», I, 1881, pp. 161-172, 251-261, 365-375, 509-534, 619-651).

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> M. Beltrani-Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*, pp. 223-224.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Per una storia delle carceri romane, si rimanda agli interventi di Michele Di Sivo sull'argomento, fra i quali si ricordano i due articoli: *Il braccio del tribunale: birri e carceri a Roma tra Cinque e Seicento*, in M. R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna. Atti del Convegno di studi-Roma, 9-10 aprile 2010*, Roma, Viella, 2011, pp. 259-266; *Sulle carceri dei tribunali penali a Roma: Campidoglio e Tor di Nona*, in L. Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 9-22. Il testo fondamentale sull'argomento rimane il classico V. Paglia, «*La pietà dei carcerati*». *Confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1980.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> M. Beltrani-Scalia, Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia, p. 355-358.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia dalla fine del '500 all'Unità*, [Roma], Sapere 2000, 1984, pp. 80-81.

che viene considerato antesignano del moderno concetto di prigione penitenziaria.<sup>38</sup> Roma, a partire dall'inizio del XVIII secolo, fu invece la sede del celebre Ospizio Apostolico di S. Michele che incarnava, secondo l'opinione dell'epoca, quasi alla lettera e per primo, il concetto monastico di reclusione.<sup>39</sup>

Tuttavia, proprio poco lontano dalla capitale dello Stato papale, esisteva un altro carcereconvento, altrettanto peculiare e innovativo e forse ancora più paradigmatico del S. Michele: l'Ergastolo di Corneto, una filiazione diretta di quella stessa tradizione detentiva penitenziale che avrebbe dovuto perfezionare e gradualmente soppiantare.

## 4. La fondazione dell'Ergastolo di Corneto

Il progetto di papa Urbano VIII Barberini di un carcere speciale per religiosi delinquenti, va classificato come uno dei prodotti della riforma tridentina, e trova una sua collocazione ideale proprio nel complesso quadro delle norme di disciplinamento della società e, in particolare, del clero che era chiamato ad esserne la guida spirituale esemplare.

La funzione principale della nuova prigione centrale doveva essere quella di raccogliere gli ecclesiastici criminali che, per la gravità dei reati commessi, erano stati inviati nelle strutture penali laiche. In sostanza, doveva affiancare la rete locale già esistente delle case di penitenza, destinate invece alla condanna dei reati minori.

Il 20 luglio 1627 venne emanato il chirografo che stabilì che si realizzasse un edificio, in cui venissero condotti a fare penitenza «tutti quegli ecclesiastici, che pei loro delitti fossero stati condannati ad una detenzione». Il pontefice aveva deciso così di dare una risposta positiva alle pressanti richieste di aumento delle garanzie in sede penale per frati e monaci, mosse ripetutamente dalle stesse congregazioni regolari. Al contempo, ne stava approfittando per realizzare un'opera che, nelle intenzioni, sarebbe stata centrale nella strategia di controllo di tutto il clero, compreso quello secolare, cui venne fin da subito esteso il privilegio della detenzione separata. Scorrendo il lungo atto fondativo, is scopre che il progetto iniziale aveva previsto la realizzazione del carcere a Roma, sebbene questa idea fosse stata molto rapidamente accantonata, forse a causa dell'imbarazzo che avrebbe potuto creare la presenza di un istituto di reclusione per ecclesiastici eretto nella capitale della cristianità. Si passò dunque ad esaminare la possibilità di aprire un cantiere a Civitavecchia, direttamente nei pressi della darsena delle galere. Anche questa idea, però, non trovò realizzazione e si arrivò

\_

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> *Ivi*, pp. 91-109.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Sulla storia dell'Ospizio di S. Michele a Ripa e sulla bibliografia di riferimento aggiornata, si rimanda al saggio di L. Coccoli, *Perché il colpo passi la pelle. La Casa di correzione del San Michele nel suo tempo*, all'interno di questo numero monografico del «Giornale di Storia».

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> AAV, Ergastolo di Corneto, b. 1, Cenni storici sull'Ergastolo dalla sua fondazione fino al 1846, ff. non numerati.

Il chirografo è conservato in Archivio di Stato di Roma (da ora in avanti ASR), Camerale I, Chirografi pontifici, serie A, b. 157, ff. 164-166.
 Lo testimonia un chirografo del 31 luglio 1629 con il quale il pontefice autorizzò il Tesoriere generale a

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Lo testimonia un chirografo del 31 luglio 1629 con il quale il pontefice autorizzò il Tesoriere generale a prelevare una certa cifra per la «fabbrica dell'Ergastolo», situata a ridosso delle mura castellane di Civitavecchia. Dalle parole del documento, sembrerebbe che i lavori non fossero ancora partiti, sebbene la decisione di fondare il carcere presso il porto, sia data piuttosto per scontata: «[...] Dovendosi fare per ordine n[ost]ro in Civitav[ecchi]a la fabbrica degl'Ergastolo per la quale si occupa appoggio, et uso della muraglia castellana, et sito spettanti alla nostra Camera che sono stimati da Gasparo de Vecchi architetto di detta fabbrica in sc. 3627,44 di m[one]ta, per tenore della presente vi ordiniamo, che riscotiate da monsignor Cesi deputato il prezzo sud[dett]o di scudi 3627 e b[aiocchi] 44; e quelli riscossi poniate a credito della fabbrica del Porto di Civitav[ecchi]a a disposizione di detto monsignor Cesi [...]». Il documento citato si trova in ASR, *Camerale I*, *Chirografi pontifici*, Serie A, b. 158, f. 195.

così al compromesso definitivo, ovvero alla scelta di Corneto come sede per la sua erezione. La decisione era stata presa sulla base di alcune considerazioni che tenevano conto di vantaggi logistici ed economici. In primo luogo, infatti, la città di Corneto era relativamente vicina a Civitavecchia, uno dei poli del sistema penale dello Stato e luogo di provenienza dei primi ospiti del futuro carcere, che si volevano appunto estrarre dalle galere, ai cui banchi erano relegati, costretti ad una convivenza promiscua e degradante con laici condannati per reati gravi, schiavi musulmani catturati durante gli scontri con le navi corsare e bonavoglia ebrei che vendevano la propria forza lavoro dietro un miserabile compenso. Secondariamente la città presentava, all'interno delle sue mura, il grandioso palazzo appartenente alla famiglia Vipereschi, che era disponibile per l'acquisto e che, opportunamente riadattato, sarebbe potuto diventare il luogo ideale dove impiantare la struttura detentiva, con un notevole risparmio in termini di tempo e risorse economiche da investire rispetto all'iniziale ipotesi di realizzazione ex novo di un edificio.

Il progetto del pontefice prevedeva che le casse dello Stato non sarebbero state interessate da alcun costo. Le spese per i lavori edili furono interamente addebitate alle risorse finanziarie delle congregazioni religiose allora esistenti. <sup>44</sup> Pur avendo raccolto la ragguardevole cifra di 44 mila scudi, necessari per l'avvio dei lavori, ben presto il cantiere richiese ulteriori spese, motivo per cui Urbano VIII fu costretto ad emettere un nuovo chirografo, il 21 novembre 1628, con il quale obbligò al pagamento di una quota altre congregazioni. <sup>45</sup>

Quanto al mantenimento dei detenuti, il 10 ottobre 1641 il cardinal Vicario Antonio Barberini, pubblicò un editto nel quale intimava «a tutti li generali, vicarii generali, o altri superiori generali di qualsivoglia religione mendicante, e non mendicante, monaci, canonici regolari, preti o chierici regolari anche della Compagnia di Gesù e di qualsivoglia altra religione» di raccogliere «la maggior somma di capitale, che potranno fra il termine di cinque anni prossimi»: il denaro raccolto sarebbe stato impiegato per l'acquisto di «tanti luoghi di monti camerali non vacabili, destinati, e vincolati ad effetto che il frutto di essi serva per gli

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Quella della condanna al remo era una condanna estremamente dura e potenzialmente letale anche se quando non si fosse protratta per lunghi anni, a causa della fatica fisica sfiancante, dei pericoli della guerra marittima per la quale queste navi erano utilizzate e delle precarie condizioni igieniche e sanitarie che esistevano a bordo. Si trattava, tuttavia, della pena frequente tra quelle in uso in antico regime. Per avere un'esaustiva panoramica, si rimanda L. Lo Basso, Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna, Milano, Selene edizioni, 2003 e all'articolo dello stesso autore Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova, in L. Antonielli (a cura di), Carceri, carcerieri, carcerati, pp. 117-144. Per la condanna alle galere in Toscana, si veda F. Angiolini, La pena della galera nella Toscana moderna (1542-1750), in ivi, pp. 79-115. Per uno studio quantitativo circoscritto allo Stato pontificio della seconda metà del XVIII secolo, rimando al mio saggio Tribunali e giustizia a Roma nel Settecento attraverso la fonte delle liste di traduzione alla galera (1749-1759), «Roma moderna e contemporanea», XII, 2004, 3, pp. 507-538. In merito alla condanna al remo specificamente inflitta agli ecclesiastici, Mancino e Romeo nel già citato saggio Clero criminale riportano informazioni desunte da M. A. Genovese, Praxis archiepiscopalis curiae Neapolitanae, Neapoli, apud Io. Iacobum Carlinum, 1602 e relative alla prassi giudiziaria del Regno di Napoli e scrivono che «quanto alle condanne a remigare sulle triremi, infine, fermo restando che non possono essere inflitte, se non in casi rarissimi, ai chierici nobili o figli di dottori, si cerca di evitarle per tutti» (p. 81); questo non è sicuramente vero per lo Stato della Chiesa, dove la condanna al remo era appunto tra le più diffuse tra il XVIII e il XVIII secolo e non risparmiava gli esponenti del clero.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> ASR, Camerale I, Chirografi pontifici, serie A, b. 157, f. 164.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Furono tassati «tassati per scudi 1000 i frati del 3° ordine di S. Francesco; per scudi 100 quelli di S. Onofrio; per scudi 500 quelli di S. Clemente e Pancrazio; per scudi 1000 i PP. Gesuiti; per scudi 50 quelli di S. Francesco di Paola; per scudi 500 i PP. Cistercensi di S. Vito, e per altri scudi 500 i PP. di S. Girolamo di Fiesole», AAV, *Ergastolo di Corneto*, b. 1, *Cenni storici sull'Ergastolo dalla sua fondazione fino al 1846*, ff. non numerati.

alimenti dei religiosi carcerati pro tempore nelli Ergastoli, ognuno però per li particolari della sua religione, e non per altri». <sup>46</sup>

Il nome scelto per il nuovo carcere fu appunto Ergastolo. L'etimologia di questa denominazione viene comunemente fatta risalire alla parola greca ergasterion che indicava la casa di lavoro ("ergon") per gli schiavi. Successivamente il termine era stato traslato nel diritto romano per indicare, secondo quanto riportato anche da Beltrani-Scalia, «il locale entro cui si tenevano incatenati gli schiavi durante la notte» e che serviva con ogni probabilità da carcere durante il giorno. Il numero degli schiavi che formava un "ergastolo" era di poco superiore alle quindici unità e il sorvegliante prendeva il nome di ergastularium. Si trattava di un luogo sotterraneo «che non riceveva la luce e l'aria se non da finestre alquanto piccole ed alte tanto che la mano dello schiavo non arrivava a toccarle». Al suo interno alcuni schiavi era rinchiusi in catene ma per gli schiavi addetti ai servizi rurali era riservato un trattamento di favore: erano infatti «senza catene e dormivano in un luogo a parte, poiché ciascheduno di essi aveva la sua speciale cella, le quali tutte collocate l'una vicina all'altra offrivano il vantaggio di stimolare il loro amor patrio, di renderli a vicenda testimoni della loro incuria o della loro diligenza, e di tenerli sempre sotto la sorveglianza del villico (schiavo incaricato della direzione della villa), il quale poteva sempre, quando voleva, seguirne d'un colpo d'occhio il loro travaglio».<sup>47</sup>

Molte delle caratteristiche elencate, come si vedrà a breve, vennero replicate dalla struttura del carcere di Corneto ed è quindi ipotizzabile che quel modello fosse ben presente nella mente del legislatore, che intese richiamarlo con la denominazione scelta.

Si noti che il nome *Ergastolo* troverà, a partire dalla seconda metà del XVI secolo, una certa diffusione lungo tutta la penisola italica. Non è chiaro se esista una connessione diretta con l'esempio cornetano ma è certo che il termine passò ad indicare strutture detentive separate rispetto alle carceri ordinarie, sebbene differenti per finalità, architettura e regolamentazione interna rispetto a quello pontificio. Un esempio è l'*ergastulo delle magare* realizzato su istanza del Santo Uffizio a Palermo, destinato alla reclusione di donne riconosciute colpevoli di atti di stregoneria. Pu'rergastolo sarebbe stata anche una sezione delle Stinche a Firenze dove, alla fine del Settecento, venivano condotti alcuni detenuti per occuparli con lavori manuali. A Milano il medesimo nome venne scelto per indicare un nuovo opificio correzionale, di cui si inizierà a parlare intorno al 1769.

Nessuna di queste strutture però assommava in sé le medesime caratteristiche architettoniche e teoriche che facevano del carcere per ecclesiastici di Corneto un *unicum* in tutta Europa. La configurazione che gli si volle assegnare rispecchiava quasi fedelmente proprio l'istituzione schiavile dell'antica Roma, fatta eccezione per il ricorso al lavoro coatto: struttura cellulare, un detenuto per ogni camera, finestre alte, separazione netta dal mondo

14

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> AAV, *Miscellanea armadi*, arm. IV-V, 54, ff. 56r-v. In età moderna, la prassi penale prevedeva che il mantenimento all'interno di una qualunque struttura detentiva fosse a carico dello stesso carcerato oppure, in caso di indigenza, venisse surrogata alle confraternite di assistenza all'uopo deputate.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> M. Beltrani-Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia*, pp. 128-129. Si veda anche la voce di A. Aschieri, *Ergastolo*, in *Digesto italiano*, X, Torino, Utet, (1895-1898), pp. 516-525 dove, peraltro, nessun accenno viene fatto alla casa di detenzione di Corneto.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Sul dibattito ancora in corso sull'uso allargato del termine *ergastolo* in età moderna è attualmente in fase di ultimazione una ricerca di Andrea Giuliani dal titolo *Punire i condannati per reati gravi: l'evoluzione dell'ergastolo italiano tra lavoro forzato e detenzione (1769-1890)*, nell'ambito del Dottorato di scienze storiche e sociali dell'Università di Roma Tor Vergata.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Per l'ergastolo palermitano si veda G. Fiume, *Del Santo Uffizio in Sicilia e delle sue carceri*, Roma, Viella, 2021, pp. 211-218.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> M. Beltrani-Scalia, Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia, p. 400.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> R. Canosa, I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia*, pp.111-125.

libero. Soprattutto quest'ultima caratteristica marcava la differenza con le altre carceri cittadine della prima età moderna, nelle quali il contatto con il mondo esterno era non solo possibile – attraverso le sbarre e finestre poste all'altezza della strada, ad esempio – ma ricercato e pressoché costante. 52 L'Ergastolo si poneva esattamente a metà strada tra la casa di penitenza religiosa e il carcere laico. Era un ibrido inedito, perfettamente ritagliato attorno alle esigenze specifiche di una categoria sociale, quella del religioso deviante, detentore del prezioso crisma del sacerdozio – sacramento da tutelare, prima ancora che da emendare della colpa –, e il solo in grado di trovare giovamento da periodi di clausura e meditazione.<sup>53</sup>

Per ospitarlo, palazzo Vipereschi subì una profonda ristrutturazione che lo plasmò secondo i precisi standard ricercati. Vennero così realizzati due corridoi, posti su due livelli, su ognuno dei lati lunghi dell'edificio. Lo spazio di ciascuno di essi venne suddiviso in celle: in totale se ne contavano quaranta, equamente distribuite lungo i quattro bracci e tutte dotate di inferriate alle porte e alle finestre, realizzate in modo che ci fosse un ottimale passaggio di aria e di luce. Altre inferriate chiudevano gli stessi corridoi e venne realizzato un ampio giardino al centro dell'edificio, per le passeggiate concesse dal regolamento. Completavano la nuova struttura alcuni locali per il personale e le stanze dei custodi e del rettore. Il risultato finale non si discostava molto dall'architettura tipica di un qualunque monastero, con le celle poste ai lati di un giardino centrale.

Il governo temporale e amministrativo venne affidato al decano della Reverenda Camera Apostolica – l'organo collegiale di governo dello Stato – che aveva il titolo di "prefetto", mentre la cura spirituale fu assegnata al vicario di Roma o, in sua vece, al pro-vicario, come di fatto avvenne nei primi anni di vita dell'istituto. L'amministrazione quotidiana era amministrata da un "presidente" che, insieme al "rettore" aveva l'obbligo di risiedere a Corneto.<sup>54</sup> La custodia e la gestione della sicurezza erano affidata alle attenzioni del bargello della città, che se ne occupava tramite un drappello di suoi birri appositamente stanziati nell'edificio. Il personale era poi completato da alcuni inservienti, tra cui i titolari della cucina e della lavanderia.<sup>55</sup>

Sebbene non esistano testimonianze certe in merito alla data della sua inaugurazione, è possibile individuare numerose prove documentarie che testimoniano che l'Ergastolo fosse pienamente operativo già negli anni Quaranta del Seicento e che il flusso di ingresso di religiosi detenuti fosse piuttosto costante. Nel già citato editto del cardinal vicario dell'ottobre 1641, si leggeva che le disposizioni emanate si rendevano necessarie affinché si continuasse «l'opera delli Ergastoli cominciata e pratticata fin'hora con frutto, e reputazione delle

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> G. Geltner, *La prigione medievale*, pp. 103 e ss.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Sulla benefica influenza che poteva avere la carcerazione proprio sugli ecclesiastici ebbe modo di scrivere anche il celebre giurista potentino Giovanni Battista De Luca, nel suo trattato del 1675: qualora un ecclesiastico inquisito e detenuto nelle prigioni diocesane avesse mosso istanza per richiedere l'avocazione della sua causa presso un altro tribunale a lui più favorevole, il giurista sottolineava come anche in quel caso il compito del vescovo fosse comunque quello di «cercare di aver il reo nelle mani ben custodito, imperochè quando anche ricorrendosi a superiori, o con favori, o con altri mezzi o pure per il processo malfatto si ottengano le liberazioni, tuttavia quel carcere nel tempo che corre in tutto ciò può bastargli per gastigo sufficiente, e per esempio degli altri» (G. B. De Luca, Il vescovo pratico ovvero Discorsi familiari nell'ore oziose de giorni canicolari dell'anno 1674, Roma, Eredi Corbelletti, 1675, p. 446-447). Per cenni biografici e bibliografici sulla sua figura si rimanda all'articolo di A. Mazzacane, De Luca, Giovanni Battista, in Dizionario biografico degli italiani, XXXVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990, pp. 340-347.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> «[...] per avere una soprintendenza più immediata sopra d[ett]o Ergastolo», sono le parole usate in AAV, Ergastolo di Corneto, b. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Cfr. Origine dell'Ergastolo, in Archivio Storico Diocesano di Tarquinia (d'ora in avanti ASDT), Archivio vescovile, S. Visitationes pastoralis, vol. 31 (1814), Sacra visitatio cornetanae ecclesiae anno Domini 1814, ff. 146-149.

religioni, e de' religiosi medesimi condannati». Dalla relazione della sacra visita di monsignor Saverio Giustiniani, vescovo di Montefiascone e Corneto, del 9 febbraio 1764, si apprende che il primo a parlare dell'Ergastolo fu un suo predecessore, Gaspare Cecchinelli, che citò il carcere, a sua volta, nel documento finale della ricognizione ai luoghi pii della città, nel 1635 e che parlò di dieci reclusi, di cui otto regolari e due secolari. In questa occasione venne anche menzionato il bargello della corte vescovile e i quattro birri, utilizzati come personale di sorveglianza del carcere. <sup>56</sup>

Al 1654, poi, risale una "istruzione" per i gesuiti che svolgevano la missione pastorale alle galere di Civitavecchia e al vicino Ergastolo di Corneto. In questo manoscritto si apprende che la missione era svolta in due tempi. Nella prima fase si raccoglievano le confessioni di forzati e bonavoglia cattolici prigionieri ai banchi delle cinque navi da guerra ormeggiate a Civitavecchia: era un lavoro piuttosto lungo perché i forzati erano circa mille e trecento e i bonavoglia circa duecento. Nella seconda parte della missione, alcuni confessori rimanevano a Civitavecchia per assistere spiritualmente il personale di bordo e del porto, mentre una delegazione, composta al massimo di due sacerdoti, si portava a cavallo nella vicina Corneto. Introdotti dal priore del carcere, che al tempo era un sacerdote dei Fatebenefratelli, i gesuiti venivano presentati ai detenuti ai quali, «salutati e dettoli quattro parole spirituali, e consolatizie», veniva dato l'avviso che a breve si sarebbe svolta la confessione; questa avveniva senza che i prigionieri uscissero dalle loro camere mentre la seguente cerimonia dell'eucarestia, amministrata dal priore, si svolgeva nella cappella del carcere, dove i detenuti ascoltavano un breve sermone e ricevevano una medaglia di ricordo. <sup>57</sup>

Delle quasi quaranta celle a disposizione, poco meno della metà sembrerebbero essere state utilizzate in quei primi anni, stando ai documenti attualmente reperiti. Nell'istruzione appena citata viene ricordato a tal proposito che fosse bene sapere in anticipo il numero effettivo di religiosi presenti nell'Ergastolo, informazione questa che si poteva trarre dai registri di Civitavecchia: e «quando si sà che sono più di 10 o 12 è bene che vadino due per sbrigarli per la mattina seguente tutti». In una seconda visita dei gesuiti alle galere e all'Ergastolo in Corneto, non datata ma compiuta presumibilmente in un periodo successivo, si legge anche che le confessioni venivano svolte solamente da due incaricati, «perché [gli ergastolani] sono pochi divisi in due corritori, confessando uno di noi il primo, l'altro il secondo in un giorno comodamente si finiscono».<sup>58</sup>

Insomma, il nuovo carcere partiva in sordina, con un netto sottodimensionamento delle reali possibilità offerte dal progetto iniziale. Lo testimoniano anche le lunghe liste di ecclesiastici condannati al remo a Civitavecchia, che venivano registrati nel corso delle visite degli emissari del cardinal vicario di Roma, che aveva la responsabilità della cura spirituale della darsena. In una *Nota de sacerdoti, frati, ed altri eccl[esiasti]ci tra' forzati delle galere* stilata il 14 aprile 1674, si contano ben 33 religiosi, equamente distribuiti al remo delle cinque

\_

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Di monsignor Giustiani si parlerà più avanti in questo articolo ma per la citata visita ad limina, cfr. ASDT, *S. Visitationes*, b. 26 (1755-1769), f. 121r. Per Gaspare Cecchinelli, si veda L. Bertoni, *Cecchinelli, Gaspare*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. 23, 1979, pp. 270-271. La visita ad limina del 1635 è conservata in ASDT, *S. Visitationes*, b. 12 (1635), f. 15r.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Archivum Romanum Societatis Iesu (d'ora in poi ARSI), *Institutum*, 50, *Mss Iesuitica* e all'interno, ai ff. 157r-168v, è presente la «Breve Informat.e o Instruttione per quei che vanno a Civita Vecchia alle galere». Il passaggio relativo all'Ergastolo è ai ff. 164v-165v. Si ringrazia il dott. Sergio Palagiano per la segnalazione.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Il testo del rapporto della missione dei gesuiti alle galere si intitola *Breve istruttione per quelli che vanno alla Missione delle Galere*, non è datato ed è riportato integralmente in V. Paglia, *La pietà dei carcerati*, pp. 259-265, e in particolare il passo citato è a p. 265. La missione si svolse nel periodo in cui era cardinale vicario Marzio Ginetti (in carica dal 2 ottobre 1629 al 1 marzo 1671).

galere allora ormeggiate a Civitavecchia, la *Capitana*, la *Padrona*, la *S. Pietro*, la *S. Caterina* e la *S. Giulio*.

Che l'interesse nei confronti dell'Ergastolo fosse scemato, forse già all'indomani della morte del papa nel 1644, potrebbe essere confermato dal fatto che il primo regolamento ufficiale di cui si ha, ad oggi, notizia fu quello emanato solamente nel maggio del 1674, a quasi cinquant'anni dalla sua fondazione. Oltretutto si trattava di un elenco piuttosto sintetico di disposizioni interne, utile a fornire un indirizzo per la soluzione di problemi pratici, il più importante dei quali era senza dubbio quello della custodia dei detenuti. Dalla lettura degli articoli si evince che il corpo dei sorveglianti non era più costituito da birri che rispondevano ad una magistratura esterna, ma da "custodi" laici, selezionati e dipendenti dal rettore. A costoro era assegnata l'incombenza della gestione delle modalità di reclusione: le ispezioni dei detenuti e delle celle, la chiusura delle stesse per il riposo notturno, il controllo della distribuzione dei pasti - tre al giorno - consumati rigorosamente in isolamento e l'amministrazione di punizioni corporali nel caso di risse, tentativi di fughe, corruzione o altri crimini. Nessun visitatore era ammesso all'interno delle mura e gli eventuali colloqui dovevano essere vagliati in via preventiva dal rettore e svolti in sua presenza. Nel testo, pochi erano gli accenni al carattere sacerdotale dei detenuti, definiti «carcerati», e quasi totalmente assente invece il riferimento alla funzione correttiva del carcere, se si esclude il primo punto, nel quale si esortavano gli ergastolani a dimostrarsi veri ecclesiastici, «con frequentare i sagramenti, cioè facendo la confessione de loro peccati almeno una volta ogni quindici giorni e communicandosi quando gli sarà suggerito dal confessore».<sup>59</sup>

## 5. L'editto del 1709

Ancora all'inizio del secolo successivo l'Ergastolo di Corneto sembrava stentare ad imporsi tra le possibili opzioni penali a disposizione dei tribunali ecclesiastici, tanto che da più parti si iniziò ad invocare la sua chiusura e la conversione dell'imponente edificio in un quartier generale per l'esercito pontificio, in una città, Corneto, considerata un punto nevralgico del sistema difensivo tirrenico. 60

Probabilmente a dissuadere le varie magistrature dal ricorso a questa opzione penale, contribuiva anche la nomea che circondava il carcere. Infatti, le fonti primarie – che sono piuttosto scarse e lacunose per il XVII secolo<sup>61</sup> – sottolineano come inizialmente la vita dei

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> AAV, *Ergastolo di Corneto*, b. 1, bando a stampa con gli *Ordini da osservarsi nell'Ergastolo di Corneto*, del 28 maggio 1674, ff. non numerati.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Si fa qui riferimento ad una supplica reperita in AAV, *Segr. Stato, Vescovi e prelati, Lettere*, vol. 109, f. 407r: in questo documento, dell'ottobre 1708, il custode del carcere – che ricopriva anche il ruolo di responsabile dell'organizzazione del sistema difensivo della città di Corneto – scriveva alla Segreteria di Stato evidenziando come, a fronte di soli otto ecclesiastici carcerati, si sarebbe potuto invece dare ospitalità a circa quattrocento soldati; per i detenuti suggeriva invece il trasferimento nelle vicine carceri di Viterbo, con evidente vantaggio economico della Reverenda Camera Apostolica. Il documento è stato citato anche in R. Benedetti, *Dalla galera all'Ergastolo*, pp. 39-41.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Va specificato che, sebbene gli archivi di prefettura e rettorato siano fortemente compromessi, ciò non toglie che molte informazioni relative all'Ergastolo, ai suoi meccanismi di funzionamento, alla sua popolazione carceraria e alle varie dinamiche attive internamente ed esternamente, sono desumibili dagli archivi delle istituzioni direttamente coinvolte nella supervisione delle condanne al penitenziario cornetano: si pensi ai fondi documentali delle varie curie diocesane e anche, e soprattutto, a quelli di istituzioni centrali come la congregazione per l'Immunità ecclesiastica o quella dei Vescovi e regolari, cui spesso i religiosi condannati facevano ricorso. Molte altre notizie emergono poi dall'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede. Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, dunque, il quadro che è possibile trarre da questa molteplicità

detenuti non fosse particolarmente differente da quella delle galere: in alcuni documenti si legge che «in principio» il carcere «non avesse governo, o fosse peggiore della galera, poiché li penitenti erano tenuti in somma strettezza, quasi di continuo in catena, le quali erano in ogni stanza». Nel frattempo, però, il clero criminale continuava ad essere condannato al remo, con numeri che rimasero evidentemente elevati almeno fino alla prima metà del XVIII secolo, come racconta una visita alla darsena di Civitavecchia dell'inizio del 1728, nel corso della quale vennero censiti diciotto religiosi distribuiti ai banchi di remo. 62

Nonostante la logicità delle posizioni di quanti ritenessero, soprattutto a livello locale, inutile il permanere di una simile struttura, l'amministrazione centrale non si dimostrò mai disposta a cedere alle numerose pressioni. Anzi, sembrava che si andasse affermando una maggiore consapevolezza delle potenzialità del carcere, soprattutto in ordine alla difesa della sacralità sacerdotale dei reclusi. Occorreva però puntare maggiormente sull'aspetto correzionale, piuttosto che su quello meramente detentivo, riprendendo lo spirito iniziale del progetto barberiniano che aveva troppo rapidamente perso mordente. Il 30 gennaio 1709 il prefetto dell'Ergastolo, il cardinal Giovan Battista Altieri, emanò i nuovi *Ordini da osservarsi nell'Ergastolo di Corneto* che, pur riprendendo la gran parte delle disposizioni contenute nel regolamento del 1674, introducevano alcune significative novità.

La cura morale degli ergastolani venne riportata in primo piano, con il richiamo, assente nel precedente regolamento, all'applicazione degli esercizi spirituali: ogni domenica, un'ora dopo il pranzo, veniva disposto che i detenuti si radunassero nel luogo dove solitamente udivano la messa e lì, sotto la stretta vigilanza dei custodi, si ponessero in ascolto del «breve discorso familiare, pio, e devoto sopra l'evangelio corrente, ò sopra altra materia spirituale, ad elezzione del rettore, ò del presidente, à fine di eccitare, e mantenere frà di loro la pietà e la divozione». Inoltre veniva introdotto l'invito a coltivare gli studi personali:

Si esortano parimente i medesimi carcerati per quanto può permetterli l'angustia della carcere à voler continuare gli studij morali, & ecclesiastici, e perciò comandiamo al rettore, che richiedendoli i detti carcerati libri esistenti nell'Ergastolo, debba il medesimo rettore compiacerli, somministrandoli uno, ò due libri per volta secondo il suo arbitrio, e prudenza, riportandone dalli medesimi la nota di quelli, che saranno consegnati per sua cautela sottoscritta dalli medesimi carcerati.

Questo non significava che non fossero applicati rigidi controlli sulla loro produzione intellettuale e sulle materie di studio. Agli ergastolani era fatto assoluto divieto di possedere carta e penna e veniva introdotta la nuova disposizione della censura sulle lettere in uscita: nessuno avrebbe potuto descrivere la realtà quotidiana dell'Ergastolo all'esterno e gli unici memoriali non sottoposti al sequestro da parte dei custodi e alla lettura preventiva del rettore, erano quelli indirizzati all'autorità superiore e, in particolare, i ricorsi indirizzati al prefetto:

Si probisce à i carcerati ogni commodità di scrivere, cioè penna, calamaro, e carta nelle proprie stanze, mà volendo li medesimi scrivere qualche lettera ò memoriale, commandiamo al rettore, che gli somministri la commodità per un tempo proporzionato à quell'effetto solamente nel luogo, dove sogliono sentire la santa messa con l'assistenza sua, e d'uno almeno de custodi,

di fonti eterogenee è molto ricco e permette di ricostruire in maniera articolata la storia di questa istituzione centenaria.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Le due liste sono conservate in Archivio Storico del Vicariato di Roma (d'ora in poi ASVR), Atti Segreteria del Vicariato, palchetto 64, tomo 74, Giurisdizione dell'E.mo Vicario sopra le Galere Pontificie ed in Civitavecchia, sopra l'Ospedale di S[an]ta Barbara e su alcune Chiese, 1722-1773.

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> L'editto citato si trova in ASR, *Camerale III*, Corneto, b. 971, ff. non numerati.

avvertendo, che ciò si permetta ad uno solo per volta, e finito, che haveranno di scrivere veda il d[etto] rettore quanto si contiene nelle lettere, ò memoriali, e sia in suo arbitrio il trasmetterle dove sono dirette, non permettendo, che in qualsivoglia modo si scriva materia concernente l'Ergastolo, o i carcerati, ò altre notizie del medesimo, solo per le lettere, che i medesimo carcerati vorranno scrivere à Noi debba il rettore somministrargli anche il commodo di sigillare senza vederle, perché vogliamo, che sempre alli medesimi carcerati sia libero il ricorso à i superiori.

Infine, sempre nell'ottica di incentivo al miglioramento morale, una volta al mese i carcerati dovevano ascoltare e riflettere su un «caso di coscienza» proposto dal rettore o dal presidente, «sopra del quale ogn'uno dovrà dire con modestia, e carità christiana il suo parere senza alcuna alterazione o vanità di contendere, o di essere superiore nella sua opinione, ma solamente con fine d'arrivare con ogni indifferenza la verità della decisione».

Iniziava a farsi strada in maniera più insistente l'attenzione per aspetti che trascendevano la mera privazione della libertà e cercavano di riprendere e di aggiornare l'idea alla base del progetto barberiniano. Si trattava però di innovazioni ancora troppo marginali rispetto ad un impianto generale che poco si discostava dal passato, e infatti anche questo nuovo editto del 1709 rivelò presto la sua inefficacia: sebbene fosse chiara la necessità del mantenimento di questa struttura nell'economia generale di uno Stato come quello della Chiesa, tuttavia non era chiaro quale fosse la direzione da intraprendere per renderlo finalmente funzionale allo scopo per il quale era stato fondato. Ad interrogarsi sulle carenze e sulle possibili soluzioni da adottare per recuperarle furono quasi contemporaneamente un funzionario del tribunale del cardinal vicario e un rappresentante della curia pontificia, arrivando quasi alle medesime conclusioni e delineando i confini entro cui si sarebbe mossa la futura riforma del 1751.

6. «Si dovrebbero obbligare i detti frati condannati a lavorare nell'ergastolo»: Niccolò Antonio Cuggiò e la sua proposta di riforma

Il canonico Niccolò Antonio Cuggiò, segretario del Tribunale del cardinal vicario di Roma dal 1700 al 1739, fu l'autore di un trattato intitolato *Della giurisdittione e prerogative del Vicario di Roma*. Personalità «di non eccelso livello intellettuale, ma operoso e sagace», Cuggiò, che era stato vicario dell'importante diocesi di Porto e S. Rufina fu chiamato alla guida della segreteria del tribunale a partire dal 1700 e per primo «avviò uno straordinario lavoro di raccolta di documenti ufficiali e di testi giuridici, che vennero sistemati in un archivio vicariale finalmente costituito»: in questo modo poteva avere a disposizione, in maniera ordinata e facilmente reperibile, tutti i «necessari riferimenti canonici» e la traccia delle prassi adottate nel passato, indispensabili al corretto svolgimento delle complesse attività amministrative e pastorali dell'istituzione. Proprio da questo lavoro di riorganizzazione e sistematizzazione archivistica e di studio delle carte, prese forma il voluminoso trattato, la cui gestazione durò per circa venti anni. 64

Il quarantesimo capitolo è quello incentrato sul carcere di Corneto ed è intitolato Dell'Ergastolo di cui n'è protettore il signor card. vicario. Va detto che Cuggiò, per sua

\_

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> D. Rocciolo, *La costruzione della città religiosa: strutture ecclesiastiche a Roma tra la metà del Cinquecento e l'Ottocento*, in L. Fiorani, A. Prosperi (a cura di), *Storia d'Italia. Annali 16. Roma, la città del papa. Vita civile e religiosa dal giubileo di Bonifacio VIII al giubileo di papa Wojtila*, Torino, Einaudi, 2000, pp. 365-393, in particolare alle pp. 380-381. L'opera di Cuggiò è stata pubblicata in edizione critica: D. Rocciolo (a cura di), *Della giurisdittione e prerogative del Vicario di Roma. Opera del canonico Nicolò Antonio Cuggiò segretario del tribunale di Sua Eminenza*, Roma, Carocci, 2004, pp. 345-346. Si rimanda all'introduzione di questo volume per un ulteriore approfondimento sulla figura di Cuggiò.

stessa ammissione, non riuscì a reperire notizie puntuali sull'erezione del carcere e, di fatto, la sua cronologia parte dal 1640, anno in cui fissa l'apertura della fabbrica dell'Ergastolo per volere del cardinal pro-vicario Antonio Barberini, fratello del pontefice, in sinergia con lo stesso Urbano VIII. Interessante è la motivazione che Cuggiò adduce per giustificare la carenza di informazioni, ovvero l'autonomia di governo stabilita in maniera improvvisa e unilaterale dal rettore, che aveva interrotto quasi completamente le comunicazioni con il Vicariato:

altre notizie non si sono potute avere sin'ora tanto circa la erezione del sudetto carcere, sue rendite, et in che stato si ritrovi, quanto circa il regolamento che in esso vi si osserva, perché il prelato *pro-tempore* per la bontà dell'e[minentissi]mo vicario se n'é reso assoluto padrone, et ordina e comanda a suo modo senza far sapere cosa alcuna al card. Vicario, se non quando occorre qualche grande impegno, e quando succede qualche cosa molto ardua.<sup>66</sup>

All'inizio del XVIII secolo dunque uno dei problemi principali che impedivano un ottimale funzionamento del carcere era proprio la perdita di controllo da parte dell'autorità centrale, a tutto vantaggio dei potentati locali che utilizzavano l'Ergastolo per il proprio tornaconto personale e, di fatto, lo stavano trasformando in un carcere privato. Direttamente connesso a questo aspetto era il problema finanziario: il carcere di Corneto era infatti costantemente afflitto dalla carenza di fondi, a causa della mancata erogazione della relativa tassa di mantenimento da parte delle congregazioni religiose e dei religiosi secolari. Era stato infatti stabilito che questa fosse pagata con i frutti dei depositi monetari (i "luoghi de' monti") acquistati dalle diverse religioni, ma, come notava Cuggiò, poiché «detti luoghi de' monti non sono più in essere», le varie congregazioni «mal volentieri s'inducono da molto tempo in qua a pagarli», con la scusa della povertà dei conventi o delle provincie di provenienza dei confratelli criminali, e con la conseguenza che «la maggior parte di detti frati si trasmette alle galere pontificie a remare, e solo si manda all'ergastolo qualche monaco (perché le congregazioni monastiche per lo più sono comode), o altro religioso che ha livello sufficiente per soddisfare gli alimenti, overo ha parenti comodi, che s'obbligano di soddisfarli». Per accedere a quella situazione privilegiata, insomma, non bastava più vestire l'abito sacro, ma occorreva anche avere le giuste capacità economiche, un mix di fattori che riduceva sensibilmente la platea dei potenziali candidati.

In questo modo, l'Ergastolo stava rapidamente perdendo la sua ragion d'essere, ovvero, come scrive Cuggiò, quella «grande opera di pietà» che doveva provvedere «non solo alla estimazione e decoro dello stato religioso, ma anche alla salute delle anime di quei disgraziati, li quali nelle galere maggiormente s'imperversano nel mal talento loro, e commettono, come fa vedere la sperienza, altre scelleraggini». Ecco dunque che Cuggiò provò ad elaborare «una maniera per adempire la santa intenzione di Urbano VIII». Esisteva una soluzione molto semplice: i condannati più poveri avrebbero potuto ricevere ugualmente il vitto e il vestiario, solo che sarebbe stato quello distribuito ai forzati delle galere, erogato dall'appaltatore delle stesse e acquistato, proprio come avveniva per i galeotti, attraverso il lavoro coatto. Scriveva Cuggiò:

<sup>66</sup> *Della giurisdittione e prerogative del Vicario di Roma*, pp. 345-349 che comprendono il capitolo dedicato all'Ergastolo, cui si riferiscono le citazioni contenute nel presente paragrafo.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Su Antonio Barberini si veda la voce di A. Merola, *Barberini Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, VI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1964, pp. 166-170.

e a effetto che l'assentista delle galere o la Rev[erenda] Camera Apostolica non abbia a soccombere a questo peso senza nessuna utilità (perché i forzati nelle galere se lo guadagnano col remare) si dovrebbero obbligare i detti frati condannati a lavorare nell'ergastolo con fare le corde o altre cose manuali per le galere, introducendoci a questo effetto qualche maestro, perché non vi sarebbe chi colle sue fatiche non facesse un lavoro tale in tutto il giorno, che potesse uguagliare o superare la detta tenue somma di sei baiocchi.

I vecchi e gli inabili, proprio come accadeva sulle galere, avrebbero potuto essere mantenuti gratis, laddove però «anche quelli che non sono totalmente invalidi, sarebbono capaci di fare qualche lavoro in modo che si guadagnassero gli alimenti».

Cuggiò, dunque, disegnava una riforma del sistema detentivo dell'Ergastolo prendendo spunto dalla gestione della reclusione nelle galere pontificie, la cui cura spirituale – è bene ricordarlo – era sempre demandata al cardinal vicario e quindi a lui molto familiare. Per la prima volta ipotizzava l'introduzione del lavoro coatto e questo, benché non assumesse un ruolo centrale ma piuttosto accessorio, diveniva nodale per l'economia complessiva del carcere: con lo sfruttamento della manodopera dei detenuti si sarebbe potuto realizzare il progetto di salvaguardare tutti gli ecclesiastici e non più solo una minima parte. Inoltre nessuno, prete o frate che fosse, avrebbe mai potuto affermare di non essere abile nel lavoro manuale, poiché era ben noto che molti religiosi possedevano abilità artigiane che avrebbero addirittura consentito di racimolare guadagni extra: i detenuti potevano essere impiegati per realizzare cordame e stuoie, come «s'osserva in Parigi nello spedale degl'invalidi», e quelli con sensibilità artistiche più spiccate potevano cimentarsi in lavori d'intaglio e pittura, da vendere per guadagnare il vitto per i loro «colleghi».

Insomma, la riforma di Cuggiò intendeva riprendere lo spirito barberiniano originale, ampliandone però la portata, attraverso l'estensione del privilegio a tutti i religiosi e non più solo a quelli che potevano in qualche modo permetterselo. Peraltro, nessun costo aggiuntivo avrebbe gravato sull'erario pubblico perché non si richiedeva nemmeno l'ampliamento del carcere. Il numero massimo di religiosi che generalmente si registrava nella darsena, infatti, non eccedeva mai le quaranta unità, una cifra perfettamente in linea con le potenzialità dell'Ergastolo. In caso di necessità, poi, veniva prospettata la scelta di derogare al principio di assegnazione di una cella per singolo detenuto: le condizioni di reclusione sarebbero rimaste decorose e comunque nettamente superiori a quelle delle galere, «dove per ogni remo, che occupa pochi palmi di luogo vi stanno cinque forzati notte e giorno, e difficilmente vi si possono distendere».

Cuggiò dedicava poi una riflessione alla cura spirituale dei reclusi e suggeriva di assegnarne la direzione all'ordine dei cappuccini, che l'amministravano da tempo e con successo nelle galere di Civitavecchia. Secondo la sua opinione, i frati minori erano i più adeguati a svolgere questo tipo di missione e, con l'esempio della loro regola e con la loro abilità oratoria, avrebbero indotto i detenuti «a poco a poco a restar persuasi della mala condotta loro, e di sopportare pazientemente li patimenti dell'ergastolo in penitenza de' loro misfatti», restituendo alla fine dei sacerdoti «molto migliorati nel costume alle diocesi o alle religioni loro rispettivamente». In questo modo, la finalità rieducativa sarebbe stata perfezionata e il progetto iniziale di centralizzazione di un modello di reclusione penale di stampo monastico, pienamente ristabilito.

È evidente come il progetto di Cuggiò subisse l'influenza della gestione, ben più rodata e funzionale, delle galere pontificie, soprattutto per quanto riguardava le due innovazioni proposte, ovvero il lavoro forzato e la nuova direzione spirituale. Non è possibile escludere però che un altro modello fosse alla base delle migliorie suggerite ovvero il nascente Ospizio apostolico di S. Michele che proprio all'inizio del secolo aveva visto la sua apertura.

Il nesso fra queste strutture sarebbe stato reso esplicito alcuni anni dopo, nella lunga e dettagliata esposizione del secondo progetto di riforma cui si è fatto cenno, quello elaborato dal curiale Girolamo Berti, negli anni Venti del Settecento.

7. «In perpetue fatiche, con la catena ai piedi»: la proposta di riforma di Girolamo Berti Monsignor Girolamo Berti, già elemosiniere di Innocenzo XII e ora procuratore della Penitenzieria segreta, in un lungo memoriale dedicato a papa Clemente XI, perorò con forza la causa di un deciso ampliamento dell'Ergastolo di Corneto e di una sua riforma regolamentaria che andasse nella direzione di un inasprimento del trattamento dei detenuti e di un avvicinamento con realtà detentive che associavano la correzione al lavoro, come nel caso del carcere di S. Michele a Roma. 67

Come per Cuggiò, anche per Berti erano chiare le peculiarità, uniche e innovative all'interno dell'orizzonte penale italiano ed europeo, e le potenzialità del carcere. La disamina di Berti partiva dalla notazione che il sacerdozio, preposto all'elevazione spirituale dei popoli, richiedeva la più assoluta purezza morale; nondimeno, poiché frequentemente il sacro ministero sacerdotale veniva offuscato dalla inevitabile «bassezza de' mali costumi», si rendeva necessario porre rimedio al disordine con adeguate pene. La «siepe di varj castighi» era stata in passato regolamentata dai Sacri Canoni, proporzionandola adeguatamente alla dignità dell'abito talare, sebbene non venisse per questo disdegnata la pubblicità della pena assegnata, in modo che «dal pubblico castigo de' sacerdoti ne proveniva il ben comune de' popoli». Nei casi di delitti particolarmente scandalosi, però, gli stessi Canoni prevedevano che «il sacerdote spogliato dell'uso di quella dignità che li suoi trascorsi aveva dispregiato, restasse a misura della gravezza della colpa a farne la penitenza rinserrato in un chiostro». In questo modo la pubblicità della pena veniva meno ma ne guadagnava di certo l'onorabilità della casta sacerdotale. Purtroppo questa attenzione del legislatore allo stato privilegiato non era stata ripagata dalla buona volontà dei religiosi, che si erano sentiti anzi maggiormente liberi di commettere crimini proprio perché non potevano essere puniti pubblicamente. Di più, «moltiplicati in tanti e sì varj ordini di religiosi, e regolari», commettevano delitti che superavano addirittura «la temerità degli stessi secolari», arrivando finalmente a meritare l'introduzione nelle Costituzioni Apostoliche della condanna alla schiavitù del remo, un vero e proprio attentato alla dignità di «quelli che per lo carattere furono posti al di sopra di tutti gli uomini». L'introduzione dell'Ergastolo nel sistema penale fu la soluzione ideale affinché «restasse meno pregiudicato il decoro sacerdotale», e sarebbe stata senz'altro la perfetta quadratura del cerchio, se non fossero subentrati due problemi: il primo era che la vita all'interno del carcere di Corneto aveva poco o nulla a vedere con la giusta disciplina prevista al momento della fondazione; il secondo era che a causa della inadeguatezza architettonica del carcere – decisamente troppo piccolo rispetto alle reali, benché potenziali, esigenze – e a causa della cronica penuria di fondi economici, «si vedono anche al giorno di oggi con amarezza de fedeli, sacerdoti secolari e regolari nelle pubbliche galee di Civitavecchia

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Si fa qui riferimento alla Esposizione del Serraglio penale, o sia Ergastolo Ponteficio di Corneto, di cui si parla nel Capo V, communicata ai Padri Procuratori Generali delle Religioni di Roma e da presentarsi alla Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI in appendice a B. Rogacci, La vita del Servo di Dio Girolamo Berti..., estratta da varj autentici documenti per opera di Benedetto Rogacci..., data alle stampe da Bartolomeo Berti nepote, Roma, Chracas, 1727, pp. 136-156. Si ringrazia per la segnalazione Lorenzo Coccoli e si rimanda al suo saggio in questo stesso numero monografico del «Giornale di Storia» per ulteriori dettagli sulla biografia e l'opera di Berti.

nell'istessa conformità de' secolari, ignudi, e schiavi legati alla catena remare comunemente con l'altra ciurmaglia».

Esattamente a cento anni dalla sua fondazione, dunque, Berti sottoponeva al pontefice – che si era impegnato «a far' vasti edifici in Roma per ricovrare l'onestà delle zitelle, e figliuoli nel gran conservatorio di S. Michele a Ripa» – una proposta di ampliamento che passasse per l'approvazione di un piano finanziario in grado di sostenere le esigenze di mantenimento della struttura. I lavori edilizi non costituivano un elemento di grande preoccupazione: secondo le sue previsioni, sarebbe stata un'operazione non eccessivamente dispendiosa, essendo l'edificio circondato da siti e case di privati acquistabili ad un prezzo basso, soprattutto se comparato a quelli del mercato immobiliare di Roma: «senza pregiudicare al decoro della città, che si accrescerebbe con la fabrica, si possono ivi fabricar nuovi bracci di dormitori, e di stanze, ampliare e distendere quelli che al presente vi sono, farvi la dovuta clausura», sfruttando il materiale presente nelle vicine cave di travertino e tufo. Anche la calce era di semplice reperimento «per esservi la pietra necessaria, & il commodo della legna per cuocerla» e così pure la pozzolana. Il costo delle maestranze sarebbe stato ridotto al minimo perché si sarebbero sfruttate quelle al soldo di vari conventi nella città e nei dintorni e utilizzando la manodopera gratuita fornita proprio dai condannati all'opus o alla galera, reclusi nella vicina darsena di Civitavecchia. Tutte le eccedenze sarebbero state pagate, di buon grado, secondo Berti, dai superiori dei vari ordini religioni «i quali desiderano sommamente il compimento di quest'opra», per mezzo della quale si sarebbero definitivamente sgravati dal peso di una gestione finora fallimentare della giustizia penale. Infatti, le congregazioni religiose, di fronte a delitti particolarmente gravi, potevano ricorrere a due sole opzioni, «o di lasciar andare impuniti i delinquenti per non vederli svergognati in galea» e anche per non spendere denaro per il loro mantenimento nell'Ergastolo, oppure «di farli marcire da disperati senza remissione in un fondo di carcere». Lo spauracchio di un duro carcere centrale sarebbe divenuto inoltre un incentivo al mantenimento di un comportamento decoroso anche per i sacerdoti secolari e quindi anche gli ordinari diocesani sarebbero stati spinti a contribuire ai lavori di adeguamento strutturale dell'edificio.

Risolto il problema della capienza, occorreva invece trovare una soluzione adeguata per sostenere le spese di mantenimento dei detenuti penitenti. I mancati introiti della tassa sulle congregazioni regolari stavano producendo infatti una serie di impatti negativi che ne minavano la stessa ragion d'essere. Il numero dei detenuti era basso non perché mancassero candidati, ma perché in pochi, sia tra i religiosi secolari sia tra quelli regolari, potevano permettersi di pagare la tassa prevista per la reclusione. I condannati erano quindi prevalentemente ecclesiastici che «se ne stanno quivi tutto il giorno oziosi a passare il tempo della loro condanna», come rilevava Berti, «se bene fussero stati più scelerati nel mal fare, che sono gli altri sacerdoti delinquenti più poveri, e sfuggono l'ignomia della galea», senza peraltro alcun «esercizio di ubbidienza e soggezzione [sic] a superiori nell'ozio de' propri voleri, di modo che, usciti dal luogo di penitenza per ritornare o al secolo o alle proprie religioni [...] sono meno capaci di sottoporsi a suoi superiori». In questa condizione, l'Ergastolo falliva completamente il suo compito precipuo, restituendo peraltro alla comunità dei soggetti se possibile anche peggiorati rispetto al momento delle condanna, e che diventavano «lo scandalo delle diocesi, ed il disturbo delle religioni», allo stesso modo di quanto succedeva per quelli reclusi nelle galere che, nella promiscuità con una umanità corrotta, uscivano il più delle volte «più disposti a commettere nuovi eccessi, che compunti per detestare i passati».

Ma quale soluzione prospettava Berti? Inevitabilmente non poteva che essere una ed era la medesima cui era giunto Cuggiò e che univa benefici economici e maggiore rigore nella

disciplina: gli ospiti del carcere si sarebbero guadagnati il vitto e l'alloggio attraverso il proprio lavoro, impiegati «in fabriche di tela, e di lane». Per questi lavori sarebbero stati predisposti «i telari, introducendovi l'arte di filare e tessere», con grande vantaggio anche per le finanze della Reverenda Camera Apostolica dal momento che si poteva produrre nell'Ergastolo tutto ciò di cui avesse bisogno l'appaltatore delle galere della vicina darsena di Civitavecchia, obbligato per contratto a servirsi di quei filati per le vele delle imbarcazioni, per le coperte e per il vestiario della ciurma. La produzione si sarebbe poi potuta estendere alle esigenze della Dominante e da lì esportata negli altri porti dello Stato. Per quanti avessero potuto obiettare che il lavoro coatto poteva impattare sul rispetto della dignità sacerdotale, Berti precisava che il problema non sussisteva, come dimostrava il fatto che anche fra i monaci, innocenti, esisteva la regola «di trattenersi per piacere a Dio in esercizi manuali e faticosi».

Ma Berti si spinse oltre, non limitandosi solo all'ipotesi di introduzione del lavoro coatto, bensì azzardando l'impiego di una più rigida disciplina, sia spirituale sia corporale. Nell'Ergastolo da lui ridisegnato non ci sarebbe stato alcun riguardo per gli ospiti ribelli: reclusi per espiare una condanna per le loro mancanze, i carcerati sarebbero stati trattati con una «rigorosa disciplina» poiché il riguardo era da intendersi nei confronti del sacramento del sacerdozio e «non al sollievo della fatica». All'interno dell'Ergastolo i condannati avrebbero dovuto provare «l'istessa, ed anche maggior strettezza di cibo, e vestimenti che avrebbero sopportato nella pubblica galea, obligandoli a mangiare il loro biscotto, portar la catena alli piedi, e privati del loro abito della religione, starsene con nudità ignominiosa». Sarebbe stato del tutto abolito il vino, dovendosi tenere lontana la «vana allegrezza» da un luogo di penitenza. Anche il giaciglio sarebbe dovuto essere «duro & angusto, sopra tavole, o al più sacconi di paglia», simile dunque a quanto avrebbero potuto esperire sulle galere, con l'unica ma sostanziale differenza che si sarebbe permesso loro di vivere in celle singole, al coperto. Insomma, i condannati all'Ergastolo sarebbero stati trattati «con tali asprezze» che avrebbero fatto loro finalmente e velocemente comprendere il conto salato dei propri misfatti: «dovendo mangiare il pane intinto nel sudore delle proprie fatiche, imparerebbero a piegare il collo sotto il giogo di quelle leggi che trasgredite li portorno la disgrazia di una vita stentata».

Le teorizzazioni di Cuggiò e Berti sul lavoro coatto risentivano con ogni probabilità dell'eco del dibattito intellettuale italiano ed europeo. Non a caso nella sua trattazione, il primo aveva citato l'esempio dell'Hotel des Invalides e il secondo, a sostegno del suo progetto, portava l'evidenza del successo di opifici destinati alla reclusione di oziosi e vagabondi laici che punteggiavano la penisola italiana, come, ad esempio, il cosiddetto «Albergo» a Genova oppure il «Bagno de' schiavi, che il Gran Duca di Toscana ha eretto in Livorno».

L'afflizione corporale era uno strumento di indubbia utilità che avrebbe accelerato il recupero morale dei religiosi delinquenti, soprattutto se unita ad una adeguata educazione. Per questo era necessario introdurre regole ferree per la penitenza spirituale, confacenti alla speciale qualità dei detenuti ma comprendenti adeguate afflizioni corporali, da applicare al bisogno, come tramandato da san Giovanni Climaco, secondo il quale

gli antichi monaci della Tebaide, non contenti delle asprezze della vita che menavano per ordinario nelle lor celle, santificorono un luogo particolare dove, per grazia e favor speciale de Superiori, si ritiravano tal volta a vivere qualche tempo in lagrime, sospiri, digiuni, ed altri strani tormenti de' propri corpi che chiamavano l'Ergastolo della penitenza, nel quale purgavano li loro spiriti per unirsi maggiormente a Dio.

Ecco dunque cosa avrebbe dovuto fare il pontefice: emanare un nuovo motu-proprio per la regolamentazione che sancisse per i rettori del carcere la possibilità «di castigare con catene, carceri, digiuni & astinenze, secondo che richiederà la temerità delli disubbidienti». In questo modo, inoltre, avrebbe aggiornato il catalogo della disciplina penale per i religiosi, tracciando una strada sicura e univoca anche per i generali delle varie congregazioni religiose e per gli ordinari diocesani, con enorme vantaggio nel lungo periodo per il decoro stesso del sacerdozio.

Pur con alcune differenze e senza essersi probabilmente influenzati a vicenda, Cuggiò e Berti erano giunti alle medesime conclusioni: l'irrigidimento della disciplina del clero criminale era la via maestra sulla quale condurre la riforma. E, sebbene queste istanze di rinnovamento rimasero sostanzialmente inascoltate e non trovarono applicazione, stupisce ugualmente il fatto che a formulare l'introduzione di una maggiore severità nel trattamento dei carcerati/religiosi, fossero proprio due ecclesiastici, acuti osservatori della realtà penitenziaria laica.

# 8. La Pia casa di penitenza e correzione: le riforme del XVIII secolo

Entrambe le ipotesi di riforma sopra riassunte comprendevano elementi che, se adottati, avrebbero consentito di far rientrare l'Ergastolo all'interno del modello carcerario in voga nella prima metà del XVIII secolo nel resto degli stati italiani ed europei: lavoro coatto e disciplina impartita a livello fisico con il ricorso a varie afflizioni corporali e a livello spirituale con ore di preghiera e meditazione, in solitudine o in comune. Ma così non fu. La normativa che venne prodotta lungo tutto il Settecento, infatti, non adottò mai quelle ipotetiche direttive, lasciando che l'Ergastolo mantenesse il suo carattere precipuo di carcere-convento e una vocazione di recupero del detenuto soddisfatta esclusivamente attraverso la preghiera e la meditazione: fu questa l'originalità che continuava a fare di questo penitenziario un *unicum* all'interno del panorama detentivo. Ma perché di questa peculiarità non si ebbe alcun riflesso nel dibattito montante attorno ai migliori modelli detentivi da proporre ai sovrani illuminati?

Come noto, fu il filantropo John Howard che individuò nello Stato della Chiesa l'esistenza di un modello innovativo ed esportabile di carcere, rimanendo colpito dalle caratteristiche del nuovo Ospizio apostolico impiantato a Roma, nel cuore del mondo cattolico. La capitale dello Stato pontificio fu una delle tappe del suo secondo viaggio di studio ma fu così sorprendentemente ricca di spunti da non rendere necessarie ulteriori indagini: la concezione architettonica del S. Michele e la sua organizzazione interna fu una rivelazione inaspettata, realizzata solo pochi anni prima, all'ombra del potere papale. Howard non poteva immaginare che non fosse l'unico penitenziario di quel tipo e, d'altra parte, non si dava molta pubblicità alla sua esistenza. È vero, dell'Ergastolo aveva scritto brevemente Giovanni Battista Scanaroli nel suo celebre *De visitatione carceratorum*, nel capitolo dedicato al carcere dei religiosi e ne aveva riprodotto in appendice il regolamento del 1641.<sup>68</sup> Il giurista Domenico Ursaya vi aveva fatto addirittura un cenno più ampio nel 1706, nel suo trattato *Institutiones criminales*.<sup>69</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> G. B. Scanaroli, *De visitatione carceratorum libri tres*, Romae, Typ. Reverendae Camerae Apostolicae, 1655, *Liber Primus, Caput III. De carceratione Religiosi, ubi de Monasterio, quod dicebatur (Carcer) ex S. Ioanne Climaco*, pp. 50-56 e *Appendix, Cap. X*, pp. 32-33. Sulla figura e l'opera di Giovanni Battista Scanaroli si rimanda a V. Lavenia, *Scanaroli, Giovanni Battista*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XCI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2018, pp. 276-277.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> D. Ursaya, *Institutiones criminales usui etiam forensi accomodatae quatuor libris absolutae*, Romae, Ex Typographia Ioannis Francisci de Buagnis, 1706.

Ma si trattava appunto di brevi riferimenti che non riuscirono ad emergere dall'ambito specialistico e che non attrassero l'attenzione di Howard e nemmeno quella dei suoi epigoni. Una circostanza questa che contribuì a determinare l'inevitabile e conseguente estromissione del modello del carcere per ecclesiastici dalla prospettiva comparativa della scienza carceraria, che stava iniziando a muovere i suoi primi rapidi passi, all'inizio del XVIII secolo.<sup>70</sup>

Fu invece proprio alla metà del Settecento che, internamente allo Stato della Chiesa, si registrò un nuovo interesse per il carcere di Corneto, in coincidenza con un piano complessivo di rilancio dell'azione pastorale, che cercava di dare una risposta al decadimento spirituale che si registrava a poco più di un secolo dalla fine del Concilio tridentino. Il fulcro di questo progetto fu individuato intorno al «rinnovamento della catechesi, della cerimonialità religiosa, della predicazione e delle missioni urbane», 71 tutte azioni che presupponevano l'esistenza di un clero secolare e regolare perfettamente preparato, sia dal punto di vista culturale sia morale. A questa funzione risposero rispettivamente il miglioramento dell'offerta seminariale e un deciso giro di vite sulla piaga della criminalità ecclesiastica, con un ricorso a dispositivi legislativi più severi.

In questo contesto, si comprende meglio l'adozione da parte dei pontefici Benedetto XIV e Clemente XIII, di una serie di provvedimenti per la riforma dell'Ergastolo di Corneto che, tra il 1750 e il 1763, ne modificarono per sempre la configurazione. Il primo importante intervento legislativo che lo riguardò fu l'emanazione di un vero regolamento organico da parte del cardinal Maggio, decano della Reverenda Camera Apostolica, nella sua qualità di prefetto, il primo gennaio 1751. Nei ventiquattro capitoli che lo componevano, un ruolo centrale era assegnato alla formazione spirituale che diveniva un momento di vita comune per i detenuti, al pari di quanto succedeva in una qualunque realtà monastica. E, come il priore di un monastero, anche il presidente e il rettore dell'Ergastolo, erano direttamente responsabili della formazione spirituale dei reclusi.

Una più radicale riforma dell'impianto organizzativo del carcere-convento arrivò però circa otto anni più tardi. Alla morte di papa Lambertini il numero degli ecclesiastici rinchiusi tra le sue mura risultava essere ancora troppo esiguo, al contrario di quello dei reclusi ai banchi di lavoro delle galere, sempre eccessivamente alto. Papa Rezzonico, eletto al soglio con il nome di Clemente XIII e da sempre attento, come scritto da Anna Foa e Luigi Cajani, «alla disciplina e ai costumi del clero e dei fedeli», <sup>72</sup> prese a cuore la sorte dei religiosi relegati a Civitavecchia, fin dall'inizio del suo pontificato, tanto che già alla data del 19 maggio 1759, fu pronto ad emanare un chirografo con il quale ordinava l'immediata liberazione dai banchi di remo di tutti gli ecclesiastici presenti e la loro traduzione alla volta delle più confortevoli stanze dell'Ergastolo. Si trattava di quattordici religiosi condannati per delitti gravi che andavano dal "furto" al "vizio nefando", con pene che variavano dai lavori forzati alla galera in perpetuo.

Come evidenziato in precedenza, il forte deficit economico costringeva il rettore a respingere le richieste di ingresso di nuovi reclusi. Il pontefice decise, pertanto, di trovare una drastica soluzione: innanzi tutto, stabilì che il trasferimento dei quattordici nuovi ospiti, exgaleotti, avvenisse a totale carico delle finanze della Reverenda Camera Apostolica; dispose

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Anche Guy Geltner riflette su questo aspetto della esclusione di modelli eccentrici rispetto alla norma consuetudinaria (G. Geltner, *La prigione medievale*, pp. 82-95).

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> D. Rocciolo, *La costruzione della città religiosa*, p. 380.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> L. Cajani, A. Foa, *Clemente XIII papa*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXVI, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1982, pp. 328-343.

inoltre che tutti loro fossero dotati un assegno annuo di quarantadue scudi per le spese di vitto e alloggio che fosse erogato dalle casse della tesoreria statale per tutto il tempo della durata della condanna. A questo punto, introdusse la vera novità che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto rendere l'Ergastolo finalmente funzionante al pieno delle sue possibilità. Dopo aver ribadito per le congregazioni religiose regolari e quelle mendicanti e non mendicanti, l'obbligo di erogazione degli alimenti per i propri condannati, stabilì che la Camera stanziasse «in avvenire in caso di qualunque condanna de sacerdoti all'Ergastolo [...], durante il tempo della condanna e fin tanto che dimoreranno nell'Ergastolo, come servi di pena», la stessa somma di quarantadue scudi, ferma restando la medesima riserva circa l'espropriazione, anche «in virtù di mano regia», del corrispettivo dagli eventuali patrimoni dei condannati. Nello stesso giorno poi si registrò l'emanazione di un chirografo pontificio con il quale vennero erogati altri quattrocentocinquanta scudi da parte delle casse della Reverenda Camera. L'immissione di queste nuove e cospicue risorse economiche avrebbe consentito di affrontare il pagamento dei salari di un numero più elevato di custodi, ingaggiati per far fronte alle esigenze di una popolazione carceraria improvvisamente accresciuta di quattordici unità e, soprattutto, per coprire le spese di ristrutturazione dell'edificio. Tra i molti interventi edili – e strettamente funzionale allo scopo rieducativo del carcere – va sicuramente citata la chiusura della cappella esterna, presente nel giardino centrale, e l'apertura di quella interna, più ampia e accogliente come si legge in una delle tante relazioni sull'origine dell'Ergastolo. La prima sarebbe stata dismessa, la seconda sfruttata con una frequenza di accesso di più volte nell'arco della stessa giornata:

Allora fu sì che si dismise la cappella, che esiste ancora nell'orto, da dove i penitenti dalle finestre delle loro stanze, vedevano celebrata la messa, e fu eretta la presente interna cappella, dove si devono unire più volte al giorno ad esercitare diversi atti di Pietà, impiegando in essi bona parte del giorno che prima tutto consumavano nell'ozio.

A questi provvedimenti si aggiungeva l'ennesimo nuovo regolamento, che questa volta si concentrava quasi esclusivamente sull'aspetto rieducativo dei detenuti, che non potevano più limitarsi ad essere una sorta di galeotti reclusi all'interno di un'isola felice, ma dovevano dimostrare di essere «penitenti» nel senso più profondo del termine. Il lemma virgolettato non è stato scelto casualmente ma è preso dal lungo documento in analisi. Infatti, nelle sue righe fece la comparsa, per la prima volta, proprio la parola "penitente" per definire i detenuti. Non veniva utilizzata in maniera esclusiva, essendo affiancata ancora al più classico termine "carcerati", ma era sicuramente preponderante. Era una scelta ben ponderata e denotava il radicale cambio di prospettiva che si intendeva imprimere alla gestione del carcere.

La giornata venne scandita, ancora più di quanto non avesse previsto il regolamento del 1751, in maniera quasi ossessiva dalla preghiera, secondo un fitto calendario di incontri che non lasciava molto margine all'ozio inoperoso. Oltre alle quotidiane orazioni mattutine, cui seguiva una mezz'ora di meditazione, erano previste l'ascolto della messa domenicale e la recita collettiva dell'officio, nei giorni feriali. Poi i detenuti dovevano tenersi impegnati in non meglio specificati «esercizi mecanici», fino a metà mattinata, quando venivano riuniti nuovamente per la recita delle «ore canoniche» e trenta minuti circa di «lezione spirituale», sotto la direzione di rettore e presidente. La sequenza di preghiera e meditazione veniva ripetuta dopo il vespro e compieta e, alla fine della giornata, «tre quarti d'ora avanti che vengano rinserrati da' custodi», gli ergastolani si dovevano riunire nuovamente tutti insieme nella cappella per la recita del rosario, e «delle litanie della Beata Vergine», «con implorare il

lei ajuto, e protezione, facendo per un quarto d'ora l'esame della propria coscienza, ed i soliti atti di pietà, ritirandosi dopo con tutta la dovuta modestia». <sup>73</sup>

Vennero nominati un direttore spirituale e padre confessore, quest'ultimo nella figura di padre Carlo Maria Falcioni, priore dei Servi di Maria: il compito che fino ad allora era stato ricoperto dal rettore e dal presidente, con evidenti altalenanti fortune, era ora assegnato ad una specifica e titolata figura di riferimento che fosse centrale nell'effettivo percorso di riabilitazione e perfezionamento morale e penitenziale dei reclusi, i quali dovevano sempre avere bene a mente «che il castigo delle loro colpe sarebbe forse stato maggiore, e di pena più gravoso, se non fossero stati decorati del grado Ecclesiastico».

Nemmeno la scelta di cambiare l'attribuzione della carica di presidente fu casuale. Il posto risultava vacante a causa della morte del titolare e si decise di assegnarlo al vicario generale di Corneto, «pregandolo a prendersi l'incomodo e fastidio, almeno ogni 15 giorni, di far la visita personale nell'Ergastolo di ciaschedun penitente, e sentirli, se anno [sic] alcun aggravio, o siano malamente trattati, per dovercelo riferire, e consultare il provvedimento». Furono stabilite anche norme precise per questa visita periodica, da effettuarsi con i penitenti rinchiusi nelle rispettive celle e con i custodi che, ad uno ad uno, «li faranno uscire per conferire li loro bisogni al cancello vicino la cappella».

L'inserimento nella catena gerarchica e amministrativa del carcere della figura del vicario generale di Corneto diede lo spunto per una ulteriore innovazione che sarebbe arrivata qualche anno più tardi, a seguito di una celebre visita di papa Rezzonico al penitenziario. Sul finire dell'aprile 1762 papa Clemente XIII compì un breve viaggio di alcuni giorni verso le coste settentrionali del Lazio, fermandosi a Civitavecchia. Il 4 maggio visitò la città di Corneto, accolto in pompa magna da monsignor Giustiniani, vescovo di Montefiascone e Corneto, e da una folla festante che lo accompagnava in ogni suo spostamento all'interno della città. Il pontefice volle visitare anche il carcere degli ecclesiastici penitenti e le cronache raccontano che per prima cosa pretese di essere «informato intorno al metodo in spiritualibus, che tenevasi dai rilegati all'Ergastolo», per poi chiedere aggiornamenti sulle necessità economiche e sulle eventuali ulteriori richieste. Fu allora che il vicario generale di Corneto sottopose al papa il suo personale progetto per il definitivo perfezionamento del penitenziario: facendo leva sulla grande importanza che il pontefice assegnava al lavoro quotidiano di rieducazione spirituale dei reclusi, il vicario avanzò l'idea di assegnarne la cura spirituale proprio al vescovo di Corneto, sottraendola al controllo centralizzato che si era rivelato comunque insufficiente e carente.

Occorre ricordare qui che fino a quel momento, il vescovo di Corneto non aveva mai esercitato alcun potere giurisdizionale sul carcere e, anzi, l'amministrazione centrale, nelle figure del cardinal decano e del cardinal vicario di Roma, era stata ben attenta ad evitare qualunque ingerenza negli affari temporali e spirituali che riguardassero il luogo pio.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Colpisce in questo documento, la retorica che lo allontanava dagli stilemi di uno qualunque dei provvedimenti normativi fino ad allora emanati da qualunque autorità di controllo del penitenziario e lo avvicinava ad una sorta di prontuario di comportamento, dal tono conciliante e paternalistico. Si legga a tal riguardo il seguente capoverso che presenta un richiamo alla dimensione domestica e alla pazienza come virtù cardinale: «Il rimanente del giorno sarà da loro impiegato con discorsi e sentimenti onesti, o in recitar altre private orazioni a loro arbitrio, oppure nello studio di qualche libro, o nell'essercitarsi in qualche opera meccanica, ricordandosi, che anche S. Paolo si gloriava di operare manibus suis; e perciò si gloriava ancora, che nemini gravis fuit; in tal forma si toglieranno le maldicenze, le conventicole perniciose, e le altre intraprese, che possino sovvertire la quiete, e buon governo del luogo pio; ogn'uno ha la sua croce, ed è pur troppo palese, che in ogni casa vi è la sua tribulazione; or se quella, che devono soffrire li suddetti penitenti è stata originata dalla propria colpa, e delitto, la devono con più rassegnazione tollerare, e dire spesso ciascheduno a se medesimo, Meritò haec patior».

Ma se per la parte amministrativa il controllo della Reverenda Camera Apostolica risultava assolutamente necessario e inevitabile, l'iniziale scelta di papa Barberini di assegnare la cura spirituale al suo vicario si era rivelata più simbolica che funzionale. I tempi ora sembravano maturi per un deciso cambio di marcia: consegnare questa incombenza al vescovo di Corneto e Montefiascone avrebbe determinato da una parte uno snaturamento dell'originale progetto di accentramento ma, dall'altra, avrebbe comportato un deciso miglioramento della finalità correzionale, in virtù di un controllo periodico più serrato da parte dell'autorità locale. La lettera apostolica *In tanta* del 26 settembre 1762 sancì questa decisione.<sup>74</sup>

Stabilì inoltre un'ulteriore, importante modifica: l'Ergastolo prendeva ora la nuova denominazione di *Pia casa di penitenza e correzione*, anche se il vecchio nome non venne mai definitivamente scalzato. Questa scelta, unita all'introduzione della qualifica di "penitenti", rendeva anche linguisticamente evidente il nesso stringente che si era inteso stabilire tra punizione-penitenza-correzione, vera e propria anticipazione del moderno concetto di carcere penale in senso disciplinare.

# 9. Un bilancio fallimentare

La riforma di Clemente XIII, seppure animata dalle migliori intenzioni, non ebbe sul lungo periodo gli effetti sperati. L'attribuzione della responsabilità spirituale dell'Ergastolo all'ordinario di Corneto comportò in effetti quello che si temeva, ovvero l'esautorazione del decano della Camera apostolica, ridotto ormai alla mera gestione della parte amministrativa del carcere. Gli *Ordini* del 1759 erano stati gli ultimi emanati dall'autorità centrale: il vero potere di controllo spirituale e, di fatto, anche temporale era adesso accentrato nelle mani del vescovo di Corneto e Montefiascone ed era lui ad emanare i regolamenti interni e ad occuparsi della supervisione del carcere. Il primo intervento legislativo di questo tipo fu quello firmato da monsignor Saverio Giustiniani, titolare della diocesi, il 31 gennaio 1763, data in cui assunse ufficialmente «tutta la direzione dell'Ergastolo».

Nell'immediato questo cambiamento ebbe effetti positivi poiché monsignor Saverio Giustiniani, nell'ansia di compiacere il pontefice, si applicò con solerzia nella sua nuova occupazione: era assolutamente deciso a dimostrare che le redini del governo del luogo pio erano ora in buone mani e che la presenza costante e le visite frequenti avrebbero garantito, finalmente, una gestione più efficace. Pertanto, già il 26 febbraio 1763 fu pronto ad inviare al segretario di Stato, cardinal Torreggiani, un rapporto con l'esito della prima visita compiuta alla *Pia casa di penitenza*, nel corso della quale aveva avuto modo di riscontrare una serie di criticità che necessitavano assoluta ed immediata soluzione. Per risolverle, si era preso la briga, anche lui, di «di esporre alcuni suggerimenti diretti a secondare sempre più la pia, e santa mente della San[ti]tà di N[ost]ro Signore, per ridurre il d[ett]o pio luogo nel maggior possibile ordine».<sup>76</sup>

Il memoriale si dipana lungo sette fitte pagine, zeppe di descrizioni e di informazioni preziose. Innanzitutto, si richiedevano interventi urgenti per la sistemazione delle celle dei

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Una copia della lettera pontificia è conservata in AAV, *Ergastolo di Corneto*, b. 1, ff. non numerati e citata anche in G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai giorni nostri*, IX, Venezia, 1841, voce *Carcere*, p. 263.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> AAV, *Ergastolo di Corneto*, b. 1, ff. non numerati. I regolamenti di monsignor Giustiniani vennero poi confermati anche dai suoi due successori, i vescovi Francesco Maria Banditi e Giuseppe Garampi, rispettivamente il 18 maggio 1773 e il 28 maggio 1779.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> La lettera, datata 5 febbraio 1763, è conservata insieme all'allegato memoriale (*Relazione dello stato presente della Pia casa di Penitenza nella città di Corneto, stesa da Mons.r Vescovo*) in AAV, *Segr. Stato, Vescovi e prelati*, b. 281, ff. 43r-50v.

quattro bracci del carcere e, anzi, uno di essi era giudicato completamente inservibile e da ripristinare quanto prima. La relazione proseguiva con la descrizione del personale in ruolo alla Pia casa, a partire dai custodi, fino ad arrivare al rettore. Per ciascuno di essi veniva tracciato un puntuale resoconto relativo allo stato di servizio. In particolare, la nota dolente era costituita proprio dai custodi che spesso si erano resi protagonisti di episodi di corruzione che avevano compromesso anche seriamente la quiete del luogo. Per debellare questa piaga, monsignor Giustiniani proponeva un aumento dei salari, «perché in tal maniera potendo sostenersi colla mesata, non abbiano necessità di fare altro guadagno co' sudetti penitenti».

La relazione fotografava anche la situazione dei detenuti. Al momento della visita erano presenti venti ospiti, tra religiosi regolari e preti secolari, alcuni mantenuti dalla Reverenda Camera Apostolica, altri dai rispettivi ordini di provenienza. Si registrava la presenza anche di due laici, per i quali monsignor Giustiniani aveva richiesto il trasferimento in altro luogo di pena, poiché si trattava di elementi che disturbavano il percorso di redenzione e penitenza del resto della comunità, con particolare riguardo per «il neofito, che è una testa torbidissima, e sempre va disseminando calunnie, e bugie».

Degli altri diciotto reclusi, Giustiniani evidenziava i casi di tre condannati alla detenzione a vita e non *ad tempus*: si trattava di un sacerdote condannato dal tribunale del Governatore di Roma inizialmente alla galera perpetua, di un altro, originario della Calabria, condannato dall'abate di Montecassino per il presunto omicidio di un fanciullo e, infine, di un frate cappellano appartenente all'ordine Gerosolimitano, che «con processo economico della stessa religione con ordine del Gran Maestro, ed approvazione del Sommo Pontefice fu trasmesso all'Ergastolo in vita, e giunse qui li venti di marzo 1756; e questo è mantenuto a spese del medesimo ordine Gerosolimitano». La loro presenza dava agio a monsignor Giustiniani di affrontare quello che lui riteneva un problema cruciale: per garantire il fine del ravvedimento dei religiosi delinquenti «ed ottenere colla grazia divina la resipiscenza delle colpe commesse», occorreva escludere i condannati a vita poiché, oltre a gettare una cattiva fama sul carcere, creavano disagio per gli altri penitenti e rappresentavano un cattivo esempio, non avendo alcuna speranza di recuperare la propria libertà. Suggeriva pertanto,

che sarebbe più proprio il trasmettere parimente questi tre in qualche fortezza pontificia ove colli stessi assegnamenti, che hanno presentemente, potrebbero esser mantenuti, ed in tal maniera restarebbe questa Pia casa vero luogo di sola penitenza, e pena temporale, e non d'ignominiosa pena perpetua, ed allora sarebbe assai più facile, che colla divina assistenza questi sacerdoti e secolari, e regolari, che vi restano condannati ad tempus, possano ridursi alla vera strada, e con tutta quiete sopportare la pena, e riformare i propri costumi.

Altro elemento critico era sicuramente la questione del sistema di garanzia del pagamento degli alimenti per tutti quei religiosi che non riuscivano a dimostrare la propria indigenza e che gravava sulle casse camerali. Nonostante la recente riforma clementina, monsignor Giustiniani suggerì al segretario di Stato di richiedere ai tribunali ecclesiastici che emettevano le condanne, di predisporre la cifra del loro mantenimento, come sarebbe stato bene fare per i «quattro condannati dalla curia arcivescovile di Napoli, e d'altri vescovi del detto Regno per diversi delitti», sottratti meritoriamente al braccio secolare ma ora gravanti sulle casse pontificie.

Tuttavia, non c'erano solo aspetti negativi da evidenziare. Giustiniani, in una precedente lettera del 5 febbraio, aveva scritto alla Segreteria di Stato per comunicare l'avanzamento dei lavori di ricognizione e per richiedere la grazia della scarcerazione per il penitente Antonio Polella, un sacerdote calabrese, condannato dalla curia arcivescovile di Napoli a tre anni di galera per preteso stupro e del quale si chiedeva la liberazione in virtù della conclusione della

pena e dell'ottima condotta dimostrata: «dalle relazioni datemi da questi sig[no]ri presidente, e rettore», scriveva il vicario, «si è il medesimo sempre condotto quietamente, ha dimostrato buon costume, ed è stato diligente nel coro, e nelle opere di pietà». Un bel successo, dunque, esemplare delle potenzialità del carcere.

## 10. L'Ergastolo nella tempesta rivoluzionaria

Si trattava di eccezioni e di potenzialità, appunto. Nella realtà quotidiana, il piatto della bilancia pendeva inesorabilmente dalla parte dello svantaggio economico, delle difficoltà di amministrazione e degli abusi compiuti piuttosto che da quella del corretto recupero dei suoi ospiti. Le innovazioni introdotte da papa Rezzonico, in realtà, tramutarono la Pia casa in una costante e sempre crescente fonte di spesa a carico delle casse statali. Né bastò a risollevarne le sorti la solerzia di figure come quella di monsignor Giustiniani. Alcuni resoconti lasciano intravedere una situazione economica alla deriva, con spese eccessive a fronte di uno scarso successo dell'iniziativa. I costi della sua gestione lievitarono velocemente anno dopo anno e intanto gli ecclesiastici reclusi continuavano ad essere un numero talmente scarso da rischiare di rasentare più volte lo zero.<sup>77</sup>

La quasi completa delega al potere locale e il sempre più debole e ormai nominale controllo da parte dell'amministrazione centrale, resero il penitenziario la perfetta merce di scambio nelle prove di forza del potentato cornetano.<sup>78</sup>

Il concreto rischio di chiusura arrivò nel 1781 quando fu elaborato un progetto, sottoposto all'approvazione di papa Pio VI, per il definitivo trasferimento dei pochi ecclesiastici detenuti nella struttura di Civita Castellana e la trasformazione del penitenziario in una caserma militare. 79

A rompere questo circolo vizioso di riforme, mancate applicazioni e velleità frustrate intervenne la lunga frattura rivoluzionaria: a partire dall'istituzione della Repubblica Romana del 1798 iniziò un periodo durato per più di un cinquantennio nel corso del quale l'Ergastolo di Corneto venne chiuso, riaperto e riconvertito più volte; ma, contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, invece di perdere la sua importanza ed essere relegato a carcere periferico, andò ad acquisire sempre maggiore rilevanza simbolica, divenendo un tassello fondamentale del muro di protezione eretto intorno al concetto di *privilegium fori*, così pesantemente minato dai principi giuridici di stampo illuministico, imposti sul territorio pontificio dall'impatto rivoluzionario.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Le spese per il personale – che comprendeva il presidente, il confessore, il rettore, i custodi, in numero variabile a seconda del numero dei detenuti, il barbiere e la lavandaia – si aggiravano già nel 1759 attorno ai 14 scudi mensili, tenendo fuori dal computo tutte le uscite straordinarie relative, ad esempio, allo stipendio di chirurgo e medici. Rapidamente, la Reverenda Camera dovette farsi carico di numerose altre voci di spesa che, una volta entrate sui libri contabili dell'amministrazione centrale, vi rimanevano fisse per gli anni a venire. Così, ad esempio, dal 1764 la Camera Apostolica cominciò anche «a supplire all'elemosina della messa da celebrarsi ne' giorni feriali» e all'acquisto della cera e dell'olio delle lampade per la novena di Natale e altro ancora. Nel 1767 furono aumentate le paghe di barbiere e lavandaia, indipendentemente dall'aumento o dal calo del numero di reclusi, e venne stabilito un tetto maggiore di spesa per l'acquisto di legname per l'inverno. Parallelamente aumentavano anche le spese di mantenimento dei reclusi, i quali sempre più raramente provvedevano a pagare di tasca propria il periodo di permanenza nella Pia casa. La continua necessità di ristrutturazioni e opere murarie completava il quadro disastroso.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Sui notabili cornetani cfr. M. Caffiero, *L'erba dei poveri. Comunità rurali e soppressione degli usi collettivi nel Lazio (secoli XVIII-XIX)*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1983.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> ASR, *Camerale III*, *Corneto*, b. 971, fasc. 7, *Corneto – Ergastolo trasportato a Civita Castellana – 1781*, ff. non numerati.

A soli cinque giorni di distanza dal 15 febbraio 1798, data proclamazione della fine del potere temporale del papa e della nascita della Repubblica, il 19 febbraio venne ufficialmente sancita la democratizzazione di Corneto. L'instaurazione della municipalità provvisoria avvenne qui senza eccessi e con una presenza dell'esercito francese piuttosto contenuta.<sup>80</sup> Nell'estate dello stesso anno venne emanata la legge di soppressione e sequestro dei luoghi pii: come per i vari monasteri e conventi anche per l'Ergastolo fu decretata la chiusura. Nemmeno la fortuita coincidenza della presenza alla guida della diocesi del francese cardinal Maury e al governo del penitenziario di uno degli esponenti della famiglia Falzacappa, coinvolta nella gestione della nuova municipalità, poterono impedire alla furia iconoclasta di abbattersi sul penitenziario, simbolo di privilegio intollerabile e coacervo di ecclesiastici delinquenti. L'edificio venne preso d'assalto e dato al saccheggio sistematico: i detenuti vennero liberati e i locali spogliati del mobilio e delle preziose suppellettili che ornavano la cappella e le stanze del rettore. L'archivio del rettorato venne depredato e parzialmente distrutto. Le liste d'ingresso, i rendiconti, le suppliche e le lettere indirizzate dai detenuti al rettore o alle autorità superiori che – come conferma una fonte diretta – spesso venivano sequestrate a causa dell'irriverenza del linguaggio ivi contenuto: tutta la ricca documentazione che solitamente racconta dall'interno la vita di un'istituzione come questa, andò quasi completamente persa. L'opera di dispersione dei documenti più antichi venne qui solo iniziata, per essere poi proseguita e completata qualche anno più tardi, quando nel corso del periodo di annessione dello Stato della Chiesa all'impero napoleonico, molta parte della documentazione superstite venne raccolta e preparata per essere trasferita a Parigi, nell'ambito del progetto bonapartiano di costituzione del suo "archivio del mondo" conquistato, mirabilmente raccontato da Maria Pia Donato nel suo studio di recente pubblicazione.81

La capitolazione della Repubblica Romana avvenne il 29 settembre 1799 e pochi giorni dopo anche Corneto venne liberata e iniziò il processo di restaurazione del precedente governo. Con la fine della breve parentesi rivoluzionaria e il ripristino del potere temporale pontificio, si provvide ad un generale riassetto dell'amministrazione pubblica, nel quale rientrò anche la Pia casa di penitenza. Le riforme elaborate dal cardinal Consalvi, per quanto ostacolate dalla forte corrente "zelante" presente all'interno della Curia, trovarono una prima sintesi nella celebre costituzione *Post diuturnas*, emanata il 30 ottobre 1800, che fu il primo vero tentativo di razionalizzazione di quel sistema giudiziario di cui il periodo rivoluzionario appena trascorso aveva iniziato a porre in evidenza tutti i macroscopici limiti. Le riforme introdotte furono poche ma significative: limitazione del potere giurisdizionale delle giustizie baronali, maggiore centralizzazione nell'amministrazione della giustizia penale, limitazione del ricorso alla tortura da parte dei giudici, riforma delle procedure giudiziarie. Si trattò di interventi che non ebbero impatto diretto sulla gestione delle carceri, per le quali venne

-

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Su questo si rimanda all'ottimo C. Canonici, "Le nostre antiche e savie leggi repubblicane". La Repubblica del 1798 a Corneto, Grotte di Castro, Tipografia Ceccarelli, 2002. Sulla Repubblica Romana si rimanda a M. Caffiero, La Repubblica nella città del papa. Roma 1798, Roma, Donzelli, 2005. Si vedano inoltre i saggi contenuti nel volume L. Fiorani (a cura di), La rivoluzione nello Stato della Chiesa 1789-1799, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1997, all'interno del quale si rimanda in particolare al saggio (alle pp. 511-559) di G. M. Croce, Gli ordini monastici maschili nello Stato Pontificio durante il periodo della Rivoluzione Francese (1789-1799). Sui risvolti specificamente connessi al governo dell'ordine pubblico e della giustizia cfr. L. Londei, Apparati di polizia e ordine pubblico a Roma nella seconda metà del Settecento: una crisi e una svolta, «Archivi e cultura» 30 n.s., 1997, pp. 7-65.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> M. P. Donato, L'archivio del mondo. Quando Napoleone confiscò la storia, Bari-Roma, Laterza, 2019.

semplicemente ripristinata la prassi precedente, ma che ponevano le basi per i futuri interventi legislativi anche nel campo penitenziario degli anni successivi. 82

Nello specifico, l'Ergastolo riprese la sua regolare funzione, afflitto come sempre dai soliti problemi economici ora decisamente accresciuti da mesi di saccheggi: mancava all'appello quasi tutto il mobilio e molte parti dell'edificio risultavano pesantemente danneggiate. La piena operatività non fu raggiunta prima della metà del 1801, quando ripresero i sopralluoghi volti a determinare che tipo di interventi edili fossero più urgenti, in vista dell'imminente trasferimento di nuovi e vecchi detenuti. Il canonico Ferdinando Falzacappa, che aveva ripreso il ruolo di rettore del penitenziario, lamentò che di tutte le celle solamente sei erano in condizioni accettabili, mentre tutte le altre e tutti i restanti locali erano fortemente danneggiati o resi inagibili dall'incuria degli emissari del passato regime. Falzacappa inoltre avanzò pretese rispetto ad un potenziale investimento della Reverenda Camera Apostolica che avrebbe dovuto finanziare la ristrutturazione dell'edificio e chiese che l'erario si sobbarcasse definitivamente la spesa di quarantadue scudi mensili per ogni recluso, e non più solo per gli indigenti, prevedendo che nel periodo subito successivo alla fine della Repubblica il numero di religiosi in grado di soddisfare il costo del proprio soggiorno sarebbe stato comunque esiguo.

Insomma, ancora una volta sembravano allinearsi tutti i presupposti sufficienti a decretare la fine di un esperimento che aveva funzionato bene solo a livello teorico. E invece, non fu così. Nell'agosto del 1801, papa Pio VII stabilì che la Reverenda Camera Apostolica non solo dovesse sopperire al pagamento della tassa di quarantadue scudi per ogni detenuto, come suggerito da Falzacappa, ma portò la spesa finanziata a ben settantasei scudi annui. Inoltre il 28 giugno 1805 il pontefice emanò un nuovo chirografo che ripristinò il pagamento obbligatorio della tassa di mantenimento del carcere da esigere dalle congregazioni religiose: l'imposta venne sensibilmente abbassata, passando dai 1006 agli attuali 366 scudi annui, e si stabilì che sarebbe stata raccolta dal decano della Reverenda Camera Apostolica e utilizzata per le spese di manutenzione dell'edificio. Insomma, lungi dal cercare un preteso per la chiusura, Pio VII sembrava voler fare il possibile per mantenere pienamente funzionante il carcere e riuscire a potenziarlo; e sembra verosimile che questo progetto fosse strumentale alla politica conservatrice di garanzia e tutela di quei privilegi del clero, calpestati e clamorosamente vilipesi nel corso della passata parentesi rivoluzionaria.

Nei dieci anni che seguirono la fine della Repubblica Romana, la Pia casa di penitenza e correzione riprese dunque gradualmente la sua vita regolare e i detenuti tornarono ad essere un numero congruo, sebbene mai eccessivamente elevato. La pausa, però, era destinata a non durare il tempo sufficiente ad un consolidamento del ritrovato, per quanto precario, assetto organizzativo, a causa della definitiva annessione dei domini meridionali dello Stato della Chiesa all'Impero napoleonico. Ela Consulta straordinaria per gli Stati romani, attiva dal 1º giugno 1809 al 31 gennaio 1810, si occupò di curare l'organizzazione e l'amministrazione

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> M. Calzolari, E. Grantaliano, *Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione: istituzioni e archivi (1798-1870)*, Roma, Pliniana, 2003, pp. 39-41.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> ASR, *Camerale III*, *Corneto*, b. 971, *Corneto*, *Ergastolo*, 1801-1816, ff. non numerati.

<sup>84</sup> *Ivi*, b. 974, fasc. 34.

<sup>85</sup> Sull'argomento cfr.: C. Canonici, La fedeltà e l'obbedienza. Governo del territorio a Viterbo e nel Patrimonio in età napoleonica, Roma, Carocci, 2001; C. Canonici, Corneto citta francese. Mostra storico-documentaria, Tarquinia, Ercolani, 1993; L. Topi, La polizia napoleonica a Roma: organizzazione, controllo e repressione, «Archivi e cultura», 30 n.s., 1997, pp. 67-100; L. Cajani, La criminalità romana nelle statistiche napoleoniche, in ivi, pp. 101-132.

degli Stati pontifici, predisponendo anche l'introduzione dei codici napoleonici e le riforme dell'ordinamento giudiziario e di quello carcerario. <sup>86</sup>

In particolare Corneto divenne una città strategica nel disegno di riorganizzazione territoriale imperiale e venne addirittura «riconosciuta degna di essere capoluogo di cantone ed avere così una giustizia di pace con giurisdizione sul territorio cantonale». Rer quanto riguarda l'Ergastolo, al contrario, le cronache scritte per memoria storica dell'ente, citate più volte nel corso di questo lavoro, risultano piuttosto sbrigative e liquidano polemicamente l'epoca napoleonica con pochi, nebulosi cenni. «Avvenuta di nuovo la invasione francese», si legge in una di queste, «nel cambiamento di cose l'Ergastolo cambiò totalmente di aspetto, e indemaniato servì a vari usi particolari». Le ultime traduzioni di ergastolani prima della chiusura del carcere, si registrarono ancora fino a dicembre 1806.

Lo studio delle fonti fornisce invece dettagli interessanti. La soppressione delle congregazioni e degli ordini religiosi e l'incameramento e la vendita dei beni immobiliari degli enti ecclesiastici era un punto ineludibile del progetto di riforma di Bonaparte. Esautorata dunque la sua funzione primaria, la struttura era troppo invitante per essere svenduta ad acquirenti privati e quindi, liberati i detenuti che vi dimoravano, rimase a disposizione del maire che, nell'estate del 1809, diede mandato affinché la brigata di gendarmeria trovasse collocazione all'interno di quelle mura. Successivamente, in seguito all'emanazione delle disposizioni che imponevano il giuramento civile del personale ecclesiastico, si ideò di riservarne una parte per farne un carcere che, ironia della sorte, avrebbe ripreso ad ospitare condannati ecclesiastici ma solo se nemici dell'impero, ovvero riconosciuti colpevoli di atti controrivoluzionari o di essere "refrattari" al nuovo giuramento imperiale. Dunque, dopo il sopralluogo di un funzionario del maire di Corneto, all'inizio dell'estate del 1811, l'Ergastolo riprese ad ospitare dignitari ecclesiastici, nella loro qualità di oppositori all'impero. Il carcere funzionò, in questo periodo, con modalità simili a quelle degli anni precedenti alla rivoluzione: mantenne la denominazione di Ergastolo, perdendo quella di Pia casa di penitenza e correzione, e vide modificare anche la qualifica del responsabile che era passata da "rettore" a "direttore", senza mutare in maniera sostanziale la qualità delle proprie funzioni e agendo adesso sotto la supervisione della direzione di polizia e del maire di Corneto, come un tempo aveva agito sotto l'egida del decano dei chierici di Camera e del vicario vescovile.

Con il ritorno a Roma il 24 maggio 1814 di papa Pio VII si concluse il periodo della dominazione napoleonica. Il restaurato governo pontificio, prima nella persona del cardinale

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> M. Calzolari, E. Grantaliano, Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione, pp. 51-57.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> C. Canonici, *Corneto città francese*, 1993, p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> AAV, Ergastolo di Corneto, b. 1, Relazione sull'Ergastolo di Corneto. Cenni storici [...] dalla sua fondazione fino al 1846.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Se ne trova traccia nelle consuete lettere indirizzate al Tesoriere generale per l'iscrizione nel "libro camerale" degli ecclesiastici mantenuti a spese della Camera Apostolica. Cfr. ASR, *Camerale III, Corneto*, b. 974, fasc. 34. Una di queste risulta particolarmente evocativa e offre la testimonianza delle tracce che i recenti avvenimenti avevano apportato anche nella procedura penale, dove ora comparivano con maggiore frequenza anche i reati espressamente politici. Nel marzo del 1805, infatti, «per commando della congregazione deputata ad esaminare i meriti della causa del sacerdote Gaspare Mazzarini», venne confermata la pena a sette anni di reclusione, con il mantenimento da parte della Camera Apostolica, per questo religioso condannato dalla Sacra Consulta a Perugia «qual reo di tentata rivoluzione» (ASR, *Camerale III, Corneto*, b. 974, fasc. 34, ff. non numerati, lettere del 18 e del 22 marzo 1805). Il resto delle condanne di cui si è trovata traccia – eseguite per volere dei tribunali del Vicariato, del Sant'Uffizio, del Governatore di Roma – risultarono altrettanto dure e compresero pene a cinque, sette, undici anni di reclusione, fino ad arrivare alla pena della detenzione «in vita senza speranza di grazia e sotto stretta custodia» del religioso Michele di Itri.

conservatore Agostino Rivarola poi in quella del segretario di Stato, il cardinal Consalvi, iniziò a lavorare per riprendere il pieno controllo dello Stato. La prima fase fu quella intransigente, di ritorno allo status quo ante lo stravolgimento legislativo introdotto dal passato regime napoleonico, con l'abolizione dei codici di commercio, civile, penale e di procedura e la restituzione dei beni e delle proprietà immobiliari alle corporazioni religiose. Al cardinal Consalvi spettò in seguito il compito di riorganizzare il sistema di controllo dell'ordine pubblico e lo fece attraverso l'elaborazione di quello che divenne il *motu proprio* del 6 luglio 1816 che, pur con i molti evidenti limiti, può essere a buon diritto considerato come il primo esempio di legge modernamente intesa che sia stata prodotta nello Stato ecclesiastico. Evidentemente influenzata dalla produzione normativa del governo precedente, essa proponeva una serie di innovazioni che andavano nel senso di una maggiore centralizzazione, attraverso il potenziamento della Segreteria di Stato e la creazione di una direzione centrale di polizia. Come nel caso della precedente *Post diuturnas*, anche questa riforma lasciò in sospeso numerosi e urgenti aspetti, quali la compilazione dei nuovi codici legislativi e, appunto, una organica riforma carceraria.

Ovviamente, in questo progetto di generale riassestamento non mancò di trovare una sua collocazione anche l'Ergastolo, sebbene sempre in una posizione anonima e defilata. Già nel marzo 1815 si trova attestazione di traduzioni di ergastolani, condotti a Corneto secondo le antiche modalità. Una lettera del 24 marzo, spedita da Civitavecchia dal delegato apostolico Tiberio Pacca al governatore di Corneto avverte che

scortati da un picchetto di soldati verranno dimani tradotti nelle prigioni di cod.o ergastolo sei [ma in realtà sette, ndt] detenuti, i quali doveranno da V.S. immediatamente consegnarsi al custode delle medesime, coll'obbligo però di tenerli sotto la sua responsabilità strettamente custoditi, e di ritirarne ricevuta corrispondente, che consegnarà al capo del picchetto sud.o. Si contenterà inoltre di far somministrare ai detenuti med.i baj 15 al giorno per cadauno da codesta comunità, che verrà dal Governo rimborsata.<sup>91</sup>

<sup>90</sup> M. Calzolari, E. Grantaliano, Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione, pp. 70-79. Sulla figura di Consalvi si rimanda a R. Regoli, Ercole Consalvi: le scelte per la Chiesa, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2006. Nell'ottobre del 1815, intanto, Consalvi si era occupato di ripristinare la normale giurisdizione delle curie vescovili, come si apprende da una nota inviata dalla Segreteria di Stato al vescovo di Albano, del 11 ottobre 1815, nella quale si comunica che: «nell'occasione della ripristinazione del pontificio governo avendo avuto presente la Santità di N.ro Signore la moltiplicità delle cure gravissime delle quali dovevano occuparsi i Sagri Pastori, specialmente negl'importanti oggetti spirituali, volle loro alleggerire il peso delle altre forensi, che riguardavano l'esercizio della giustizia punitiva, e delle procedure criminali sugl'individui privilegiati nel loro foro. In conseguenza di questa benigna pontificia providenza furono di speciale Suo ordine autorizzati provisoriamente i prelati delegati apostolici con circolare delli 2 Luglio del passato anno 1814 a procedere nelle cause criminali inclusivamente alla sentenza sulle persone ecclesiastiche secolari, e regolari, o in qualunque altro modo privilegiate, e sottoposte al foro vescovile nelle forme, e ne' modi esposti nella circolare med[esim]a. Da quell'epoca è decorso un tal tempo, per cui non può non esser notabilmente diminuito il cumulo, e l'affollamento delle cure spirituali de' lodati Sagri Pastori, ed è perciò che Sua Santità è venuta nella determinazione di far cessare l'enunciata autorizzazione generica delli prelati delegati apostolici, e restituire alle curie ecclesiastiche l'esercizio della giurisdizione nell'enunciate cause a seconda delle disposizioni canoniche, e come da loro si esercitava pria de' passati sconvolgimenti. [...]» (in ASRS, AA.EE.SS., Periodo I, Stati ecclesiastici I, pos. n. 341, fasc. 197, ff. 110r-111v, Roma 1815 - Circolare del Card. Consalvi, Segretario di Stato, al Card. Dugnani, Vescovo di Albano, con cui si partecipa la determinazione del S. Padre di restituire alle Curie Ecclesiastiche l'esercizio della giustizia punitiva e delle procedure criminali sugli Individui privilegiati nel loro Foro, a cui erano stati provvisoriamente autorizzati i Prelati Delegati Apostolici, con Circolare del 2 luglio 1814).

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> ASCT, *Titolo IX. Giustizia*, fasc. 9, ff. non numerati. Nel medesimo fascicolo è conservata anche la nota spese redatta dal custode dell'Ergastolo, Giuseppe Angeletti, al momento dell'ingresso dei detenuti nel carcere.

Il 23 ottobre 1816, venne emanato l'editto istitutivo della Direzione generale di polizia che dava un nuovo assetto, del tutto inedito, alla gestione dell'ordine pubblico. L'importanza di questo nuovo organismo è stata posta in evidenza da numerosi ed esaustivi studi che ne hanno dettagliato le competenze: qui si vuole evidenziare come esso ebbe un qualche impatto anche sul tema specifico della criminalità del clero, dal momento che un suo ramo aveva competenza anche sulle materie ecclesiastiche. Nessun riflesso diretto ebbe invece sulla vita dell'Ergastolo: benché ad essa fosse stata affidata la cura di carceri e carcerati, la polizia penitenziaria non trovò spazio all'interno della Pia casa di penitenza, dove la custodia dei pochi detenuti continuò ad essere gestita con il solito sistema di sempre.

# 11. La riforma del cardinal Gazzola (1828)

Le morti di Pio VII e del cardinal Consalvi posero fine al periodo delle riforme che aveva mostrato di voler assimilare quanto di meglio avesse lasciato in eredità la passata esperienza del governo napoleonico. Il pontificato di Leone XII fu invece improntato ad una netta svolta in senso reazionario: in lui avevano riposto le speranze i cardinali del partito zelante che avevano prevalso in conclave, decisi ad eleggere un papa che smorzasse il riformismo consalviano. Il risultato di questa politica, chiusa anche al minimo spazio di manovra con l'area liberale moderata, fu, come noto, il rafforzamento «degli orientamenti più radicali» e conflittuali. 93 Papa Della Genga però non è rubricabile solamente come esempio della più intransigente restaurazione e di una involuzione dello Stato della Chiesa. Infatti, come evidenziato da Maura Piccialuti, occorre precisare che Leone XII fu anche un pontefice animato «da un forte impulso riformatore in senso religioso-tridentino» e che in quell'ottica svolse la sua azione di governo. «Certamente la visione pontificia di Leone XII», ha scritto Piccialuti, «se anacronistica in funzione di "progresso", cioè d'una apertura o emulazione dello Stato Pontificio verso gli Stati contemporanei, fu anche una visione riformatrice, nel senso del recupero del carattere spirituale di Roma, e del riassetto disciplinare e amministrativo dei suoi istituti religiosi». 94 Il tentativo di arginare il palpabile disorientamento popolare, dovuto alle spinte dell'anticlericalismo che si andava diffondendo, era stato già parte del programma di restaurazione dello stesso Pio VII: il punto di riferimento stabile della vita sociale doveva tornare ad essere la rete parrocchiale, riformata e guidata da personalità in grado di porre un freno quella profonda crisi religiosa di cui la curia pontificia e quella diocesana romana avvertivano tutta la pericolosa portata.<sup>95</sup>

Il 18 giugno 1824 Leone XII diede inizio alla Visita apostolica che si protrasse per la gran parte del suo pontificato, che interessò anche conservatori e in generale istituti di carità e che produsse, tra le altre cose, una serie di provvedimenti per contenere la mendicità e l'apertura,

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Sulla Direzione generale di polizia si rimanda a E. Grantaliano, La Direzione Generale di polizia nello Stato pontificio: il ruolo e le competenze attraverso i titolari di classificazione. La funzione di polizia morale, correzionale e giudiziaria, in L. Antonielli (a cura di), La polizia in Italia e in Europa. Punto sugli studi e prospettive di ricerca, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 115-128 e C. Lucrezio Monticelli, Sorvegliare e amministrare: l'organizzazione della polizia a Roma nel primo Ottocento, «Le carte e la storia», 2, 2010, pp. 145-163. Nel 1817 risultavano presenti in tutto quattordici religiosi prigionieri, tutti mantenuti a spese della Reverenda Camera. Si veda AAV, Ergastolo di Corneto, b. 1, minuta della Relazione sull'Ergastolo presentata a S. C. R. Mons. Locatelli prefetto in occasione della promozione al cardinalato del mons. Antonio Lante, predecessore nella suddetta carica, ff. non numerati.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> C. M. Travaglini, *Ceti, politiche e conflitti sociali*, in A. L. Bonella, A. Pompeo, M. I. Venzo (a cura di), *Roma fra la restaurazione e l'elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura*, Roma-Freiburg-Wien, Herder, 1997, pp. 411-426, in particolare p. 415.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> M. Piccialuti, *Politiche assistenziali e nuovi istituti caritativi*, in *Ivi*, pp. 249-275, in particolare p. 259.

<sup>95</sup> D. Rocciolo, La riforma delle parrocchie tra Pio VII e Leone XII, in Ivi, pp. 349-372, in part. p. 349.

a Roma nel 1828, dell'opificio per la correzione dei vagabondi chiamato *Pia casa d'industria alle Terme*, sul modello del S. Michele di Ripa. Nella capitale, la rete dell'assistenza pubblica venne potenziata e integrata con quella delle parrocchie: grande attenzione fu dunque riservata ad un clero moralmente e culturalmente preparato, che potesse essere un valido faro per i fedeli e, a sua volta, uno strumento ideale di controllo dell'ordine pubblico, in connessione con la rete di polizia. <sup>96</sup>

Ancora una volta, la presenza dell'Ergastolo all'interno del sistema penale statale sembrava poter favorire il progetto di controllo e disciplinamento, e risultava perfettamente omogeneo alla nuova ventata di rinnovazione dell'antico spirito tridentino di cui era esso stesso impregnato. Fu il cardinal Bonaventura Gazzola, vescovo di Corneto e Montefiascone dal 1820 al 1832, ad occuparsi di aggiornare le regole di governo dell'Ergastolo per renderlo maggiormente rispondente alle esigenze dei tempi: dapprima delineò delle semplici istruzioni, poi emanò un vero e proprio regolamento, dato alle stampe nel 1828.

In apertura dei 154 articoli che lo compongono veniva confermata l'ormai nota gerarchia di comando. Il *Presidente* era il vicario generale di Corneto che aveva il compito di supervisionare al corretto funzionamento della vita all'interno del carcere e nel caso in cui accadessero gravi mancanze, aveva l'obbligo di riferire al vescovo; inoltre rientrava tra le sue competenze anche la visita generale periodica e la relativa relazione da consegnare al superiore. La direzione vera e propria del carcere era però affidata al rettore: in particolare, a lui era affidata l'amministrazione economica e tra i suoi obblighi inderogabili vi era anche quello di abitazione all'interno dell'istituto.

Veniva poi confermata un'altra prerogativa della Pia casa di penitenza, ovvero la presenza di personale di custodia laico non afferente a corpi militari o di polizia, e ne venivano specificati compiti e prerogative. Erano in cinque – un capo custode e quattro custodi –, venivano scelti accuratamente «tra persone probe, morigerate ed oneste» e dovevano in definitiva garantire che gli ecclesiastici penitenti vivessero in una sorta di bolla senza tempo e senza alcun contatto con la realtà esterna, lontani dalla potenziale corruzione morale, politica, sessuale, spirituale. Alla salute fisica dei penitenti – di cui erano direttamente responsabili il cuoco e il personale medico – era dedicata particolare attenzione. Almeno sulla carta, era previsto un vitto molto ricco e variegato e sicuramente al di sopra degli standard alimentari comuni dell'epoca. <sup>98</sup> In caso di malattie, malesseri, incidenti di qualunque sorte entravano in

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012 nel quale si veda in particolare la terza parte dedicata a *Parroci e poliziotti: conflitti e collaborazioni*.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Il regolamento è reperibile anche in AAV, *Ergastolo di Corneto*, b. 1, ff. non numerati. Quello di Gazzola si poneva all'interno di una serie di interventi di riforma del sistema carcerario. Infatti sotto il pontificato di Leone XII vennero emanati altri tre regolamenti sul tema: il *Regolamento interno sull'organizzazione dei locali e del personale cointeressato di tutte le carceri, dei detenuti, condannati in luogo di pena e forzati nelle darsene e nei bagni*, emanato nel 1823 e al quale fece seguito, proprio nel 1828, un altro relativo all'amministrazione generale delle carceri; il *Regolamento disciplinare sulle case di condanna* pubblicato il 9 agosto 1830. Su questo si rimanda a E. Grantaliano, *La Direzione generale di polizia pontificia e la riorganizzazione degli apparati giudiziari dalla Restaurazione al 1870*, in M. R. Di Simone (a cura di), *La giustizia dello Stato pontificio in età moderna*, pp. 279-286, in part. p. 284. Per alcuni cenni biografici su Bonaventura Gazzola si veda P. Alvazzi Del Frate, *Gazzola, Bonaventura*, in *Dizionario biografico degli italiani*, LII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1999, pp. 773-775.

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup> La dieta ordinaria doveva essere composta di minestra, lesso, una pietanza variata in rapporto a eventuali specifiche circostanze e alle differenti stagioni, frutta o formaggio od altro; diciotto once di pane, e due fogliette di vino. Nei venerdì, sabato e nei giorni di vigilia invece del lesso e della pietanza di grasso, si dovevano servire due pietanze o di pesce ed erbe, o di salumi, o di uova. Esistevano poi piani dietetici specifici per i malati, differenziati per "infermi", "convalescenti" e "malati cronici": presentavano notevoli differenze con la normale dieta ed erano regolati dalle prescrizioni del medico.

gioco il medico e il chirurgo, che venivano accompagnati nelle camere dal custode di guardia, il quale aveva l'obbligo di rimanere presente per tutto il tempo della visita. I referti e le eventuali prescrizioni venivano consegnate al custode che, prima della loro spedizione per la fornitura dei medicinali, li faceva vidimare dal rettore. Lo speziale poi aveva il compito di supervisionare all'acquisto dei farmaci non presenti nell'infermeria. Il capitolo sulla cura del corpo si chiudeva con il riferimento alle mansioni di barbiere e lavandaio che garantivano decoro e pulizia personale dei reclusi.

Ma quello che veramente premeva valorizzare, era la salute spirituale dei penitenti, rinchiusi nel carcere con la finalità principale di espiare le proprie colpe per riconciliarsi con Dio, prima ancora che con la comunità. Strumenti privilegiati erano per Gazzola il silenzio e l'isolamento, già introdotti nel regolamento del 1759. L'isolamento era la caratteristica delle ore notturne mentre il silenzio vigeva come regola inviolabile per tutto il giorno, divenendo derogabile esclusivamente nei momenti di preghiera comune, la prima delle quali era prevista quattro ore prima di mezzogiorno. I sacerdoti dovevano recarsi al coro inferiore mentre i chierici a quello superiore: «questi ultimi saranno diretti da un penitente sacerdote di sperimentata condotta, ed ufficeranno come i sacerdoti». Seguiva poi la santa messa, diretta dal cappellano e alla fine si recitava l'ufficio divino, «come prescrive l'ordinario con voce corale, e senza cantilena» e si chiudeva la sequenza con un quarto d'ora di meditazione, con la lettura «dall'Ebdomadario con pausa e con chiarezza». Dopo la cena, «si tornerà nel coro pel vespero, e la compieta; si farà quindi la lezione spirituale, che durerà più o meno secondo la vita del santo della giornata; reciteranno il rosario e in ultimo gli atti di fede, speranza, carità e contrizione». Si ordinava ai detenuti di mostrare, nel momento del coro, «il massimo raccoglimento e la più gran devozione, rammentandosi del sacro carattere, di cui sono rivestiti».

Ogni quindici giorni era programmata la confessione, un rito divenuto nel corso dei decenni man mano sempre più centrale nel percorso rieducativo del carcere. L'avviso veniva diramato il giorno prima e il confessore ascoltava tutti i detenuti, relazionando al rettore qualora qualcuno si rifiutasse di assolvere a questo obbligo. Il prete ascoltava la confessione da una grata posta nella stanza del coro della cappella, e soltanto nelle ore in cui si svolgevano gli uffici divini era permesso espletare il rito in sagrestia. Tra i divieti imposti al confessore era quello di ingerirsi nelle disposizioni testamentarie dei penitenti gravemente infermi, a meno che non ci fosse una loro esplicita richiesta al rettore in tal senso.

La stesura dei regolamenti del 1828 fu senza dubbio il prodotto della ponderata elaborazione delle precedenti norme in adozione e, con buona approssimazione, si può affermare che non subì alcuna influenza dal dibattito sui sistemi penali in corso negli altri Stati. Nondimeno non si può fare a meno di notare alcuni elementi di contatto con le contemporanee linee guida derivanti dal modello che, proprio pochi anni prima, aveva trovato la sua prima applicazione nel carcere newyorkese di Auburn e che faceva del silenzio e dell'isolamento notturno la sua cifra distintiva. <sup>99</sup>

Dal punto di vista regolamentario, e quindi solo teorico, il penitenziario cornetano sembrava continuare ad avere tutti i crismi di assoluta modernità, sebbene mai apertamente riconosciuti.

#### 12. Angelo Scappini: l'ultimo rettore dell'Ergastolo

I nuovi *Regolamenti* elaborati dal cardinal Gazzola divennero la linea esclusiva alla quale il canonico Angelo Scappini, l'ultimo dei rettori della Pia casa, conformò tutto il periodo della

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> A. Borzacchiello, *La grande riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», 2-3, 2005, pp. 83-147.

sua lunga direzione, applicando alla lettera le varie disposizioni, nella convinzione di poter risollevare le sorti del penitenziario dopo l'opaca parentesi di governo del precedente rettore, di cui era stato collaboratore ma che non aveva mai apprezzato.

Alla fine di gennaio 1840 si svolse il passaggio di consegne tra il vecchio rettore Michele De Domnis e il nuovo, più giovane e determinato canonico Scappini, colui che reggerà le sorti del penitenziario ben oltre la sua chiusura, passando indenne attraverso la parentesi della seconda Repubblica Romana. De Domnis venne esautorato dalla sua carica anche in conseguenza delle numerose e pressanti accuse che gli ergastolani continuavano ad indirizzare alla prefettura ormai da molti anni, denunciando un atteggiamento violento e quasi fuori controllo, e dipingendo i lineamenti di una personalità che governava il carcere arbitrariamente e in spregio non solo delle disposizioni pontificie ma anche di «ogni sentimento di religione e di umanità».

Nel lasciare la sua carica. De Domnis elaborò una serie di documenti che descrivevano in maniera dettagliata lo stato in cui versava la Pia casa di penitenza. Tra le altre cose, De Domnis si premurò di redigere un "catalogo" di tutti i penitenti che vi dimoravano, un elenco di ben trentaquattro nominativi che riempivano quasi completamente la struttura che poteva contare, in quel periodo, su un totale di trentasei celle. 102 Il prospetto di De Domnis presentava una serie di dati anagrafici dei condannati ma forniva anche ulteriori interessanti dettagli: nome e cognome, luogo di provenienza («patria»), grado ovvero tipologia di religioso (sacerdote, chierico, diacono o altro), età, tribunale che ha emesso la condanna, giorno della condanna (inizio della detenzione), sconti di pena per via graziosa, data della fine della condanna, osservazioni sul carattere del detenuto. Analizzando il prospetto si contano 24 sacerdoti, 7 chierici, 2 suddiaconi, 1 laico cappuccino. L'età dei condannati era compresa tra i ventitré anni del giovane cappuccino fra Vincenzo e i settantasei di don Francesco Batini. Le condanne poi variavano da un minimo di due anni alle numerose carcerazioni «in vita», per le quali si contano ben cinque casi, passando per quelle a dieci, quindici e venti anni: per tutte comunque occorre tenere conto delle numerose grazie e dei vari sconti di pena per cui il termine effettivo è quello segnato nella colonna «termine di condanna». Quanto alle osservazioni sui caratteri dei detenuti, si notano qualificazioni sempre differenti per ciascun nominativo, particolare che denota la conoscenza approfondita dei singoli ospiti e l'attenzione alle loro specifiche personalità. I penitenti vengono definiti, secondo le inclinazioni principali del carattere, come «focoso mitigato», «impetuoso», «dolce», «torbido», «volubile», «biforme», «pacifico», «iracondo», «ippocrito», «buono», «doppio», «politico», «melanconico», «impostore», «quietissimo», «miscredente», «animoso», «silenzioso», «ipocondrico», «molesto», «irrequieto», «satirico», «moderato», «savio», «ciarlone», «imprudente», «impertinente», «equivoco», «paziente», «rassegnato», «furbo», «rabbioso»,

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> Il decreto di nomina del canonico Scappini, succeduto a De Domnis che aveva rassegnato le sue dimissioni a causa dell'avanzata età e dei problemi di salute che lo affliggevano, viene firmato dal card. Filippo De Angelis, prefetto presso la residenza del vescovo di Corneto e Montefiascone – che ne aveva la responsabilità spirituale in virtù del chirografo di papa Clemente XIII del 26 settembre 1762 – il 14 gennaio 1840 (cfr. ACDF, St. St. II 4b, ff. non numerati). Poco prima, lo stesso giorno, il card. De Angelis aveva informato privatamente Scappini delle dimissioni del precedente rettore e della scelta fatta per la sua sostituzione, specificando che credeva opportuno «fissare la sua scelta sulla S. E. R.ma a tal geloso e difficile impiego, la cui prudenza e fermezza gli servono di certa garanzia del regolare andamento delle cose nell'anzidetta Pia Casa» (*Ibidem*).

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup> AAV, Ergastolo di Corneto (1752-1871), b. 1, ff. non numerati, minuta di *Relazione all'Emo Card. Albani Segretario di Stato sopra il reclamo avanzato dai Penitenti dell'Ergastolo a Carico del Rettore Sig. Canonico De Domnis*, del 9 giugno 1830, all'interno della quale è presente anche la copia della memoria accusatoria inviata al pontefice una settimana prima.

<sup>&</sup>lt;sup>102</sup> I locali del braccio detentivo erano in realtà quaranta ma quelli adatti per la custodia solo trentasei, considerando quelli utilizzati dai custodi o riservati per altre esigenze logistiche del carcere.

«pessimo». Solo per l'anziano don Batini la colonna del carattere venne lasciata in bianco. Per quanto riguarda invece i tribunali giudicanti, si contano 2 condanne emesse dal Governo di Roma, ben 11 dal Sant'Uffizio, 5 dalla Congregazione della S. Consulta, 8 da varie curie vescovili dello Stato ecclesiastico, 2 dalla Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, 3 da tribunali arcivescovili (di Bologna, Fermo e Spoleto), 4 dal Tribunale del vicariato di Roma. <sup>103</sup>

Si tratta di dati interessanti e volendosi limitare esclusivamente all'analisi delle magistrature coinvolte, è evidenziabile una prevalenza di condanne emesse da parte del Tribunale del Sant'Uffizio. Sebbene in assenza di uno studio sistematico da condurre sulle liste del carcere, sembrerebbe plausibile la formulazione dell'ipotesi di una maggiore connessione tra l'istituto detentivo di Corneto e l'operato di quella che, ancora in pieno Ottocento, era considerata la più importante congregazione cardinalizia dello Stato del papa. <sup>104</sup>

Tornando alla gestione di Scappini, all'inizio del suo mandato anche il nuovo rettore dovette scontrarsi con l'annoso e sempre imminente problema degli improrogabili lavori di ampliamento: in assenza di una soluzione efficace sembrava impossibile accogliere il numero di ospiti necessario a soddisfare le esigenze delle varie magistrature, come si legge in una lettera del 10 novembre 1840. L'emergenza era divenuta tanto improcrastinabile che nel gennaio del 1841, il prefetto dell'Ergastolo, cardinal Serafini, fu costretto ad emanare una circolare a tutti gli ordinari diocesani dello Stato ordinando di sospendere l'invio a Corneto di ecclesiastici penitenti, fino a quando non fosse stato realizzato il nuovo braccio dell'edificio del carcere, come stabilito nel settembre dell'anno prima.

Scappini che fin dall'inizio aveva mostrato chiaramente la sua intenzione di amministrare con fermezza lo stabilimento carcerario, marcando una differenza netta con il lassismo del suo predecessore e partendo proprio dai problemi strutturali che affliggevano l'edificio, richiese con pressante insistenza alla prefettura l'inizio dei lavori di costruzione di un nuovo braccio che aumentasse la capienza del carcere, lo rendesse finalmente più funzionale e contribuisse a rispondere a quanti lamentavano una insalubrità della struttura.

Vincenzo Becchio, segretario della prefettura della Pia Casa, in una lettera molto cordiale a Scappini scrisse nel maggio 1841 che le richieste avanzate avevano trovato opportuna accoglienza e che si stava provvedendo in merito. Egli si era recato personalmente insieme al

1.0

<sup>&</sup>lt;sup>103</sup> L'elenco è in ACDF, St. St. II 4, ff. non numerati. Nel conteggio totale delle condanne emesse dai tribunali si contano 35 occorrenze e non 34 perché una, quella a carico del suddiacono Vincenzo Greco risulta emessa da «Governo di Roma e S. Offizio», quindi viene conteggiata due volte.

<sup>104</sup> La bibliografia sull'Inquisizione è sconfinata. Qui ci si limita a segnalare solo i seguenti, recenti testi: A. Del Col, L'Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Milano, Mondadori, 2006; C. F. Black, The Italian Inquisition, New Haven, 2009; B. Fassanelli, Il corpo nemico. Organizzazione, prassi e potere del Sant'Uffizio nel primo Novecento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2017; più in generale si rimanda al recente volume collettaneo di A. Cifres (a cura di), L'Inquisizione romana e i suoi archivi. A vent'anni dall'apertura dell'ACDF. Atti del convegno Roma, 15-17 maggio 2018, Roma, Gangemi, 2019; infine D. Solera, La società dell'Inquisizione. Uomini, tribunali e pratiche del Sant'Uffizio romano, Roma, Carocci, 2021.

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> ACDF, M.D. 021 (1840), int. 46, circolare della Direzione generale di polizia al vescovo di Ostia e Velletri, con la quale il prelato viene avvisato che il rettore dell'Ergastolo vieta l'ingresso a nuovi condannati fino a quando non verrà messo in cantiere il necessario ampliamento.

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> ACDF, Priv. S.O. 1841-1842 (interno 49).

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> In generale, l'area in cui sorgeva la città di Corneto era nota per essere poco salubre a causa della presenza di vaste zone paludose. Si veda anche Lettera del chiarissimo Sig. Dottor Thouvenel, già ispettore degli Ospedali militari, e delle acque minerali della Francia, Proto-Medico della Provincia di Alsazia, membro di più Accademie, aggregato alla Facoltà Veneta &c. al Sig. Dottor Domenico Morichini sopra le saline di Corneto, in Roma, presso Lazzarini Stampatore della R.C.A., 1803.

prefetto poco prima a Corneto, per una visita di ispezione e aveva potuto constatare che le richieste di Scappini erano del tutto fondate:

Mons. Prefetto nell'entrante settimana anderà dal S. Padre, ed implorerà per i buoni qualche grazia e minorazione. Possa il Signore esaudire questo suo buon volere. Ha egli di già parlato coll'Em. Mattei sulle osservazioni del nuovo braccio, e gradirà di ricevere dal'E.mo Deangelis le risposte alle medesime. Si è ordinato al Sig. De Rossi il sollecito lavoro della cisterna, e riguardo alla cucina, si è pensato di mettere nel cammino una grande lastra di ferro fuso. 108

Le pratiche furono però più complicate del previsto e, ancora all'inizio dell'estate del 1842, l'ampliamento non era stato realizzato, come si deduce da una lettera del governatore di Roma, monsignor Giuseppe Antonio Zacchia Rondinini, alla Segreteria di Stato in cui il prelato riferisce di essersi premurato di muovere delle rimostranze al rettore dell'Ergastolo, a causa della blanda custodia imposta ai tre frati agostiniani Vivarelli, Averardi e Lucca, detenuti politici e implicati nella celebre congiura di Angelo Targhini e Leonida Montanari. Il governatore di Roma raccontava che Scappini gli aveva risposto che

compatibilmente con la località, e discipline di quella Casa di penitenza vengono osservate le prescrizioni espresse intorno ai detti condannati, quali peraltro potrebbe adempiersi con maggior esattezza, e minore incomodo dei custodi, ed altri reclusi, quante volte si fosse effettuata la costruzione del nuovo braccio, per il quale erasi già date da codesto Supremo Dicastero le convenienti disposizioni alla Tesoreria Generale. 109

Nel frattempo, il 2 febbraio 1831 era asceso al soglio pontificio il cardinale Bartolomeo Alberto Cappellari, eletto con il nome di Gregorio XVI, un pontefice che, a dispetto della sua fama di reazionario, fu anche fautore di una serie di riforme in campo amministrativo e giudiziario che completavano quelle abbozzate nel decennio precedente. Nel duplice tentativo di uscire sia dall'isolamento internazionale sia dal precario equilibrio interno in cui il pontificato di Leone XII aveva posto lo Stato della Chiesa, Gregorio XVI decise di porre mano ad una riforma che si mosse lungo le tre direttrici di una riorganizzazione «del settore giudiziario, della pubblica amministrazione e della finanza pubblica». In particolare, per quanto attiene al discorso sulla giustizia, si deve portare l'attenzione sulla promulgazione di due importanti "regolamenti" ovvero il Regolamento organico e di procedura criminale (promulgato il 5 novembre 1831 e entrato in vigore il 1° gennaio 1832) e il Regolamento sui delitti e sulle pene (promulgato il 20 settembre 1832 ed entrato in vigore due mesi dopo). Entrambi cercavano di portare ordine all'interno del caotico sistema giurisdizionale, con risultati altalenanti. In rapporto al foro ecclesiastico il Regolamento di procedura confermava la piena operatività esclusivamente delle congregazioni della S. Inquisizione e dei Vescovi e Regolari ma, al contempo, affermava che nulla era «innovato in ordine ai tribunali ecclesiastici, compreso quello del Vicariato di Roma». L'amministrazione giudiziaria così riformata ebbe la possibilità di rodare i suoi nuovi meccanismi per poco più di un decennio prima dell'avvento della seconda Repubblica Romana. 110

-

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> ACDF. St. St. II 4b.

<sup>&</sup>lt;sup>109</sup> AAV, Segreteria di Stato, Esteri, b. 152, fasc. 3, f. 1v.

<sup>&</sup>lt;sup>110</sup> Sulla riforma giudiziaria di Gregorio XVI si rimanda a M. Calzolari, E. Grantaliano, Lo Stato pontificio tra Rivoluzione e Restaurazione, pp. 133-141, in part. pp. 135-137 e S. Vinciguerra (a cura di), I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832), Cedam, Padova, 1998. Per un approfondimento e una valutazione complessiva sull'impatto che i due regolamenti ebbero, si veda N. Contigiani, La centralità del giudice nel processo penale pontificio del XIX secolo in M. R. Di Simone (a cura di), La giustizia dello Stato

Va detto che la condanna all'Ergastolo continuava ad essere una delle possibili opzioni ma non quella prevalente. Le curie ecclesiastiche per tutto il corso dell'età moderna, preferirono per i loro chierici devianti l'assegnazione di periodi di ritiro spirituale, da scontare in case religiose o monasteri, sotto la guida di un responsabile che doveva assistere il penitente e vigilare sulla sua conversione. Quando il reato non fosse eccessivamente grave o quando comunque non si fosse raggiunto un eccessivo livello di scandalo all'interno della comunità dei fedeli, si cercava di risolvere nel modo più indolore possibile. 111

# 13. Arretratezza o modernità? Il sistema carcerario pontificio nella prima metà dell'Ottocento

La graduale perdita di controllo da parte delle autorità centrali contribuì a relegare la sperimentazione dell'Ergastolo sullo sfondo di un sistema penale che, dopo il periodo di innovazione del secolo precedente, nel XIX arrancava e si avvitava su posizioni ben presto unanimemente giudicate arretrate quando non proprio reazionarie. Il progetto del controllo centralizzato della criminalità ecclesiastica non era mai decollato e non era uscito da una dimensione elitaria. L'ostinazione con cui si cercava di mantenere aperta la struttura nonostante i problemi che l'affliggevano, era un chiaro segnale della rilevanza che la questione disciplinare rivestiva ma che, tuttavia, veniva risolta, nella pratica, attraverso una più informale rete di internamento locale, ben radicata sul territorio, facilmente e rapidamente accessibile e capace, soprattutto, di garantire una maggiore discrezione. L'Ergastolo non veniva preso seriamente in considerazione come modello nemmeno dagli osservatori più attenti e documentati. Manca ad esempio una sua rappresentazione nel celebre saggio di Carlo Ilarione Petitti di Rorereto, consigliere di Stato del re Carlo Alberto, pubblicato nel 1840 con

pontificio in età moderna, pp. 239-255. In ASRS, AA.EE.SS., *Periodo I*, Stati ecclesiastici I, pos. n. 658, fasc. 253, ff. 73r-74v è conservata una circolare, «riguardante le processure e sentenze contro persone ecclesiastiche» del 3 ottobre 1832, nella quale vengono diramate indicazioni esplicative relative al nuovo Regolamento organico del 5 novembre 1831.

<sup>111</sup> Uno studio sull'amministrazione delle curie diocesane è quello di M. Cavarzere, La giustizia del vescovo. I tribunali ecclesiastici della Liguria orientale, Pisa, Pisa University Press, 2012: questo saggio non si limita allo studio locale ma offre un documentato e utile approfondimento giuridico sull'età moderna. Si veda poi lo studio di E. Bonora, Giudicare i vescovi. La definizione dei poteri nella Chiesa postridentina, Bari-Roma, Laterza, 2007. In merito a documentazione d'archivio inedita, chi scrive ha condotto un sondaggio nell'archivio della curia vescovile di Civita Castellana per il periodo compreso tra 1740 e 1780 da cui risulta la prassi di assegnare giorni di esercizi spirituali da svolgersi presso strutture conventuali del territorio (fra i quali la casa dei padri Conventuali di Vignanello e il convento di S. Eutizio dei padri Passionisti a Soriano) per delitti principalmente legati alla "condotta scandalosa" ovvero a comportamenti inappropriati, in generale legati alla condotta sessuale. Ad esempio, nell'estate del 1748, il ritiro dei padri Passionisti di Soriano ospitò dietro ordine del tribunale diocesano, i sacerdoti Giuseppe Cerasoli, Francesco Angelo Pancrazi e Pietro Bracci. I tre conducevano una vita scandalosa, nonostante le reiterate ammonizioni, con l'assidua frequenza di «diverse donne», alcune delle quali regolarmente sposate. Il processo si era concluso con l'emanazione per le donne implicate del precetto «di non conversare e trattare» con i religiosi, mentre i tre sacerdoti avevano ricevuto il precetto di ritirarsi «nel convento di S. Eutizio di Soriano, ed ivi fare l'esercitij spirituali per lo spazio d'un mese sotto la direzione d'un pio religioso, da destinarvisi da quel padre superiore, e fatti tal'esercizi» di presentarsi nuovamente al cospetto del vescovo, muniti della «solita attestazione», rilasciata dal direttore spirituale, «sotto pena in caso di contravvenzione di sc[udi] 50 per ciascuno d'applicarsi a luoghi pij, e di carcerazione ed altre ad arbitrio». La vicenda è in Archivio Storico della Diocesi di Civita Castellana (d'ora in poi ASDCC), ASDCC, Atti criminali Diocesi Civita Castellana, Tenderini (Processi Vignanello).

<sup>112</sup> Per una riflessione sulla costruzione di questo tipo di stereotipo, si veda il saggio di A. Serra, *Residuo della o laboratorio di sperimentazione? Congregazioni religiose e gestione delle carceri femminili italiane nel lungo Ottocento* in questo numero del «Giornale di Storia».

il titolo *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*. Sembra dunque che il carcere sopravvivesse a colpi di regolamenti tutti interni alla realtà ecclesiastica, pur nella totale indifferenza degli osservatori. Il progetto dell'Ergastolo non convinceva più nemmeno gli stessi funzionari e intellettuali pontifici, come risulta evidente dalla lettura del trattato del prelato romano Carlo Luigi Morichini, peraltro pubblicata in risposta alle critiche al sistema carcerario pontificio mosse proprio da Petitti di Roreto.

Forte dell'esperienza di studio diretto di «ospedali, ospizi, scuole e carceri in Italia, Svizzera, Francia, Germania e Inghilterra», Morichini diede alle stampe nel 1842 una versione completamente rimaneggiata, aggiornata e ampliata del suo Degli istituiti di pubblica carità ed istruzione, pubblicata in origine nel 1835. 114 All'interno della nuova edizione del saggio era presente ora un intero libro, il terzo, intitolato Delle prigioni che conteneva una lunga disamina su delitti, pene e istituti di detenzione in generale e poi specifici capitoli dedicati alla storia e alla descrizione delle varie carceri esistenti sul territorio romano. Qui si soffermava sulla gestione carceraria della popolazione clericale criminale. In particolare, a proposito delle segrete polivalenti di Castel S. Angelo, notava come nella parte del forte che veniva chiamato cortile dell'olio erano presenti nove stanze che venivano utilizzate anche per la custodia preventiva (giudiziaria) degli ecclesiastici. Le celle non erano per detenzione singola ma «sono luogo di larga e ci stanno i detenuti a due e tre per camera ma in letti separati». Inoltre, durante i giorni del dibattimento processuale, i detenuti venivano trasferiti nelle segrete «che sono dieci, tutte locate nella parte più interna e sicura del castello ma non per ciò men salubri della altre prigioni». In un breve excursus, l'autore spiegava che la separazione dei chierici dai laici era stata stabilita fin dai tempi di Sisto V, «quando il card. Giuliano Rusticucci vicario considerando essere indecente e pernicioso ch'essi su trovassero in un medesimo carcere racchiusi e confusi co' laici» acquistò un palazzetto nei pressi di Tor di Nona dal Collegio germanico «perché vi stessero colà separati da tutti gli altri». Questa buona prassi era caduta in disuso quando tutte le carceri dell'area di Tor di Nona erano state chiuse e i detenuti trasferiti nelle Carceri nuove: lì vennero collocati anche gli ecclesiastici, anche se si badò sempre alla loro reclusione in stanze appartate. Fu per decisione di papa Leone XII che venne stabilito che nelle carceri di via Giulia «non vi dovessero più mettere persone addette al clero, e volle che stessero piuttosto in Castel S. Angelo, come praticasi tuttora».

In questo contesto, al carcere di Corneto venne riservato un solo accenno, in una nota a pie' di pagina inserita nel punto della trattazione dedicato alla detenzione giudiziaria nel forte S. Angelo, nella quale si specificava che il carcere di condanna

<sup>&</sup>lt;sup>113</sup> C. I. Petitti di Roreto, *Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla*, Torino, G. Pomba e comp., 1840. Di lui aveva scritto il già citato Beltrani-Scalia che «fu il primo a trattare seriamente in Italia la questione carceraria, il primo che, prendendo a cuore il miglioramento morale de' condannati, mostrò quali vantaggi potrebbe ricavarne la civile comunanza, e quanto debba occuparsene un governo saggio ed illuminato» (M. Beltrani-Scalia, *Sul governo e sulla riforma delle carceri*, p. 421).

M. Piccialuti, Politiche assistenziali, pp. 269 e ss. Le due edizioni differivano per titolo, contenuto e lunghezza. Il primo saggio era Degl'istituti di pubblica carità e d'istruzione primaria in Roma. Saggio storico e statistico di monsig. D. Carlo Luigi Morichini romano vice presidente dell'Ospizio Apostolico di S. Michele (Roma, Stamperia dell'Ospizio Apostolico presso Pietro Aureli, 1835) mentre la seconda edizione era intitolata Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma. Libri tre di D. Carlo Luigi Morichini prelato romano. Nuova edizione (Roma, Tipografia Marini e Compagno, 1842). In una nota dell'autore al suo stesso trattato, si legge per questa nuova edizione del 1842: «Nel 1835 dalla stamperia dell'Ospizio Apostolico pubblicai un libro col titolo: Degli istituti di pubblica carità e d'istruzione primaria, Saggio storico e statistico. La presente edizione contiene tutto quello ch'era nel Saggio con più molte giunte ed emendazioni e le più recenti notizie statistiche. Oltrecciò v'è il libro delle prigioni intieramente nuovo» (Degl'istituti di pubblica carità ed istruzione primaria e delle prigioni in Roma libri tre di d. Carlo Luigi Morichini prelato romano. Nuova edizione, p. XXIII).

per gl'individui dell'uno e l'altro clero detta Pia casa di penitenza o Ergastolo è a Corneto eretto da Urbano VIII ed ingrandita da Pio VI. Dipende dal vescovo e dal decano de' chierici di camera. La sua capacità è per 38 individui. È prigione sicura, salubre e benissimo ordinata. [...] Ciascun prigioniere ha la sua cella. 115

La scelta di non descrivere in maniera particolareggiata la Pia casa di penitenza potrebbe forse rientrare nella prospettiva esclusivamente romanocentrica scelta per il suo studio, ma è sicuramente anche un indice piuttosto inequivocabile della bassa incidenza che questo carcere aveva sul sistema penale. D'altro canto l'importanza del saggio e la sua ampia diffusione non solo in ambito specialistico, contribuirono senza dubbio alla definitiva collocazione di questo particolare istituto di pena in una posizione secondaria, confinato in un limbo dal quale venire riesumato solo sporadicamente e in chiave polemica, nella veste di incarnazione di odiati privilegi della casta ecclesiastica. <sup>116</sup>

## 14. La Pia Casa di penitenza durante la Repubblica Romana del 1849

La mattina del 9 febbraio 1849 in Campidoglio fu dichiarato decaduto il papato e fu proclamata la Repubblica Romana. Al papa, che era fuggito e aveva trovato asilo a Gaeta, vennero concesse tutte le garanzie per l'esercizio del potere spirituale mentre il governo temporale su Roma e tutti i territori dello Stato era nelle mani del nuovo regime democratico.

L'esperienza rivoluzionaria fu di breve durata ma, nondimeno, ebbe un impatto notevole sull'amministrazione statale e anche, nello specifico, sulla gestione dell'ordine pubblico. 117

Per quanto riguarda l'Ergastolo, il governo repubblicano decise la liberazione o il trasferimento ad altra sede di tutti i detenuti, su suggerimento di Michele Mannucci, preside della Delegazione di Civitavecchia. Il 7 aprile 1849 il direttore di Sanità e Carceri del Ministero dell'Interno scrisse al responsabile del dicastero, il triumviro Aurelio Saffi, chiedendo che dopo il trasferimento dei penitenti, la struttura non fosse abbandonata ma utilizzata per la detenzione di criminali particolarmente pericolosi, in virtù delle ben note caratteristiche che ne facevano un carcere sicuro e facilmente sorvegliabile:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>115</sup> C. L. Morichini, *Degl'istituti di pubblica carità*, p. 220.

Anche Giuseppe Gioacchino Belli parla del carcere di Corneto, nel sonetto del 10 maggio 1833, intitolato *Er bon esempio*: Cuanno se disce poi *nun ce se crede!*/ Come vòi crede (1) a sti parabbolani/ de preti, che li cani che ssò (2) ccani / viengheno (3) piú ssinceri, hanno ppiú ffede? // Senti er curato mio che mme succede. (4)/ Com'oggi m'approvò (5) cche li cristiani/ è ppeccato de fotte; (6) e llui domani/ ballava su la panza de Pressede. // Ma ggià dar capo viè ttutta la tiggna; (7)/ ché ssi (8) un po' ne mannassino (9) a l'incastro, (10)/ je se potría intorzà (11) cquarche ffufiggna. (12) // «Come va», jje diss'io, «Padre Filisce?»./ E llui rispose: «Lei facci, (13) sor mastro,/ nò cquer ch'er prete fa ma cquer che ddisce». Nell'edizione de *I sonetti romaneschi di G. G. Belli pubblicati dal nipote Giacomo a cura di Luigi Morandi* (volume 6, Città di Castello, S. Lapi Tipografo-Editore, 1887, p. 227) alla parola "incastro" è riportata una nota che specifica: «Ergastolo – Perché *ergastolo* più specificamente si chiamava la prigione degli ecclesiastici, che era per tutti a Corneto, là dove ora è il Museo Municipale Tarquiniense. Ma *incastro* significa anche "la condizione di chi si trova tra l'uscio e il muro". È anzi certo che, per questo suo significato e per la somiglianza di suono, fu poi dal popolo confuso con *ergastolo*».

essere re. 1849: Pio IX e il sogno rivoluzionario della Repubblica romana, Milano, Garzanti, 2019 che, sulla base di una aggiornata e completa bibliografia e alla luce di numerosi documenti d'archivio, spesso inediti, ricostruisce la storia della parentesi rivoluzionaria dal punto di vista della curia vaticana. Inoltre, si veda anche I. Veca, Il mito di Pio IX. Storia di un papa liberale e nazionale, Roma, Viella, 2018. Si rimanda inoltre al saggio di J. De Sanctis, Tra altari e barricate. La vita religiosa a Roma durante la Repubblica romana del 1849, Firenze, Firenze University Press, 2021.

È stato assicurato al sottoscritto che il Ministro di Grazia e Giustizia abbia già ordinato il trasferimento o la dimissione di tutti gli Ecclesiastici ch'erano ristretti nell'Ergastolo di Corneto. Per non lasciare abbandonato questo stabilimento pel quale sono state impiegate somme vistose di danaro e per assicurare la tranquillità nelle altre Case di pena, sembra al sottoscritto che assai utilmente potrebbesi profittare delle molte celle isolate e ben sicure del suddetto ergastolo, per rinchiudervi i condannati più facinorosi ed incorregibili [sic], e particolarmente quelli che per volere espresso della Superiorità furono allontanati dalla darsena di Civitavecchia come autori principali dei tumulti avvenuti nella medesima, e che non cessano di suscitare anche altrove.

Il ministro Aurelio Saffi aveva risposto nello stesso giorno, dicendosi d'accordo con la proposta avanzata:

Appena sarà evacuato l'Ergastolo di Corneto con la dimissione, o trasferimento degli ecclesiastici, che vi si trovavano rinchiusi, sarà in vostra facoltà di trasportarvi quei condannati più facinorosi, ed incorreggibili, ai quali opportunamente si possono assegnare le celle isolate e sicure del sud[dett]o ergastolo.<sup>118</sup>

Oltre ai condannati, occorreva provvedere al ricollocamento dei quattro custodi e dell'economo della prigione «nell'interesse non solo di utilizzare l'opera loro ma di provvedere alla sussistenza di essi». 119 Il 12 aprile venne dato avviso al preside della Delegazione di Civitavecchia che due impiegati della Direzione generale delle Carceri sarebbero stati inviati a breve per prendere le consegne della Casa di penitenza e per «portare ad effetto alcune riforme sul personale degl'impiegati ed inservienti». Uno dei custodi avrebbe potuto trovare impiego al posto del dimissionario custode della darsena delle galere; un altro sarebbe potuto essere impiegato come custode nelle carceri cittadine di Corneto; per gli altri due e per l'economo si richiedeva un intervento delle autorità superiori. 120

L'Ergastolo venne dunque chiuso ma nessuno dei progetti di riutilizzo dell'edificio come luogo di detenzione di categorie criminali differenti da quella ecclesiastica fu mai realizzato. La velocità con cui l'esperienza mazziniana si concluse tolse terreno a qualunque progetto a medio o lungo termine. Invece, come già accaduto nel periodo napoleonico, l'antico palazzo nel cuore di Corneto venne scelto come caserma e avamposto, questa volta per l'esercito francese in appoggio al governo pontificio contro i repubblicani. <sup>121</sup> E, come per la precedente

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> La corrispondenza citata si trova in ASR-Galla Placidia, S. Consulta, b. 368, ff. non numerati. La competenza sulle carceri era stata assegnata dalla riforma del 1831 alla congregazione della S. Consulta, per essere poi sottratta e affidata al Ministero dell'Interno nel dicembre 1847. Su queste attribuzioni e sulle vicende archivistiche del fondo della S. Consulta, si rimanda a M. Calzolari, E. Grantaliano, Lo Stato pontificio tra Rivoluzione Restaurazione, pp. 157-175.

<sup>&</sup>lt;sup>119</sup> Da una lettera del 9 aprile del preside Mannucci si apprende che il Triumvirato della Repubblica, dietro sua proposta aveva ordinata «la dimissione dall'Ergastolo di Corneto di cinque detenuti, e nella veduta di sgombrare interamente i locali di che sembra voglia altrimenti disporre, ha pure ordinato che altri due detenuti che ivi unicamente rimanevano fossero tradotti o qui [nel forte di Civitavecchia, ndt] o in Roma». Mannucci allora aveva «mandato ad effetto la mente superiore colla immediata dimissione dei cinque e col trasferimento a questo Forte dei due che residuavano». Sgombro in tal modo il locale rimane ora a provvedere i quattro custodi ed un economo che erano addetti a quella casa di reclusione nell'interesse non solo di utilizzare l'opera loro ma di provvedere alla sussistenza di essi. [...]». In ASR-Galla Placidia, *S. Consulta*, b. 368, ff. non numerati. <sup>120</sup> ASR-Galla Placidia, *S. Consulta*, b. 368, ff. non numerati.

<sup>121</sup> Situazione analoga a quanto stava succedendo anche nella capitale. Scrisse Luigi Huetter: «Molti conventi e altri edifici ecclesiastici mutarono destinazione: "Ora siamo pieni di milizia - scriveva il Bresciani [= «il letterato trentino Antonio Bresciani, rettore del Collegio Urbano di Propaganda Fide e uno dei più odiati "cappelloni" o gesuiti del tempo», p. 380] -; le tre case dei Gesuiti (il Noviziato, il Collegio Romano e il Gesù) sono caserme; anche S. Calisto dei benedettini, la Certosa, i Carmelitani della Traspontina, il palazzo del S.

esperienza, appena conclusa la guerra e ripreso saldamente il controllo della capitale, fu molto complicato il lungo processo di riacquisizione dell'edificio da parte delle stesse autorità pontificie. Solo la caparbietà del rettore Scappini fu in grado di ripristinare l'antica sede della Casa di Penitenza per ecclesiastici criminali in tempi relativamente rapidi.

Una relazione del 20 ottobre, stilata dal commissario straordinario pontificio per le provincie di Patrimonio, inviato a Corneto dai cardinali della Commissione governativa che stava preparando il terreno per il rientro del pontefice Pio IX, restituiva il quadro, ancora una volta piuttosto disastroso, in cui versava l'edificio dopo quel pur breve periodo di sospensione del governo papale: il nuovo braccio del carcere risultava ancora occupato dalle truppe francesi mentre nella parte più antica dell'edificio erano stati collocati «cinquantasei soldati veterani pontifici di linea, parte inabili, e parte ancora ammogliati e con figli». Data la particolare architettura e la presenza di stanze singole, piuttosto ampie, la scelta dell'Ergastolo come soluzione per questo tipo di acquartieramento insieme militare e civile era sembrata quella ottimale ed ora risultava assai difficile trovare una valida alternativa. Secondo l'analisi del funzionario statale inviato, l'unica strada percorribile per ottenere il trasferimento di questi reparti militari era quella di suggerire il loro collocamento nel vicino convento di S. Marco:

Di locali da sostituire poi non ve ne sarebbe che un solo, il quale è il convento così detto di S. Marco, molto vasto, e non abitato che da cinque frati agostiniani, che si potrebbero senza loro disagio ridurre tutti in una parte, che è la migliore.

Era una soluzione temporanea che risolveva solo parzialmente il problema perché non sembrava altrettanto facile far sgomberare in tempi rapidi le truppe francesi. La proposta era dunque di accontentarsi di recuperare intanto il vecchio braccio dell'edificio e attendere disposizioni del comando francese per l'altra sezione:

Dopo aver il tutto personalmente veduto, non trovo possibile oggi, che di ricuperare il Braccio antico dell'Ergastolo medesimo, trasferendo i predetti soldati di linea nel Convento di S. Marco, il cui Priore, che interpellai, ne converrebbe. Tale antico Braccio ha ben trentasei ambienti ad uso di carceri, e ventiquattro dei quali salubri, e due per l'abitazione di chi ne avesse la custodia; e così parmi che per ora si potesse almeno esso restituire al fine, a cui fu sempre destinato. Ciò piacendo alle Em[inen]ze Loro R[everendissi]me sarebbe mestieri che degnassero di dare le opportune disposizioni al Ministero delle armi per proposto trasferimento in S. Marco de' Veterani. Il locale Comandante Francese, ch'ebbi a compagno nelle fatte ispezioni, mi disse che conveniva pur esso nel progetto, e che in quanto ai carcerati, che fossero venuti, avrebbe permesso, che loro si dessi di passeggio un ora la mattina, e un ora la sera nell'interno prato, che serve da piazza d'armi.

L'altra questione da risolvere era quella della sostenibilità economica del progetto. Dunque, secondo il parere dell'ispettore, che peraltro si trovava concorde con l'autorità municipale di Corneto, impegnata, dopo la riforma repubblicana, nella gestione economica del carcere,

riattivando l'Ergastolo sarebbe [stato] opportuno che si richiamassero in vigore le antiche discipline, onde i carcerati vi si mantenessero col loro proprio beneficio se secolari, o a spese del loro convento se regolari; e ciò per economia del pubblico erario, tale essendo il parere del locale Municipio.

Officio, l'Apollinare e scuole del Seminario», cfr. L. Huetter, *Il clero romano nel '49*, estr. dal vol. *Roma nel 1849*, Roma, Ed. Capitolium, 1950, pp. 379-390, in part. p. 384.

Per prima cosa, però, occorreva ripristinare il governo del carcere: la Commissione confermò il canonico Scappini nella carica di rettore e gli ordinò subito di compiacersi di prendere «gli opportuni concerti per riattivare l'antico locale ad uso di carcere, prevenendola che dal Ministero delle armi pontificie sono stati già dati i relativi ordini, perché il detto vecchio braccio sia sgombrato dal corpo de' veterani pontifici e traslocato nel convento di S. Marco degli agostiniani». <sup>122</sup>

I mesi successivi servirono a Scappini per completare il ritorno alle vecchie funzioni del carcere: si assistette ad un graduale ripristino della normale routine e anche al ritorno di alcuni degli ospiti che erano stati liberati nel periodo rivoluzionario e che volontariamente stavano scegliendo di rientrare a Corneto. Fu il caso, ad esempio, di don Gentile Polverigiani, condannato a cinque anni di reclusione il 18 aprile 1847 dal tribunale della S. Inquisizione: «fatto uscire illegalmente nella passata epoca» che tornava ora «spontaneamente costà per espiare il residuo di sua pena» nei primi giorni di maggio 1850. 123

Da una richiesta di grazia avanzata al pontefice Pio IX dal sacerdote don Leucio Zamparelli, invece, si apprende quale fosse stata effettivamente la sorte dei vari ospiti della Pia casa successivamente alle già esaminate disposizione del Triumvirato. All'inizio, il religioso era stato condannato alla reclusione a vita nell'Ergastolo da parte del tribunale diocesano di Benevento per omicidio ed aveva fatto il suo ingresso nel carcere di Corneto nell'agosto del 1840. Privo di alcun beneficio ecclesiastico e quindi impossibilitato a pagare la sua detenzione, sarebbe stato tenuto «loco depositi» fino a nuove istruzioni. Non si hanno notizie sulle modalità con cui venne risolta la questione della retta ma di sicuro don Leucio era rimasto prigioniero a Corneto. Nel 1848 aveva ottenuto una sostanziosa riduzione di pena su deliberazione della Congregazione dei vescovi e regolari, con la fine della condanna alla reclusione fissata al 1850. L'avvento della Repubblica mazziniana, però, aveva decisamente peggiorato la sua situazione. Lui e un altro ergastolano erano stati infatti gli unici ad essere inviati alla fortezza di Civitavecchia, mentre gli ex compagni di pena era stati tutti liberati. Successivamente all'accoglimento della sua richiesta di poter ritornare nella Pia casa di Corneto, non si peritò di denunciare il notevole peggioramento delle condizioni igieniche e sanitarie che la parentesi repubblicana aveva causato. Nella supplica inviata al pontefice, ancora in esilio a Portici, aveva documentato la sua richiesta di ottenere la grazia per la «residual pena» accennando alle sofferenze patite con la reclusione nel Forte di Civitavecchia

-

<sup>&</sup>lt;sup>122</sup> ACDF, St. St. II 4b, ff. non numerati.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> La pratica si trova in ACDF, St. St. II 4b. Peraltro la situazione di Polverigiani era stata oggetto di contestazione al momento del primo ingresso nell'Ergastolo, il 14 dicembre 1847. Il rettore Scappini annotò la sua sorpresa all'arrivo del condannato che non era un religioso. Scrisse infatti: «Recami poi sorpresa come quel Tribunale abbialo condannato all'Ergastolo non essendo né prete, né frate, né chierico; soltanto conta di essere stato nel 1842 fra i Carmelitani scalzi per 6 soli mesi in qualità di converso». L'unica spiegazione che Scappini riesce a formulare per quello che lui considera una forzatura al regolamento è la pietà del tribunale della Suprema che potrebbe aver avuto un riguardo speciale nei confronti del giovane, troppo fragile per subire altri tipi di condanne. Continua infatti Scappini: «Avrà forse avuto riguardo alla dabbenagine [sic] del giovane, che a me sembra in grado superlativo». In ogni caso e a scanso di equivoci, Scappini decide di chiedere una conferma sul caso al tribunale del Sant'Uffizio. In attesa di una risposta accettò che il giovane fosse tenuto «loco depositi» nell'Ergastolo avvisando fin da subito il prefetto che, in caso di conferma della condanna, sarebbe stato necessario «fargli subbito il vestiario d'inverno, trovandosi il poverino in pessimo arnese». Circa un mese dopo, il 21 gennaio 1848, arrivò la conferma della condanna, con un rescritto pontificio che stabiliva per Polverigiani «detineatur in Pia Domo Corneti», stabilendo dunque la piena legittimità alla sua reclusione nel carcere per ecclesiastici. Si tratta di una rara eccezione alla regola dell'ingresso esclusivo di condannati religiosi, per la quale non si hanno, al momento, ulteriori dettagli. Polverigiani fu poi graziato di un anno di pena e liberato il 23 aprile 1851, come disposto dalla prefettura dell'Ergastolo in un ordine inviato a don Scappini il 9 aprile.

«ove fu tradotto per ordine del sedicente governo repubblicano in compagnia di un altro sacerdote, mentre gli altri compagni di pena furono posti in libertà»; e aveva chiesto che si tenesse conto della «ristrettezza ed insalubrità di luogo, in cui al presente ritrovasi, per essersi acquartierate nell'Ergastolo medesimo, ove fu ricondotto, le truppe francesi». Il pontefice nell'udienza del 13 ottobre, ordinò che l'istanza di don Leucio fosse rimessa alla Commissione governativa di Stato per la grazia «colle facoltà necessarie ed opportune, premessi giorni 15 di spirituali esercizi per parte dell'Ordinario; e colla ingiunzione alla medesima Commissione Governativa di prendersi le necessarie cautele, onde l'Oratore non abbia a stabilirsi nel luogo del commesso delitto, se non col consenso della parte stessa, e coll'intelligenza dell'E.mo arcivescovo di Benevento». Il 25 novembre 1849, quindi, il rettore firmò il foglio di uscita di don Leucio, contenente il monito di non risiedere nella località del delitto «senza prima aver ottenuto il consenso della parte offesa, e coll'intelligenza dell'E.mo arcivescovo di Benevento a forma del Rescritto Sovrano».

Da lì in avanti, il rettore Scappini si occupò di amministrare con rigore la Pia casa, esercitando un'azione pressante e costante sul prefetto e riuscendo anche ad ottenne la definitiva assicurazione che fosse sventato qualunque progetto di trasformare l'edificio in un normale carcere per la custodia dei laici, ventilato anche dal restaurato governo pontificio, in risposta alla ondata di condanne per reati "politici" e alla cronica carenza di locali nella capitale. Il carcere ospitò comunque numerose condanne frutto dell'epurazione di ecclesiastici compromessi con il passato regime rivoluzionario. 125

Nel ventennio successivo alla fine della seconda Repubblica Romana, il nesso con la Congregazione del Sant'Uffizio si andò saldando quasi indissolubilmente. Si nota in questo periodo la produzione di una fitta corrispondenza tra la segreteria del rettorato e la congregazione romana, chiamata spesso a dirimere cause importanti. Nella lettura di questi documenti, conservati attualmente presso l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, si apprende un particolare inedito ma di grande rilevanza non solo per la storia dell'istituto ma anche dell'intero pontificato dell'ultimo papa re. Monsignor Becchio, infatti, in una lettera del 18 febbraio 1850, in risposta ad una precedente comunicazione di Scappini di un paio di giorni prima, rivelò l'esistenza di un rescritto pontificio, depositato presso l'Archivio della Segreteria di Stato degl'Interni, in cui l'Ergastolo veniva dichiarato luogo di reclusione dipendente direttamente dal pontefice. Scappini aveva scritto preoccupato per l'ipotizzato cambio di destinazione d'uso del suo carcere, e Becchio voleva rassicurarlo che

-

<sup>&</sup>lt;sup>124</sup> ACDF, St. St. II 4b, ff. non numerati.

<sup>&</sup>lt;sup>125</sup> I condannati dei primi procedimenti penali a carico di religiosi, nell'autunno del 1849, erano stati rinchiusi nelle carceri di Castel S. Angelo e in quelle del Sant'Uffizio, a causa dell'inagibilità dell'Ergastolo, come ricorda J. De Sanctis, *Tra altari e barricate*, p. 56 n. 136. Il processo di epurazione non si risolse in pochi mesi e durò almeno fino al 1851.

Per questo periodo esiste una ricca documentazione conservata in parte presso l'Archivio Apostolico Vaticano e presso l'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede: in quest'ultimo sono state reperite recentemente quattro buste di materiale inedito. Si tratta di una parte dell'archivio della prefettura e non è chiaro né il periodo né il motivo per cui questa documentazione sia conservata lì. Con ogni probabilità, come si vedrà a breve, nel corso delle operazioni di smantellamento del carcere dopo l'annessione al Regno d'Italia, si dovette ritenere più prudente far trasportare il materiale del suo archivio in Vaticano, per cercare di difendere, per un'ultima volta, la memoria della sacralità dei detenuti, e non lasciare informazioni particolarmente sensibili nelle mani potenzialmente rapaci del potere laico usurpatore. Allo stato attuale delle ricerche non è ben chiaro perché una parte della documentazione sia conservata nell'Archivio Apostolico Vaticano e un'altra (minima) invece presso l'Archivio del Sant'Uffizio. È però verosimile pensare che addirittura una parte di essa sia stata distrutta, come lascerebbe supporre il rinvenimento di una serie di carte che raccontano come la congregazione, dopo il primo episodio della Repubblica Romana del 1798-1799, aveva stabilito di distruggere, in casi analoghi di invasione, tutti i documenti più delicati.

non sarebbe stato possibile, proprio in virtù di questo documento pontificio, di cui, era evidente, nemmeno Scappini conosceva l'esistenza:

Sappia che si era ideato di riempire cotesto Ergastolo di detenuti secolari, attesa la mancanza attuale di locali, e le straordinarie carcerazioni che ogni giorno si vanno facendo. Dopo il congresso tenuto in mia casa coll'Ispettore generale delle Case di condanna dello Stato, sembra aver potuto sventare la cosa. Ieri venne a trovarmi mons. Pentini, a cui caldamente raccomandai di estrarre dalla Segreteria di Stato degl'Interni una copia di un Rescritto ch'Egli fece fare da Nostro Signore Papa Pio IX, dichiarando l'Ergastolo luogo di reclusione dipendente unicamente dal Pontefice, e ciò per impedire le mene, che si facevano per considerarlo nella comune categoria di altri luoghi di pena. 127

Scappini conservò questa preziosa testimonianza annotando sul retro che si trattava di una lettera «con cui si accenna un rescritto di Sua Santità Pio Nono dichiarando l'Ergastolo luogo di reclusione dipendente unicamente dal Pontefice».

Tralasciando le finalità e i progetti del rettore, questo rescritto risulta essere un tassello aggiuntivo nella complessiva strategia reazionaria del pontificato di papa Mastai Ferretti che, rispetto alla tutela delle prerogative e dei privilegi ecclesiastici, cumulava ora nelle sue mani, sia il diretto controllo dell'operato della Suprema congregazione del Sant'Uffizio – di cui i pontefici erano prefetti <sup>128</sup> –, sia la supervisione dell'Ergastolo, chiudendo così il cerchio giurisdizionale di controllo sul clero criminale. Si trattava di una manovra che non può essere unicamente ascritta ad una finalità moralizzatrice ma assume un chiaro significato politico, strettamente connesso con la difesa di quelle prerogative spirituali che, ben presto, sarebbero rimaste le uniche garantite al morente Stato della Chiesa. <sup>129</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>127</sup> ACDF, St. St. II 4b, ff. non numerati.

<sup>128</sup> Il pontefice emanava il suo rescritto alle istanze esaminate dalla congregazione nel corso della riunione detta di Feria V, nel corso della quale venivano ratificate o respinte le decisioni prese nella Feria IV e tra queste anche le proposte di grazia per i condannati dai tribunali operanti nello Stato pontificio, gli unici rimasti attivi nel XIX secolo. Le carte rinvenute in ACDF presentano numerose istanze di grazia accolte in Feria V da papa Pio IX, come quella del 23 marzo 1844 per la quale venne inviato un biglietto al rettore Scappini con il quale si comunicava che «la Santità di Nostro Signore nella Congregazione di Feria v, 11 gennajo pp.to tenuta avanti di se, previo il sentimento degli E.mi Inquisitori Generali, si è degnata di concedere la grazia della diminuzione di un biennio di pena al Sacerdote Roberto Collamarini di Ancona condannato alla reclusione in cotesta Casa di Penitenza per 20 anni fin dal 1836» e si richiedeva al rettore «di partecipare a cotesto detenuto tale minorazione di pena, ad annotarla ne' di lei Registri per tenerla a calcolo nell'ulteriore tempo, che dovrà egli consumare»; oppure quella dell'anno successivo (10 febbraio 1845) a favore del sacerdote don Roberto Collamarini, cui venne concessa la diminuzione di due anni della pena, in ragione della «ottima di lui condotta» e per la quale venne inviato un messaggio al rettore «affinché si compiaccia di parteciparla al detto Collamarini per sua norma e per stimolarlo a continuarsi a ben comportarsi». Quelli appena citati sono solo un paio di esempi, raccolti a titolo puramente esemplificativo di quanto si trovi in ACDF, St. St. II 4a. Sulla prassi della Congregazione del Sant'Uffizio si rimanda a N. Del Re, La Curia romana. Lineamenti storico-giuridici, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1970<sup>3</sup>, pp. 89-101.

<sup>&</sup>lt;sup>129</sup> In questo senso, il già ampiamente citato Girolamo Berti era stato lungimirante e quasi profetico quando aveva descritto l'indubbio vantaggio che l'Ergastolo, se opportunamente potenziato, avrebbe fatto guadagnare proprio alla Congregazione del Sant'Uffizio, il tribunale che, fra i tanti operanti nello Stato, era quello maggiormente deputato al controllo della criminalità degli ecclesiastici. «Per la Sacra Congregazione del Sant'Offizio», si legge nella sua trattazione, «si aprirà pure in questa Casa una strada di punire più facilmente e con meno dispendio gli ecclesiastici da lei condannati alle carceri temporali, o perpetue, poiché essendo questo un tribunale che fra tutti gli altri porta il pregio di far valere il castigo per l'emendazione de rei, goderà di sottrarsi dalla necessità di vederli marcire senza verun'esercizio nelle proprie prigioni, perché vadino a vivere in questa casa sotto la censura di vita regolare e penosa» (G. Berti, *Esposizione del Serraglio penale*, p. 153).

## 15. La «laida genìa pretesca» e la fine del privilegio ecclesiale di foro

Al di fuori dei confini dello Stato pontificio, intanto, i privilegi del clero erano posti sotto un duro e irreversibile attacco: la promulgazione delle *leggi Siccardi* segnò lo spartiacque definitivo che collocò in un'epoca remota la presenza sul territorio italiano di un istituto che rispondeva alle caratteristiche dell'Ergastolo e contribuì ad accelerare inevitabilmente i rintocchi dell'orologio che ne andavano segnando l'inesorabile ora della sua definitiva chiusura.

Come noto le leggi emanate tra l'aprile e il giugno 1850 dal guardasigilli del Regno di Sardegna Giuseppe Siccardi, determinarono l'abolizione dei previlegi ecclesiastici fino ad allora vigenti, a partire proprio dal privilegio di foro, e stabilendo in particolare che le cause civili tra ecclesiastici e laici od anche tra soli ecclesiastici, spettavano «alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali, che per le reali o miste di qualunque natura» e precisando inoltre, sul piano della procedura penale, che gli ecclesiastici erano soggetti «come gli altri cittadini» a tutte le leggi statali e alla giurisdizione dei tribunali laici, «senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni». Inoltre, all'articolo 4, si sanciva che le pene stabilite dalle leggi statali potevano essere applicate esclusivamente dai tribunali civili, lasciando all'autorità ecclesiastica l'erogazione delle sole pene spirituali, eventualmente previste.

Iniziarono a moltiplicarsi gli interventi di polemisti e giuristi liberali e democratici che lodavano l'innovazione sarda e auspicavano che si trattasse di un grimaldello che potesse scardinare ciò che rimaneva del potere temporale del sovrano pontefice. La restaurazione in atto nello Stato pontificio era il loro bersaglio privilegiato e anche l'Ergastolo di Corneto entrò nel dibattito.

Nel 1850 l'editore Tommaso Vaccarino diede alle stampe un opuscolo che raccontava le vicende giudiziarie di un prelato di origini piemontesi, monsignor Carlo Gazzola, accusato e condannato, all'inizio dell'anno, alla pena della reclusione all'Ergastolo perché ritenuto colpevole del reato di lesa maestà. Caduta la Repubblica Romana, infatti, il prelato era stato, dopo solo due udienze davanti al Tribunale del Sant'Uffizio, il 26 febbraio e il 18 marzo 1850, riconosciuto colpevole «di calunniose ed atrocissime ingiurie pubblicate replicatamente a stampa contro il Sommo Pontefice». L'ormai ex monsignor Gazzola fu condannato alla reclusione perpetua nella casa di penitenza di Corneto e alla perdita di tutti i suoi benefici ecclesiastici. Gazzola, rinchiuso nella fortezza di Castel S. Angelo per la durata del processo e in attesa del trasferimento all'Ergastolo, nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1851 era riuscito, con la complicità di alcune guardie francesi, a fuggire e ad imbarcarsi per Genova e da lì a trovare asilo politico in Piemonte, schivando per un soffio la detenzione. Il Immediatamente decise di rendere pubblica la sua vicenda e di denunciare la svolta autoritaria e reazionaria

<sup>&</sup>lt;sup>130</sup> Sulle leggi Siccardi, si rimanda a F. De Gregorio, *La legislazione sardo-piemontese e la reazione cattolica:* 1848-1861: con particolare riferimento al dibattito parlamentare, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1999.

Sulla vicenda biografica di mons. Gazzola si rimanda all'articolo di G. Monsagrati, *Gazzola Carlo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. 52, 1999, pp. 775-777. Sulla fuga del prelato prima del suo definitivo trasferimento in carcere si legga il *Diario del principe D. Agostino Chigi dall'anno 1830 al 1855, preceduto da un saggio di curiosità storiche, raccolte da Cesare Fraschetti, intorno la vita e la società romana del primo trentennio del secolo XIX*, Tolentino, Stab. Tip. Francesco Filelfo, 1906 che a p. 107 annota: «Giovedì Santo 28 [marzo, 1850] – L'ex Mons. Gazzoli [sic] noto (fra le altre sue gesta) per le cose da lui pubblicate colle stampe nel tempo Repubblicano, e che era stato condannato all'ergastolo in vita, ieri è fuggito dal Castel S. Angelo, ove era detenuto». La detenzione giudiziaria presso le segrete di Castel S. Angelo avvenne su richiesta francese: al momento dell'arresto, infatti, mons. Gazzola venne imprigionato nelle carceri del Sant'Uffizio, come risulta dal suo stesso racconto, per cui cfr. Gazzola, p. 345. La vicenda di mons. Gazzola è citata anche in J. De Sanctis, *Tra altari e barricate*, pp. 55-56.

impressa dal segretario di Stato, il cardinal Antonelli, e dai ministri che lo appoggiavano nel suo progetto di annullamento di anni di conquiste liberali.

L'editore del volume, in una nota introduttiva, chiariva senza lasciare adito a dubbi, l'intento dell'opera: dare alle stampe i preziosi documenti relativi al processo, alla carcerazione, alla condanna e alla fuga di un uomo onorato, «prelato e pubblicista liberalissimo», perseguitato dagli «svergognati preti» che avevano emesso contro di lui «la più scellerata sentenza che dal tempo del pontefice Caifasso in qua siasi mai udita nel mondo» e che ora avrebbero avuto «la meritata pena d'infamia dalla pubblicità della libera stampa italiana». Il lettore era dunque posto sull'avviso circa i toni che lo scritto intendeva proporre. Il saggio avrebbe dimostrato come la legge Siccardi, tanto vituperata proprio da parte del clero, fosse invece un faro luminoso e necessario:

Dall'infame condotta di un tribunale santissimo impareranno i nostri lettori come nelle mani dei preti, per fanatica e deliberata ignoranza nemici della civiltà dei tempi, sia sempre mal arrivata l'amministrazione della giustizia, e daranno plauso alla provvida legge *Siccardi*, che sopprimendo nel nostro Piemonte il foro ecclesiastico, distrusse il più scandaloso avanzo della barbarie, che contaminasse questo felice paese. <sup>132</sup>

Nelle "osservazioni preliminari" al libro era poi lo stesso Gazzola ad aggiungere ulteriori considerazioni sulla sproporzione della pena comminata e sulla qualità del reato contestato e scriveva che «una discussione di giornale non sediziosa, non infamante, ma positiva, ma vera, punita in Roma coll'ergastolo in vita nel bel mezzo del secolo decimonono» era un fatto tanto incredibile che occorreva avere prove inconfutabili per ritenerlo plausibile, motivo per cui si era deciso a pubblicare il resoconto di una vicenda giudiziaria tanto assurda. L'ex prelato scriveva che mai avrebbe potuto credere che, dopo «tanti rivolgimenti subiti da' popoli per conquistare il libero godimento de' dritti inseparabili dall'umano consorzio», proprio nella capitale del mondo cattolico si potesse registrare «una congiura di così bestiali satrapi da credersi in diritto di risuscitar per libidine di vendetta leggi abolite da secoli e contraddette dalla civiltà dei tempi»; eppure, «tali uomini selvaggi d'ogni civile sapienza» governavano Roma in qualità di ministri di Sua Santità, «onnipotenti della instaurata dominazione clericale».

Sarebbe interessante verificare che tipo di risonanza ebbe questa pubblicazione dai toni così inaspettatamente accesi e violenti nel dibattito dell'epoca; ma in questa sede interessa circoscrivere l'attenzione all'immagine che Gazzola intese veicolare con il suo scritto sia del sistema detentivo dello Stato sia specificatamente dell'Ergastolo di Corneto. Pur trattandosi di una descrizione falsata da un preciso intento polemico, risulta comunque di grande impatto e, a quanto consta, sembra peraltro essere tra le poche testimonianze a stampa che avrebbe potuto essere fruita da un ampio pubblico di lettori, con un potenziale impatto sull'opinione pubblica.

La descrizione della discussione nel corso della quale il pontefice aveva stabilito che l'imputato non avrebbe potuto godere dell'amnistia per i delitti politici, riporta un'informazione aggiuntiva ovvero che in sede processuale, era stato esortato il giudice del tribunale del Vicariato – davanti al quale si era discussa la causa – a non mostrare alcuna clemenza nei confronti del prelato. Una volta emesso il verdetto di colpevolezza si era

<sup>33</sup> Il prelato italiano monsignor Carlo Gazola, p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>132</sup> Il prelato italiano monsignor Carlo Gazola ed il Vicariato di Roma sotto papa Pio IX – 1849-1850. Accusa, carcerazione, difesa, condanna e fuga del presunto reo di crimenlese coi relativi documenti autentici giustificativi, Torino, Tommaso Vaccarino editore, 1850 [sic ma 1851], p. IV.

discusso su quale pena applicare. Era stato allora che qualcuno aveva proposto il taglio della mano destra per risparmiare la pena capitale; qualcun altro invece il taglio della testa; infine «un terzo, più ipocrita, suggerì il mezzo più facile di uccidere monsignore senza condannarlo espressamente alla morte», mandandolo «per qualche anno all'ergastolo di Corneto, ivi un uomo di così scarsa salute come lui non può vivere che mesi». I miasmi della maremma e quelli che si producevano all'interno del secolare edificio, lo avrebbero ucciso lentamente ma inesorabilmente e sarebbe così cessato il pericolo «che possa più far danno alla Chiesa colla sua dottrina e colla sua penna». Sulla insalubrità dell'aria del circondario di Corneto si discuteva da anni e spesso alcuni detenuti avanzavano la richiesta di diminuzione della pena o di trasferimento proprio su quelle basi. Gazzola però si spinse oltre e diede una descrizione ben più tetra del carcere e dei suoi amministratori, tracciando un ritratto che aggiunge un punto di vista che non è possibile ignorare, del tutto opposto alla versione ufficiale che presentava il carcere come un esempio di efficienza, pulizia e salubrità. Il 18 marzo 1850, i sei votanti del tribunale avevano dunque stabilito all'unanimità come pena, la condanna della reclusione a vita all'Ergastolo di Corneto. Per dare ai suoi lettori un'idea di cosa fosse la Pia casa di correzione e penitenza, Gazzola utilizzò come testimonianza la Descrizione officiale dell'ergastolo di Corneto inviata il 27 marzo 1849 dal già citato Michele Mannucci, preside della provincia di Civitavecchia, al governo della Repubblica Romana, su richiesta del ministro di grazia e giustizia.

Il cittadino Mannucci nel suo rapporto aveva scritto di aver provato una grande commozione alla vista delle condizioni in cui versavano i detenuti, tanto da ricercare in sé stesso la forza «per non lasciare travedere pubblicamente l'indignazione che mi prorompeva dal cuore». Il documento descriveva un vecchio edificio quadrangolare, simile nella struttura ad un castello medievale, con poche finestre «o vogliam dire spiragli, pei quali penetra la luce tra le doppie inferriate». Al centro era un piccolo cortile, «umido, malsano, infetto dalle esalazioni degli spurghi che vi gittano da tutte parti alla rinfusa». Due scale poco illuminate, poste ai lati del portone d'ingresso immettevano in quattro lunghi corridoi «dove son disposte per ordine le celle penitenziarie a guisa di quelle dei frati mendicanti». Mannucci riscontrava nello squallore generale la volontà vendicativa pretesca «che vuole fisicamente infelice il detenuto per delitti di coscienza o d'altro». Le porte delle celle erano infatti alte appena due terzi della statura di un uomo di media altezza, i soffitti erano poco più alti e sconnessi e le dimensioni ridotte delle celle contribuivano a rendere l'atmosfera soffocante ed insalubre, oltre che perennemente avvolta nelle tenebre di un buio «fitto e perenne». Il mobilio dei «poveri condannati» era costituito da un letto fatto da «quattro tavole rozze fissate sopra assi di ferro con un pagliericcio sordido e lenzuola pungenti di stoppa». A pochi era concesso di esercitare lo spirito degli studi in quanto «i libri che entrano all'ergastolo soffrono una censura rigorosissima» e l'attenuazione del rigore nei controlli è sottoposto «al capriccio dell'abate custode». Il visitatore preferiva soprassedere su altri particolari come il vestiario, «poco difforme da quello dei servi di galera». Si soffermava però sui detenuti, trovati al momento della sua ispezione. Li definiva «otto spettri viventi, rinchiusi da quindici, da venti e perfino da venticinque anni». Due di essi non avevano la forza di muoversi senza l'aiuto dei custodi; un altro era costretto a letto da mesi, malato; in una condizione leggermente migliore si trovavano altri cinque detenuti, «smunti in viso, doloranti per tutte le membra, avviliti, prostrati di spirito e di forze, scheletri parlanti colla imagine [sic] di morte sulla fronte», disfatti dal lungo e crudele soggiorno. Ecco, scriveva Mannucci, «i trofei della fazione clericale che inquisiva e condannava come potere religioso, e infliggeva le pene come potere temporale». Fortunatamente la Repubblica aveva reso i cittadini tutti uguali di fronte alla legge e lui, in ottemperanza a questo dettame, aveva disposto che quei detenuti fossero

«trattati *cristianamente* e umanamente al pari di tutti gli altri prigionieri dello Stato». Aggiungeva un appello al ministro affinché venissero in fretta presi i provvedimenti opportuni per debellare «i mali e le violenze del foro ecclesiastico» e concludeva con un appello accorato a favore dei detenuti dell'Ergastolo: «Stanno in vostra mano i processi degli *ergastolani*: affrettatene la revisione dai tribunali ordinari. Io non chiedo grazie per alcuno, chieggo giustizia, chieggo che le leggi di uguaglianza sociale sieno poste in atto a pro di questi disgraziati».

L'intento di Gazzola era quello di denunciare le ingiustizie e gli squilibri presenti nella prassi penale dello Stato del papa, portando come massima esemplificazione proprio l'istituto deputato alla salvaguardia del privilegio di quel clero di cui, almeno nominalmente, lui stesso faceva ancora parte, in una sorta di corto circuito intellettuale che intersecava in pieno le tesi anticlericali liberali.

Poco o nulla delle righe dedicate al carcere di Corneto trovò spazio nei successivi e numerosi saggi dedicati alla riforma penale che vennero pubblicati negli anni seguenti: questi infatti si concentrarono esclusivamente sull'aspetto primario della questione ovvero la necessità di abolire qualunque residuale brandello di privilegio ecclesiastico.

Fece eccezione il già citato lavoro di Martino Beltrani-Scalia che, da attento studioso, si soffermò anche sul carcere per ecclesiastici delinquenti. Parlando della critica situazione in cui versavano la maggior parte delle carceri pontificie al momento della proclamazione del Regno d'Italia, Beltrani-Scalia descrisse anche l'Ergastolo. Pur sforzandosi di non esternare troppo il suo malcelato odio per «la laida genìa pretesca che pur di cuore aborriamo», non poteva fare a meno di notare come esistesse una evidente disparità di trattamento tra laici ed ecclesiastici nella modalità in cui veniva amministrata la detenzione. Infatti, anche se i preti «sono inconsci e crudeli verso i poveri detenuti laici, non è a credere che lo siano parimenti verso i loro stessi colleghi». Se ai condannati laici raramente venivano risparmiate le asprezze e il rigore della legge, non così avveniva per gli ecclesiastici, ai quali si cercava di rendere il carcere «quanto più lieve riesca possibile» e soprattutto si cercava di ottenere sempre che «le pecore stiano con le pecore, i lupi coi lupi». A tal fine era riservato per loro il carcere di Corneto che un testimone oculare descriveva come «posto su di un'altura che domina una amena pianura» dove i detenuti «hanno vista sul mare, stanze separate, un giardino speciale dove coltivare fiori, e hanno il diritto di poter trascorrere l'intera giornata insieme». A dire il vero la sua fonte aggiungeva altri dettagli ma Beltrani-Scalia ritenne di doversi astenere dal riportare le laidezze che sul quel luogo si narrano:

Noi dubitammo per un momento, ed esitammo a credere tanti vergognosi particolari, ma è un testimonio oculare che scrive, le persone che egli cita sono tuttavia viventi, e i fatti che vi si adducono non sono del resto che la fedele ripetizione di quel che oramai tutti sanno per fama, e che da lunga pezza avrebbero dovuto sollevare la coscienza universale contro cotesti trafficatori di indulgenze e di vergogna. <sup>134</sup>

L'esistenza stessa dell'Ergastolo venne gradualmente eliminata dalla successiva produzione scientifica sul tema, rimanendo invece ben presente nell'altrettanto ricca letteratura polemica anticlericale. Nel 1860, ad esempio, fu pubblicato un libello dai toni scandalistici, animato da uno smaccato e violento afflato antipapale, scritto con un linguaggio colorito e a tratti esplicito. Nella finzione letteraria l'editore, Aurelio Bianchi-Giovini, stava dando alle stampe una serie di appunti sparsi, appartenuti ad uno dei carabinieri pontifici che aveva avuto l'onore di servire per più di cinque anni come scorta personale di papa Gregorio

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> M. Beltrani-Scalia, Sul governo e sulla riforma delle carceri in Italia, p. 465.

XVI. Questi scritti riportavano testimonianze oculari o comunque raccolte di prima mano che andavano a comporre una sorta di catalogo di nefandezze e nequizie clericali, che veniva ora pubblicato con il solo scopo di rendere ben visibile al mondo laico quanto fosse marcescente il decadente Stato della Chiesa. Lo stesso pontefice era dipinto come un frate «egoista, duro di cuore, insensibile ai mali altrui, e persuaso che Dio l'aveva fatto papa solo per vivere bene egli, e imbuggerarsi di tutto il mondo».

Il capitolo centrale era il quarto, dedicato appunto alla critica feroce dei privilegi ecclesiastici, all'uso e soprattutto all'abuso dell'immunità e ai danni morali e alle ingiustizie sociali che da essi derivavano per i sudditi laici del papa. Il capitolo si apriva spiegando che Roma era «la cloaca ove scola la feccia del pretume ed abatume di tutta l'Italia, e in parte anche di oltremonti»: provenivano dal Regno di Napoli, dalla Toscana e dal regno Sardo e in misura minore dalla Lombardia austriaca. Era naturale che un'affluenza così elevata di una torma di religiosi corrotti e opportunisti dovesse recare altrettanta corruzione morale, soprattutto favorita come era «dai privilegi che le leggi canoniche accordano ai preti, dalla impotenza in cui è posta l'autorità laicale, ridotta ad una parte umile e subalterna, di reprimere disordini, e dalla protezione che gli alti dignitari prestano ai delinquenti». 136

Proprio la commistione di privilegi e protezioni curiali avevano garantito il perpetuarsi dei numerosi crimini a sfondo sessuale commessi dal celebre don Domenico Abbo, culminati con l'efferato omicidio del suo stesso nipote, vittima di ripetute ed inenarrabili violenze sessuali. In quel caso, di fronte all'efferatezza di un crimine spietato che aveva scosso profondamente l'opinione pubblica romana, erano saltate tutte le garanzie solitamente riservate agli esponenti del clero, a partire proprio dal privilegio di foro, dal momento che il processo era stato istruito dal tribunale laico del Governatore di Roma che raramente si trovava a gestire imputati ecclesiastici. Don Abbo, degradato, era stato perfino condannato a morte per ghigliottina, sebbene avesse comunque ricevuto il privilegio di morire lontano dal pubblico, come previsto dalla normale prassi: l'esecuzione infatti era avvenuta all'interno di Castel S. Angelo. 137 Comunque, il lettore non doveva rimanere stupito dall'eccezionalità della condanna di Abbo, bensì riflettere su quanto enorme fosse la «somma di orrendi misfatti» di cui si era macchiato. Infatti l'eccezione del caso di Abbo era, in definitiva, una conferma della regola per la quale «nei preti e frati non si puniscono che i delitti i quali sieno veramente pubblici e che assolutamente non si possono celare col silenzio». <sup>138</sup> Era poi bene ricordare l'enorme disparità di trattamento riservata a laici ed ecclesiastici: mentre ai primi non erano risparmiate, specie per i delitti politici, umiliazioni pubbliche, privazioni e sevizie di ogni sorta, al clero, nei rari casi di condanna, era concessa la reclusione nell'Ergastolo di Corneto che veniva dipinto come una sorta di gabbia dorata:

Meno la libertà, null'altro loro manca. Hanno buon letto, minestra, carne lessa, una pietanza al giorno, buon pane ed in abbondanza, vino e cinque baiocchi al dì; possono ricevere sussidi, hanno grande orto per passeggiare, una magnifica veduta di terra e di mare, nessun obbligo di lavoro, e soltanto l'obbligo dell'uffizio; cosicché alcuni stanno meglio dentro che fuori. 139

<sup>&</sup>lt;sup>135</sup> Il papa e la sua Corte. Ricordi inediti d'un Carabiniere al servizio di Sua Santità pubblicati da A. Bianchi-Giovini con allegorica vignetta, Bastia, 1860, p. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Sul caso Abbo, si veda l'ottimo saggio di M. Baldassari, «Processo e sentenza degli orrendi misfatti del sacerdote Domenico Abbo». Perizia medica e dinamiche processuali intorno ad un episodio giudiziario (1842-1843), «Ricerche di storia sociale e religiosa», 81 n. s., 2012, pp. 71-131.

<sup>&</sup>lt;sup>138</sup> Il papa e la sua Corte, p. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>139</sup> Ibidem.

Quale fosse la reale qualità della vita all'interno del carcere è difficile da stabilire: la descrizione appena riportata infatti è diametralmente opposta rispetto a quella coeva di monsignor Gazzola e, d'altra parte, anche le testimonianze d'archivio sono fortemente discordanti e poco oggettive. <sup>140</sup> In ogni caso appare evidente che l'esistenza stessa di questo istituto di pena aveva, nella seconda metà dell'Ottocento, di fatto trasceso la sua funzione originale e stava assurgendo a simbolo della lotta tra movimento liberale anticlericale e il nascente clericalismo.

All'opera di Bianchi-Giovini fece eco un'altra opera a stampa, *L'Attila dei regi*, che chiosava sulla lotta gigantesca che da «pochi mesi a questa parte si combatte tra la libertà ed il dispotismo papale», nel tentativo di recidere quel nodo gordiano che impedisce ai «figli d'Italia» di abbattere «lo scettro di colui che si dice Servo dei Servi del Cristo a parole, e che poi di fatto, da Costantino imperatore fino ai nostri tempi ha tenuto alla catena regi e popoli, facendo la parte di Re dei Re». <sup>141</sup>

E, a proposito dei privilegi ecclesiastici, aggiungeva:

Cosa non fece il governo papale quando in Piemonte fu promulgata la famosa legge Siccardi, che sottoponeva gli ecclesiastici ai tribunali civili? I papi non vogliono i loro preti sottoposti a tribunali civili perché imparzialmente puniscono il delitto, ed ai quali non possono imporre un opinione [sic], e così dare un calcio alla giustizia in danno della società, ed a vantaggio del loro scettro!<sup>142</sup>

Qualche anno dopo, nel 1870, Carlo Luigi Morichini, per la terza volta, sentì l'esigenza di pubblicare una nuova edizione del suo lavoro sugli istituti di pubblica carità di Roma, aggiornata dopo quasi trent'anni dalla precedente. Vi registrò una serie di cambiamenti nella destinazione d'uso di molte delle carceri individuate e descritte nella precedente edizione come privilegiate per la custodia di religiosi, e fra queste annotò la dismissione di Castel S. Angelo come carcere giudiziario per gli ecclesiastici, sostituito, a partire dal 1853 da una parte del convento dei padri della Penitenza a S. Maria delle Grazie presso porta Angelica. E aggiungeva: «Quivi sono rinchiusi, durante la processura, gli uomini di chiesa, poiché se avvenisse una condanna si trasferirebbero a Corneto».

Gli ecclesiastici condannati venivano ancora spediti a Corneto – carcere per il quale venne replicata la medesima identica nota già letta nell'edizione del 1842 –, anche se questa prassi sarebbe stata interrotta di lì a poco.

16. «Nihil esse respondendum»: la chiusura dell'Ergastolo di Corneto

Successivamente alla proclamazione del Regno d'Italia, da cui era ancora escluso quel che rimaneva dello Stato del papa, il problema dell'unificazione dei sistemi giurisprudenziali

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Ad esempio, all'inizio degli anni Sessanta dell'Ottocento, il sacerdote don Angelo Francesconi – che era stato condannato a gennaio 1859 dal tribunale della Suprema insieme al sacerdote Giuseppe Graziani, su istanza del vescovo di Foligno per un caso di affettata santità, a dodici anni di reclusione all'Ergastolo –, provò a muovere un'istanza di scarcerazione a causa delle sue cagionevoli condizioni di salute; la perizia del medico affermava infatti che «oltre gravi dolori al petto e difficoltà di respiro, ha quasi perduto la vista in quell'aria». La pratica si trova in ACDF, II 3 m (4), 1859-1867.

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> L'Attila dei regi, dei popoli, della religione. Si passi il Rubicone!, Livorno, Tipografia di Gio. Battista Rossi, 1860, pp. 3-4. Questo pamphlet riprendeva, citandolo, molti passi del quarto capitolo del saggio di Bianchi-Giovini.

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> L'Attila dei regi, p. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> G. Morichini, *Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma. Libri tre. Edizione novissima*, Roma, Stabilimento Tipografico Camerale, 1870, p. 738.

divenne la priorità del legislatore mentre era stata lasciata in secondo piano la questione dell'omogeneizzazione della rete carceraria ereditata dai passati regimi. 144

Il problema della gestione della criminalità ecclesiastica fu uno dei molteplici aspetti da risolvere con urgenza. Le posizioni giuridiche oscillavano tra gli opposti estremi di quanti sostenevano la persistenza di eccessivi privilegi riservati al clero nonostante l'estensione delle leggi Siccardi, e quanti – i cattolici – ritenevano, al contrario, che proprio quei dispositivi normativi creassero una discriminazione all'interno del sistema giudiziario, accanendosi contro gli ecclesiastici. 145

Intanto, con la presa di Roma e la fine del potere temporale del pontefice arrivò il momento di decidere le sorti delle tanto vituperate carceri pontificie. Si decise allora che alcuni istituti detentivi potessero essere agevolmente riconvertiti alle esigenze del nuovo Stato mentre altri sarebbero dovuti essere chiusi definitivamente.

In questo quadro l'Ergastolo di Corneto, all'indomani della breccia di Porta Pia, era monoliticamente fermo nella sua secolare funzione di carcere-convento, all'interno del quale una manciata di ecclesiastici scontavano una pena detentiva fatta di preghiera e reclusione in regime cellulare. Non esisteva in tutto il neonato Regno una struttura analoga.

Alle notizie che arrivavano da Roma, Scappini non diede il minimo segnale di cedimento: era più che mai deciso a mantenere salda la sua posizione, forse nella convinzione che, sebbene questa volta l'arroganza degli usurpatori avesse superato il limite, l'invasore avrebbe prima o poi ripiegato, come successo per ben tre volte nel corso del secolo. Si preparò quindi al dialogo con il nuovo ente che stava gestendo la dismissione della macchina burocratica papalina. Di queste operazioni si occupò la Luogotenenza del Re, chiamata a gestire con decreto del 9 ottobre 1870 il passaggio amministrativo tra vecchio e nuovo regime, con una tabella di marcia molto serrata. Già il primo ottobre però l'attenzione del Governo provvisorio era stata attirata dall'Ergastolo: al "direttore" del penitenziario cornetano era arrivata la richiesta di rilasciare al più presto «un elenco dei detenuti ristretti in questo Ergastolo accennando in esso la patria, paternità, età, epoca del loro ingresso nello stabilimento di penitenza, e titolo pel quale vi furono ristretti».

Il 15 ottobre 1870 il luogotenente decretava che la «giustizia civile e penale in Roma e nelle Provincie Romane è amministrata in nome del Re dai soli giudici e tribunali laici attualmente esistenti che vengono provvisoriamente conservati». Venivano prorogate, fino a nuova disposizione, le funzioni di appello dei tribunali della Segnatura, della Rota e della Consulta e «di altra giurisdizione uguale, anche privilegiata». Si aggiungeva che tutte le sentenze e le ordinanze emanate dal precedente regime «che si trovasse in istato eseguibile», dovevano essere munite «di un nuovo ordine esecutorio in nome del Re, da aggiungersi nello stesso atto». Inoltre, in merito alla giurisdizione privilegiata si specificava che qualora si fosse

<sup>&</sup>lt;sup>144</sup> «Urgency to consolidate a new network of punishment stemmed not only from national embarrassment but also from a fear of political instability and even the possible collapse of the newly unified nation» (M. Gibson, *Italian prisons in the age of positivism*, p. 45. Sulla normalizzazione giudiziaria di Roma dopo il 1871, si rimanda al contributo di A. Collacchi, *Costruire la capitale «tranquilla». Colonizzazione agricola, disciplinamento e punizione nella Roma postunitaria* (1871-1895) in questo stesso numero del «Giornale di Storia».

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> I conflitti di competenza erano all'ordine del giorno, soprattutto nella situazione politicamente tesa degli anni Sessanta. Ad esempio, nell'Archivio della Congregazione per gli affari ecclesiastici straordinari è presente un fascicolo relativo alla lodevole condotta del vescovo di Colle, nel 1861, nei confronti delle pretese del governo piemontese di volersi ingerire nelle competenze ecclesiastiche della diocesi per «conoscere i motivi della sospensione "a divinis" inflitta al Sac. Francesco Dini» (in ASRS, AA.EE.SS., Periodo I, Italia e Principato di Monaco I, pos. n. 43, fasc. 5, *Colle 1861*).

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> ACDF, St.St. II 4b.

trattato di un provvedimento emesso da giudice o tribunale ecclesiastico, «il nuovo ordine esecutorio vi sarà apposto dalla Cancelleria del Tribunale Civile». <sup>147</sup>

Prese avvio in questo modo l'esautorazione della giurisdizione ecclesiastica per Roma e la provincia e il conseguente e rapido svuotamento di competenze della Pia casa di correzione. A partire dalla fine di ottobre la Luogotenenza richiese al rettore Scappini prospetti aggiornati delle spese del carcere e elenchi dei detenuti ancora prigionieri. L'atteggiamento di Scappini, il quale si era sempre distinto nel corso della sua lunga carriera per l'estrema puntualità nell'invio di rapporti e prospetti periodici, divenne scopertamente oppositivo. Alla fine di novembre, l'amministrazione del Regno non aveva ancora ricevuto informazioni precise e sollecitava ancora una volta il rettore a comunicare «se e quali detenuti ora si trovino in detta Casa» e, per quelli che risultavano dimessi dalla data del 31 agosto in poi, desiderava conoscere «il giorno in cui ebbe luogo la dimissione, e l'autorità che la ordinò». <sup>148</sup> La reticenza di Scappini era omogenea a quella dell'amministrazione pontificia che cercava di ostacolare e ritardare in ogni modo la raccolta delle informazioni da parte del nuovo governo. Il 25 ottobre il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti incaricò la Luogotenenza di richiedere alla Congregazione del Sant'Uffizio «con precisione il titolo di accusa, o la condanna relativa ai detenuti nella Casa di penitenza in Corneto, sacerdote d. Giuseppe Granato da Lodi, p. Enrico da Clos dell'ordine di S. Francesco, nel secolo Tommaso Noldini, e canonico Odorisio Pernarelli da Gaeta». Alla Congregazione era richiesta inoltre l'accortezza di inviare «copia delle sentenze o di altri documenti relativi ai detenuti medesimi». Il giorno dopo la comunicazione venne portata all'esame dei cardinali inquisitori, nella riunione del mercoledì, e il rescritto fu negativo in quanto si stabilì «SS.mus mandavit nihil esse respondendum». 149

Non fu dunque facile ottenere un quadro chiaro della situazione ma, una volta reperite informazioni sufficienti, l'amministrazione del Regno iniziò l'esame delle singole posizioni degli ultimi penitenti rimasti a Corneto, alcuni imprigionati molto di recente, e per ciascuno si stabilì la presa in carico da parte dell'autorità civile.

Il 1º novembre, dietro disposizione del luogotenente, Cesare Faravelli, funzionario dell'ufficio di Pubblica Sicurezza di Civitavecchia, sotto la cui competenza rientrava Corneto, spiccò l'ordine di liberazione per il sacerdote Giuseppe Granata da Lodi, che sarebbe stato consegnato direttamente a lui. Pochi giorni dopo, il 9 novembre, lo stesso Faravelli inviò a Scappini un analogo ordine per «i seguenti detenuti: padre Enrico da Cles, dell'ordine di S. Francesco, Pernarelli canonico Odorisio di Monticelli di Fondi (Gaeta), frate Gaetano da Taormina (Sicilia) diacono cappuccino». Peraltro, il canonico Odorisio Pernarelli era fresco di condanna da parte del Sant'Uffizio che aveva disposto per lui «tre anni di reclusione nel carcere penitenziario di Corneto», dandone comunicazione all'ordinario diocesano il 23 maggio del 1870. 150

Nel frattempo, il codice penale del Regno venne esteso all'ex Stato del papa a partire dal 27 novembre e da quella data in poi iniziò il difficile periodo di integrazione della rete carceraria esistente in quella che si andava costituendo. Il destino della Pia casa di correzione era segnato. La dislocazione decentrata, l'esiguità delle celle a disposizione e, da ultimo ma non meno importante, la memoria storica di un istituto che poteva richiamare il ricordo di un

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Atti delle giunte di governo e della luogotenenza per le province romane – Raccolti e pubblicati dagli avvocati G. D'Ettore e F. E. Giordano, Napoli, Tipografia nel R. Albergo dei Poveri, 1877, p. 182.

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> ACDF, St. St. II 4b, ff. non numerati.

<sup>149</sup> ACDF, Priv. S.O. 1866-1870, 43, [fascicolo 1870] int. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> La corrispondenza citata con Faravelli e l'ordine di custodia per Pernarelli, allegato alla comunicazione del 9 novembre, sono in ACDF, St. St. II 4b.

regime che si voleva cancellare: furono forse questi alcuni dei motivi che indussero i tecnici del ministero della giustizia a prendere in considerazione l'idea di chiudere definitivamente la struttura.

Il 10 dicembre 1870 dalla Luogotenenza del Re per Roma e la provincia romana venne inviato un dispaccio a monsignor Antonio Pellegrini, decano dei Chierici di camera e prefetto della Casa di penitenza, recante come oggetto la Chiusura del carcere ecclesiastico di Corneto. Premesso il regio decreto del 21 ottobre che aveva abolita ogni giurisdizione eccezionale di foro e il successivo decreto del 27 novembre con il quale si era disposta la pubblicazione per la provincia dei Codici penale e di procedura penale del Regno d'Italia, il luogotenente dava avviso di ritenere «indispensabile la chiusura dello stabilimento penale ecclesiastico di Corneto e lo scioglimento dell'amm[inistrazione]ne a cui era finora affidata». Questa necessità risultava «ora tanto di più, in quanto che militano ragioni di economia alle quali non si può [fare] a meno di portare attenzione». Veniva richiesto alla Prefettura di dare opportune disposizioni affinché fosse ordinata la chiusura e fosse dato accesso alla struttura per realizzare un «regolare inventario di ogni cosa che appartenga allo stabilimento penale». L'inventario sarebbe dovuto essere redatto da funzionari del governo, ovvero un ingegnere e un «altro ufficiale tecnico rappresentante gli interessi demaniali, il quale dovrà eziandio eseguire una descrizione particolareggiata dei locali dello stabilimento, delle porte e degli infissi di ogni genere, indicandone la condizione, ed osservando tutte le formalità fin qui usate per simili operazioni». Il documento sarebbe stato redatto in triplice copia e una di esse sarebbe stata consegnata alla stessa Prefettura. Una volta terminata questa ricognizione ufficiale, i locali del carcere propriamente detto e quelli contenenti i beni descritti nell'inventario, sarebbero stati chiusi e le chiavi «consegnate all'economo, il quale dovrà conservarle e custodirle per conto dell'Amm[inistrazio]ne delle Carceri fino a nuove disposizioni». La Luogotenenza teneva a rassicurare la Prefettura che la necessaria dismissione del carcere si sarebbe svolta «in modo che siano usati tutti i riguardi che son dovuti alle persone, cui lo stabilimento fu finora affidato». Allo stesso tempo però metteva sull'avviso che nessuno stanziamento era previsto nel bilancio statale già a partire dal successivo anno 1871 e che pertanto sarebbe stato opportuno avvisare tutti i dipendenti dell'Ergastolo che sarebbe cessata l'erogazione di stipendi e assegni a partire da gennaio «tranne che ai custodi ed all'economo sig. Scappini Antonio, pei quali sarà disposto in seguito». Il personale tuttavia aveva il permesso di mantenere i propri alloggi nella struttura, qualora lo avesse desiderato, almeno fino alla definitiva chiusura, per la quale si chiedeva alla Prefettura di fissare una data perentoria «sufficiente per lo sgombro definitivo, affinché l'amm[inistrazione]ne delle carceri, possa quando occorra, disporne con tutta libertà e senza verun ostacolo». Si riconosceva la particolare natura del carcere cornetano e del personale che vi aveva prestato servizio e, sebbene si trattasse, di funzionari che non potevano essere classificati tra le categorie impiegatizie che stavano entrando a regime, la luogotenenza si sarebbe occupata di trovare una opportuna collocazione, come si legge alla fine del documento:

Quantunque poi il personale addetto allo stabilimento non possa essere classificato nella sfera degli impiegati, tuttavia il sottoscritto non sarà alieno dal prendere in considerazione i servigi prestati coll'esaminare per quel caso, che dovranno avere, le istanze che ciascuno degli amministratori, cappellani o custodi crederanno d'inoltrare sia per far valere qualche diritto, sia per palesare le proprie aspirazioni. <sup>151</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> ACDF, St.St. II 4b, ff. non numerati, dispaccio n. 2223 del 10 dicembre 1870.

Nonostante fosse ormai inequivocabile che questa volta la sorte del penitenziario sarebbe stata irreversibile, con caparbia ostinazione Scappini continuò a muovere le sue rimostranze, cercando una sponda all'interno della Curia e senza volersi arrendere all'evidenza dei fatti. Anche l'amministrazione pontificia aveva fatto il possibile per evitare la chiusura, come testimoniò il marchese Spinello Antinori, direttore generale delle Carceri e case di condanna del Ministero dell'Interno. Il 14 gennaio 1871, il funzionario inviava al prefetto dell'Ergastolo una lettera carica di amarezza e sconforto di fronte alla decisione presa dal nuovo governo. Non vi era alcun dubbio che si trattasse di un sopruso e di una lesione della giurisdizione e soprattutto dell'immunità ecclesiastiche e, personalmente, aveva sollevato il problema, sebbene senza alcun successo. Scriveva:

Non potendo dubitare lo scrivente essere la detta Casa di penitenza per gli Ecclesiastici di esclusiva giurisdizione ecclesiastica, e non potendo, né volendo come <u>cattolico</u>, conculcare le leggi della Chiesa e incorrere nelle censure ecclesiastiche, implorò invano le opportune facoltà apostoliche le quali non si reputò espediente concedergli. Quindi egli dovette necessariamente astenersi da qualunque siasi operazione in proposito, onde non incorrere nelle censure canoniche e illequare la propria coscienza per la violazione della Eccl[esiast]ica Immunità, cui ogni Cattolico non può non rispettare ed obbedire pienamente. 152

Antinori aggiungeva poi la sua piena solidarietà nei confronti del personale impiegato nell'Ergastolo e ingiustamente privato del proprio stipendio, «trattandosi d'individui che senza loro colpa si vedono privi (a datare da gennajo corr[ent]e) del loro assegno mensile; e taluni di età avanzata, ed altri che la loro vita consumarono in servigio dello Stabilimento, e tutti privi di beni di fortuna». <sup>153</sup>

Le operazioni di smantellamento del carcere proseguirono rapidamente e il 30 marzo 1871 il segretario della prefettura dell'Ergastolo scriveva a Scappini per fornirgli istruzioni precise su come comportarsi al momento della consegna dei locali. Non appena fosse arrivato il sindaco di Corneto, ufficialmente incaricato dal governo, si sarebbe redatto un inventario delle suppellettili ancora presenti compresi «biancheria, attrezzi di cucina, e cassetti, e tutto ciò che è di proprietà della Prefettura». Il sindaco avrebbe dovuto prendere in carico tutti i beni mobili ma qualora non lo avesse ritenuto necessario, Scappini era autorizzato a trovare «egli stesso un locale per tenere in consegna tutti gli oggetti», di cui aveva eventualmente il permesso di appropriarsi facendone però la «relativa quietanza a più dell'inventario suddetto». La cosa importante era che al momento del sopralluogo fosse presente anche il vescovo, in rappresentanza dello Stato pontificio, data la delicata natura del carcere. 154

Tra le altre cose, rimaneva da risolvere il problema dell'archivio del rettorato, stipato di documenti compromettenti, talvolta scandalosi, che riguardavano personalità ecclesiastiche accusate di crimini comuni e che non potevano certamente essere consegnate all'autorità statale italiana e che era fondamentale mettere al sicuro. Dell'archivio si era fatto cenno anche in una lettera del dicembre 1870 quando il commissario del Re per il circondario di Civitavecchia aveva scritto al rettore su istanza del sacerdote Francesco Raimondi, condannato «per imputazione politica dai tribunali pontifici a 19 anni di ferri». Il religioso aveva chiesto che gli fossero restituiti alcuni componimenti poetici che «ebbe sequestrati in codesto carcere ove espiò parte della pena». Il commissario regio aveva disposto di «volerli

59

 $<sup>^{152}\,\</sup>mathrm{La}$  parola «cattolico» è sottolineata nel testo originale.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> ACDF, St.St. II 4b, ff. non numerati, lettera del 14 gennaio 1871, n. 81847. Le porzioni di testo sottolineate sono così nell'originale.

<sup>154</sup> *Ivi*, lettera della prefettura dell'Ergastolo n. 787 datata 30 marzo 1871.

far pervenire a quest'ufficio quando fossero conservati tuttodì nell'archivio di codesta casa penale, e nella negativa a volersi compiacere di indicare quale uso ne sia stato fatto e dove ora potrebbero trovarsi». <sup>155</sup>

Pur non essendo stata trovata ad oggi alcuna carta che possa avallare questa ipotesi, è verosimile che fu proprio nei mesi a ridosso della definitiva dismissione della prigione che ciò che rimaneva dell'archivio del rettorato venne trasferito presso la curia e da lì poi inviato, parzialmente, in Vaticano e diviso tra archivio del Sant'Uffizio e Archivio Segreto. Si trattava ovviamente di un corpo di documenti già ridotto ai minimi termini e concernente quasi esclusivamente il periodo ottocentesco, dopo le vicissitudini subite nella prima metà del secolo.

La Casa di correzione e penitenza venne ufficialmente chiusa e i locali sequestrati il 1º aprile 1871. Nei giorni precedenti una circolare dell'Intendenza di Finanza di Roma aveva intimato al direttore dell'Ergastolo, monsignor Bernardini, la consegna dei locali e dei due magazzini annessi al sindaco della città, «occorrendo a questa Intendenza di disporre per usi amministrativi del locale di proprietà demaniale in Corneto in Vocabolo Ergastolo». <sup>156</sup>

In una parte dell'Ergastolo però continuò ad abitare e lavorare ancora per qualche anno l'inamovibile e infaticabile vecchio rettore Scappini: a lui l'incombenza di sbrigare alcune pratiche imposte dalla nuova burocrazia, in compagnia dei fantasmi del passato di un edificio ridotto ad un enorme guscio vuoto. Ancora nel 1873, i famigliari di don Alessandro Martellucci, che era stato detenuto nell'Ergastolo tra gli anni Sessanta e Settanta e recentemente passato a miglior vita, potevano scrivere all'ex rettore Scappini per richiedere alcuni documenti necessari per le pratiche testamentarie. 157

L'edificio che aveva ospitato per due secoli e mezzo il carcere per ecclesiastici penitenti, passato ora sotto l'amministrazione demaniale, rimase pressoché inutilizzato fino al 1874, quando vi trovò la sede il nuovo Museo etrusco Tarquiniense, nato per ospitare la collezione di incredibili reperti che emergevano dagli scavi archeologici nella zona. L'anno successivo, il 24 ottobre 1875, rispondendo ad un invito del municipio di Corneto, giunse in visita in città il generale Giuseppe Garibaldi con parte della sua famiglia. Soggiornò per tre giorni e due notti e colse l'occasione anche per visitare gli affascinanti scavi archeologici. La coincidenza volle che come dimora per il patriota e i suoi famigliari venne scelto, come testimonia anche una lapide che ancora oggi campeggia sulla sua facciata, proprio il Museo etrusco. 158

Nella curia pontificia, dell'Ergastolo si continuò a parlare anche nei decenni successivi. Si ragionava su quale fosse stato il suo ruolo nell'economia complessiva della gestione del disciplinamento del clero, su quale enorme menomazione per il foro ecclesiastico fosse stata la sua chiusura e se ne vagheggiava la ricostituzione.

A fare questo bilancio furono i consultori del Sant'Uffizio, la congregazione che, soprattutto nel corso del XIX secolo, aveva sfruttato maggiormente e in maniera più sistematica e rigida il carcere per gli ecclesiastici. Di fronte all'aumento apparentemente esponenziale del numero di religiosi inquisiti per l'accusa di sollecitazione *ad turpia*, una

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> Ivi, ff. non numerati, dispaccio n. 1982 P.S.

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> La circolare del 22 marzo 1871 è in AAV, Ergastolo di Corneto, b. 40, cc.nn.

<sup>&</sup>lt;sup>157</sup> ACDF. St. St. II 4b. Per don Alessandro Martellucci, cfr anche ACDF, M. D. 1864, ff. non numerati, dove è conservata la sua pratica di richiesta di diminuzione della condanna, concessa da monsignor Pila, ministro dell'Interno pontificio nel maggio 1864.

<sup>&</sup>lt;sup>158</sup> Nel 1879, infine, entrò ufficialmente in possesso dell'Università Agraria di Tarquinia (S. Angelucci, *L'arte agraria di Tarquinia*. *Introduzione alla storia di un ente*, Tarquinia, Università Agraria di Tarquinia, 2003). Della visita di Giuseppe Garibaldi parla con dovizia di particolari L. Dasti, *Notizie storiche archeologiche di Tarquinia e Corneto*, Roma, Tipografia dell'Opinione, 1878, pp. 294-295.

relazione del 1895 mise nero su bianco l'efficacia della tardiva ma ottima istruzione del 1867, relativa alle modalità di procedura penale, combinata con la possibilità di assegnare la pena della detenzione nel carcere cornetano:

Oltre la detta istruzione avrà anche contribuito a menomare il numero di tali brutture la fermezza della S. C[ongregazione] in sentenziare le pene ed anche la difficoltà di rilassarle. Ma da venticinque anni la pia casa di penitenza di Corneto non ispaventa più nessuno perché fu trasformata in museo di antichità! Forse questa causa di una più ampia impunità avrà porto occasione al moltiplicarsi dei delitti che in verità in taluni degli anni prossimi passati forse si verificò (abbenché la cosa potrà parere dubbia) e data buona ragione a chi ordinò che si facessero gli studi necessari ed opportuni ad infrenare gli stessi delitti.

Come ha scritto Benedetto Fassanelli a commento del passaggio appena citato – parte di un documento da lui reperito nell'Archivio del Sant'Uffizio – «la perdita della disponibilità del carcere sembra costituire un problema pratico e simbolico al contempo», <sup>159</sup> tanto grave che ancora all'alba del secolo XX si ragionava della possibilità di tornare a dotare il Sant'Uffizio di una propria prigione che, nell'idea solo abbozzata e mai realizzata, riprendeva completamente l'impianto concettuale e organizzativo di un istituto aperto per la prima volta nel 1627.

I tempi in cui poteva esistere un carcere centrale, ideato per sottrarre i sacerdoti criminali al normale corso della giustizia, erano però chiusi per sempre: ora si poteva tornare a contare esclusivamente sulla rete, peraltro rimasta sempre attiva, delle case religiose di penitenza e preghiera, pur dovendo comunque aspettare che la legislazione del Regno d'Italia allentasse un po' le sue maglie e stemperasse la rigidità nei confronti delle immunità ecclesiastiche.

Si sarebbe dovuto attendere ancora un trentennio e l'avvento della dittatura fascista: poi la prospettiva sarebbe tornata a migliorare.

#### Conclusioni

L'Ergastolo di Corneto è uno dei penitenziari più antichi e longevi finora conosciuti. Rimase aperto per quasi due secoli e mezzo senza soluzione di continuità, se non si prendono in considerazione le chiusure stabilite nel corso dei periodi rivoluzionari.

Sebbene ci siano tutti i presupposti, non si tratta qui di stabilire un primato bensì di collocare nella giusta prospettiva storica un istituto di cui si è persa memoria. In questo modo è possibile aggiungere un prezioso tassello mancante sia alla storia del carcere in Italia sia alla storia delle modalità di amministrazione della giustizia penale per il foro ecclesiastico nello Stato pontificio. Le fonti a disposizione, benché frammentate e disomogenee, si sono rivelate numerose e molto ricche, contrariamente a quanto si sarebbe potuto credere. Ad una collezione completa dei regolamenti, che copre l'intero arco della sua esistenza, si aggiunge una quantità cospicua di lettere, memoriali e comunicazioni tra le varie autorità di governo che è piuttosto raro incontrare nello studio di questo tipo di strutture di antico regime e che ha permesso la ricostruzione della vicenda storica di un carcere pressoché dimenticato.

L'Ergastolo fu, in un certo senso, la materializzazione perfetta del concetto di modello monastico applicato al regime penitenziario, l'incarnazione più completa di quel carcereconvento teorizzato nei più recenti studi di Mary Gibson: la matrice cenobitica della sua

<sup>&</sup>lt;sup>159</sup> B. Fassanelli, «Sul modo di fare le diligenze nelle cause di sollecitazione ad turpia». Un dibattito in Sant'Uffizio alle soglie del XX secolo, «Ricerche di storia sociale e religiosa» XLI, 81 n. s., 2012, pp.133-188, in part. pp. 164-165.

ideazione è chiara ed inequivocabile fin dal chirografo di fondazione e, nel corso del tempo, non è stata mai alterata, semmai periodicamente richiamata nei regolamenti che di volta in volta sono stati pubblicati. Fu parte integrante della complessa e articolata rete penitenziaria dello Stato della Chiesa, specchio della secolare frammentazione legislativa e giudiziaria e, in quanto destinato ad una cerchia ristretta e privilegiata della popolazione criminale, fu l'espressione più eloquente di quella «diseguaglianza tra gli uomini» connaturata agli ordinamenti giudiziari dell'Italia moderna. <sup>160</sup> In questo particolare contesto, l'Ergastolo, che era nato come luogo di pena alternativo alla galera, finì per porsi come complementare alla rete di conventi e case religiose utilizzate per periodi di preghiera e ritiro spirituale. Di più: costituì il tentativo velleitario di centralizzare e soppiantare questo tipico strumento penale riservato alla popolazione criminale religiosa. Lo si deduce anche dalla scelta del luogo di erezione dello stabilimento penale, geograficamente collocato al centro dei possedimenti papali e quindi raggiungibile in maniera agevole da qualunque punto dello Stato. Lo scopo era triplice: la finalità non dichiarata di sottrarre potere in campo penale alle congregazioni religiose e agli ordinari diocesani; la esplicita tutela della sacralità degli ecclesiastici; infine, il desiderato miglioramento dell'aspetto correzionale e il conseguimento di un più efficace disciplinamento morale di una popolazione ecclesiastica piuttosto turbolenta. Fu però una sperimentazione che non riuscì mai a prendere piede, a causa dell'esistenza di una rete di internamento già ben radicata e funzionante, destinata a sopravvivergli.

Nonostante il suo fallimento, il carcere di Corneto è sicuramente un penitenziario che ha precorso i tempi: non è riconducibile alle altre tipologie di strutture detentive presenti sul territorio pontificio e romano e non è nemmeno assimilabile all'unica altra fattispecie propriamente correzionale ovvero l'opificio, diffuso sia nello Stato del papa sia nel resto d'Italia e d'Europa fin dal XVI secolo. Il lavoro coatto – nonostante alcune proposte che avrebbero voluto svoltare in quella direzione –, non vi fu mai introdotto; al contrario, l'elemento caratterizzante dell'Ergastolo fu fin dall'inizio e per tutta la sua esistenza la correzione degli atteggiamenti devianti, un obiettivo perseguito a livello regolamentario con l'esclusivo ricorso alla preghiera e agli esercizi spirituali. Il penitenziario per ecclesiastici devianti perseguì con un larghissimo anticipo i medesimi obiettivi che saranno le fondamenta della riforma carceraria del XIX secolo.

Il sistema penale dello Stato della Chiesa, pur all'avanguardia per certi suoi aspetti peculiari, ebbe però un'obsolescenza repentina, divenendo ben presto una realtà cristallizzata, superata rapidamente dalle conquiste prima teoriche, poi giuridiche e architettoniche del giurisdizionalismo e dell'Illuminismo. L'Ergastolo seguì la medesima sorte e, anzi, ne fu precursore, essendo peraltro un progetto che aveva fallito già da tempo molteplici obiettivi. Il governo della criminalità ecclesiastica sceglieva sistematicamente altri canali in cui articolarsi e che si affermarono con maggiore efficacia. Da parte delle curie vescovili si preferiva optare per salutari penitenze, ammonizioni, precetti, composizioni o, nei casi di una certa gravità, per gli esercizi spirituali. Per parte loro, le congregazioni religiose – piuttosto restie a rinunciare alla propria autonomia giurisdizionale, pur essendo state la molla iniziale della ideazione del carcere –, inviarono sempre con riluttanza i propri confratelli a Corneto, adducendo anche il problema economico. In generale, il ricorso all'Ergastolo non fu esclusivo nemmeno nei casi di maggiore scandalo, e nemmeno in presenza di reati di più grave entità: si è avuto modo di vedere come spesso siano stati i pontefici a decidere il trasferimento in blocco dei numerosi ecclesiastici condannati alle galere all'interno del penitenziario di Corneto. Inoltre, a causa dell'enorme costo di manutenzione e mantenimento, sembra verosimile che il carcere avesse

<sup>&</sup>lt;sup>160</sup> M. Bellabarba, *La giustizia nell'Italia moderna*, p. 105.

perso quasi immediatamente le iniziali garanzie igienico-sanitarie previste dal progetto finanziato da papa Urbano VIII.

Nel corso di questa trattazione si è anche cercato di mettere in evidenza come, nonostante queste carenze strutturali e amministrative, la Pia casa di penitenza avesse avuto, al momento della sua apertura, tutte le carte in regola per essere annoverata tra i modelli da esportare, sia a livello architettonico, sia regolamentario. Se così non fu, lo si deve con ogni probabilità alla particolare qualità dei suoi ospiti. La maggiore preoccupazione per il legislatore era stata infatti quella di preservare la sacralità dell'abito sacerdotale, pur macchiato del crimine, dallo scandalo pubblico. La riservatezza della condanna all'Ergastolo si muoveva nella direzione esattamente opposta a quella della condanna alle galere, nella quale pure gli ecclesiastici incappavano. Nel caso della pena ai lavori forzati al remo, infatti, veniva ricercata la massima visibilità per i condannati, i quali venivano elencati periodicamente in liste pubbliche affisse nei luoghi di massima affluenza della capitale dello Stato, con tanto di nome, cognome, patronimico, tipo di reato e tipo di condanna e anche indicazione del tribunale giudicante. Inoltre, lo spettacolo della pena, in funzione educatrice, prevedeva che prima di essere chiusi sulle galere, nella darsena in uno dei porti statali e quindi lontano dagli occhi della comunità, i condannati venissero anche fatti sfilare per le vie cittadine nei carri che dalle carceri di custodia li avrebbero condotti alla destinazione prevista. All'opposto, la condanna degli ecclesiastici doveva passare inosservata, quanto più possibile. Nel caso della pena degli esercizi spirituali, del religioso condannato si perdevano praticamente subito le tracce, nel momento in cui alle sue spalle si chiudevano le porte del convento che lo avrebbe accolto per il periodo stabilito. Nel caso dell'Ergastolo si adottò un criterio simile: gli ergastolani non potevano avere contatti con l'esterno per tutta la durata della condanna; la loro corrispondenza veniva censurata e vigeva il divieto di descrivere il carcere o di fornire qualunque dettaglio sulla vita al suo interno; inoltre il penitenziario stesso era stato ricavato all'interno di un massiccio edificio circondato da mura che lo isolavano perfettamente dall'ambiente circostante. Al di fuori di giusdicenti e giuristi, si pretendeva che del carcere per ecclesiastici non trapelassero notizie. Questa scelta strategica fu forse alla base del veloce processo di rimozione di questo istituto penale dalla letteratura sulla questione penitenziaria: nonostante fosse ben presente alla giurisprudenza e, ovviamente, a quello che oggi si chiamerebbe immaginario collettivo popolare, con ogni probabilità non erano ormai più facilmente intellegibili i regolamenti, i meccanismi di ammissione e tutti gli altri particolari, finanche architettonici, descritti nel presente studio. E così si consumò il rapido ed inesorabile passaggio da modello mancato a simbolo nefando. Le vicende risorgimentali, con lo scontro tra clericalismo e anticlericalismo, contribuirono al successivo seppellimento della memoria storica dell'Ergastolo di Corneto sotto le simboliche macerie della breccia di Porta Pia, dove sarebbe rimasto per lunghi decenni.

### Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938.

Tutti i contenuti pubblicati in questa rivista sono Copyright degli autori e, laddove non diversamente specificato, sono rilasciati con licenza Creative Commons: <u>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)</u>



Per ogni utilizzo dei contenuti al di fuori dei termini della licenza si prega di contattare l'autore e/o la Redazione, al seguente indirizzo email: redazione.giornaledistoria@gmail.com